

## ***IX Legislatura***



***Consiglio Regionale della Campania***

*Dipartimento Segreteria Legislativa*

*Unità Dirigenziale*  
*Organi consiliari e Resoconti*

**SEDUTA CONSILIARE**  
**18 Febbraio 2015**

## Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI  
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>

**LAVORI DELL'ASSEMBLEA**  
**Seduta di Mercoledì 18 Febbraio 2015**  
**Ore 11-18**

**Ordine del giorno**

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione processo verbale seduta precedente;
- 3) Esame del Regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della legge regionale 8 agosto 2014, n.18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania) –Reg.gen.570;
- 4) Esame del Regolamento recante le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado nonché modalità d'uso e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale (art.16 legge regionale 13 giugno 2003, n.12) Reg.gen. 553;
- 5) Seguito esame della Proposta di Legge - “Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari”. Reg.Gen. nn. 399-500-543 (Testo unificato);
- 6) Esame della proposta di legge – “Disciplina, promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania in attuazione della legge 381/1991”- Reg.Gen. nn.111 -201;
- 7) Esame del disegno di Legge “Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 recante Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture”- Reg.Gen.n.535;
- 8) Seguito esame del disegno di Legge - “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania per l’attuazione della pianificazione paesaggistica regionale ai sensi dell’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” - Reg. Gen. n. 321;
- 9) Esame della proposta di legge - “Regime urbanistico dei terreni di Uso Civico” – Reg. Gen. 513;

- 10) Esame della proposta di legge “P.d.L. “Prevenzione, cura riparazioni dei danni fisici e psicologici delle pratiche di mutilazione genitale femminile” – Reg. Gen.n. 187  
**(Articolo 101 Regolamento Interno);**
- 11) Esame proposta di legge “Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di qualità” –  
Reg.Gen. n. 389 **\*(se acquisito in tempo utile il parere della Commissione bilancio)**
- 12) Esame delle seguenti proposte di legge in materia di esenzione bollo auto:  
“Esenzione bollo auto per i veicoli d’interesse storico o collezionistico” – Reg.Gen. 583  
“Disciplina in materia di tasse automobilistiche per i veicoli ultraventennali”- Reg.Gen. n. 584  
“Veicoli ultraventennali, veicoli storici e d’epoca, riduzioni ed esenzioni” –Reg.Gen. n.589;\*  
**(se licenziati in tempo utile dalla Commissione Bilancio);**
- 13) Esame proposta di risoluzione relativa alla petizione popolare “Non sporcarsi le mani, difendi il tuo territorio” **Reg. Gen. n. 4/P;**
- 14) Esame proposta di proroga delle attività della Commissione consiliare d’inchiesta denominata Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata;
- 15) Delibere Amministrative – Allegato n. 1;
- 16) Gradimento su nomine di competenza della Giunta Regionale – Allegato n. 2;
- 17) Deliberazioni di conferimento nomine di competenza del Consiglio Regionale – Allegato n.3.

Napoli, 10 FEBBRAIO 2015

IL PRESIDENTE  
PIETRO FOGLIA

## **SEDUTA CONSILIARE DEL 18 FEBBRAIO 2015**

### **DELIBERE AMMINISTRATIVE**

#### **ALLEGATO N. 1**

- 1) Delibere di Giunta Regionale n. 539 del 10.11.2014. Proposta al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 4, della L.R. 19/2013, di approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Benevento, adottato con delibera del Consiglio Generale n.13 del 20.05.2014  
Assegnata alla III Commissione Permanente in data 24.11.2014  
La Commissione ha espresso Parere favorevole in data 03.02.2015.
- 2) Delibere di Giunta Regionale n. 540 del 10.11.2014. Proposta al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 4, della L.R. 19/2013, di approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Avellino, adottato con delibera del Consiglio Generale n.2014/2/4 del 16.05.2014  
Assegnata alla III Commissione Permanente in data 24.11.2014  
La Commissione ha espresso Parere favorevole in data 03.02.2015.
- 3) Delibere di Giunta Regionale n. 557 del 01.12.2014. Proposta al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 4, della L.R. 19/2013, di approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Salerno, adottato con delibera del Consiglio Generale n.14 del 24.09.2014  
Assegnata alla III Commissione Permanente in data 10.12.2014  
La Commissione ha espresso Parere favorevole in data 03.02.2015.

## **SEDUTA CONSILIARE DEL 18 FEBBRAIO 2015**

### **NOMINE GRADIMENTO EX ARTICOLO 48 STATUTO**

Allegato n. 2

**1) Reg.Gen. n. 266/III-**

*Decreto di Giunta n.310 del 18/12/2014*

Nomina del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee”.

**4) Reg.Gen. n. 267/III-**

*Decreto di Giunta n.313 del 22/12/2014*

“Fondazione Ravello - Nomina componenti Consiglio Generale di Indirizzo”.

**5) Reg.Gen. n. 268/III-**

*Delibera di Giunta n.703 del 30/12/2014*

Nomina componenti Collegio Sindacale della “Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee”.

**6) Reg.Gen. n. 269/III-**

*Delibera di Giunta n.770 del 30/12/2014*

Nomina Commissario Straordinario dell'IRCCS Pascale di Napoli.

**7)Reg.Gen. n. 270/III-**

*Delibera di Giunta n.320 del 30/12/2014*

“Fondazione Villaggio dei ragazzi – Don Salvatore D’Angelo” Nomina Commissario .

## **SEDUTA CONSILIARE DEL 18 FEBBRAIO 2015**

### **NOMINE**

Allegato n.3

NOMINE L. R. 17/96 E SS. MM. II.

**1) Nomina di due Consiglieri regionale, uno di maggioranza e l'altro di opposizione nella Consulta regionale dell'immigrazione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n.6 del 2010;**



Consiglio Regionale della Campania

Seduta del 18 febbraio 2015

***Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di legge:***

*1. “Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014, n.19”*

*Reg.Gen.n.590*

*Ad iniziativa del Consigliere Giovanni Baldi.*

*Assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l’esame ed alla VII e II Commissione Consiliare per il parere.*

- *Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*

*2. Disciplina in materia di tasse automobilistiche per i veicoli ultraventennali”*

*Reg. gen. n. 592*

*Ad iniziativa del consigliere Luca Colasanto*

*Assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l’esame*

- *Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*

***Comunico altresì che è stato presentato il seguente Regolamento:***

*2. “Nuovo Ordinamento del Consiglio regionale della Campania, in sostituzione del Regolamento di cui alla delibera n.211/2013 s.m.i.”*

*Reg. Gen. n. 591*

*Ad iniziativa dei Componenti dell’Ufficio di Presidenza*

*Assegnato alla I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.*

- *Se non vi sono obiezioni così resta stabilito*







Consiglio Regionale della Campania

**SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 18 FEBBRAIO 2015**

*Comunico che le interrogazioni pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate nel resoconto della seduta odierna e sono state trasmesse al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno.*

*Comunico inoltre, che le risposte alle interrogazioni pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate nel resoconto della seduta odierna e sono state trasmesse ai proponenti ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento Interno.*

*Comunico infine, che l'ordine del giorno a firma della Consiglieria Flora Beneduce ed altri – Registro Generale n.283/4 e l'ordine del giorno a firma del Consigliere Antonio Amato ed altri – Registro Generale n.284/4, pervenuti al Presidente del Consiglio, sono pubblicati in allegato nel medesimo resoconto.*


CM

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE LEGISLATIVA  
UNITA' DIRIGENZIALE ORGANI CONSILIARI E RESOCONTI

IX LEGISLATURA

COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 2015  
INTERROGAZIONI PRESENTATE

data di presentazione	registro gen.le	Proponente	Oggetto
03.02.2015	716/1	Consigliere Donato Pica	Avversità atmosferiche – Interventi urgenti
03.02.2015	717/1	Consigliere Alberico Gambino	Tassa di circolazione veicoli storici
03.02.2015	718/1	Consigliere Alberico Gambino	Lista dei centri prescrittori per i nuovi antivirali epatite C
03.02.2015	719/1	Consigliere Alberico Gambino	Rete dei servizi di salute mentale
03.02.2015	720/1	Consigliere Alberico Gambino	Area PIP nel Comune di Scafati
03.02.2015	721/1	Consigliere Alberico Gambino	Progetto PIU Europa Comune di Battipaglia
04.02.2015	722/1	Consigliere Giuseppe Russo	ASL NA/3
04.02.2015	723/1	Consigliere Antonio Valiante	POR Campania FESR 2007/ 2013
04.02.2015	724/1	Consigliere Alberico Gambino	Assunzione a tempo determinato presso ARLAS
05.02.2015	725/1	Consigliere Enrico Coscioni	Nomina presidenza Fondazione Ravello
06.02.2015	726/1	Consigliere Gennaro Mucciolo	ARLAS
09.02.2015	727/1	Consigliere Antonio Marciano	Stato di difficoltà Casa di Cura Trusso di Ottaviano
09.02.2015	728/1	Consigliere Alberico Gambino	Emergenza alluvionale nel territorio salernitano
10.02.2015	729/1	Consigliera Monica Paulino	Emergenza viabilità strada Mingardina di Camerota
11.02.2015	730/1	Consigliera Angela Cortese	ADISU
11.02.2015	731/1	Consigliera Angela Cortese	Centro di formazione studi per il Mezzogiorno



DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE LEGISLATIVA  
UNITA' DIRIGENZIALE ORGANI CONSILIARI E RESOCONTI

IX LEGISLATURA

COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 2015  
PERVENUTE RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI

registro gen.le	Proponente	Oggetto
651/1	Consigliere Alberico Gambino	Prestazioni erogate dai massofisioterapisti
658/1	Consigliere Giulia Abbate	PSR 2007/2013
661/1	Consigliere Alberico Gambino	IMU sui terreni agricoli
664/1	Consigliere Alberico Gambino	Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno
676/1	Consigliere Alberico Gambino	Piano d Zona ambito territoriale S1
682/1	Consigliere Donato Pica	INPS
713/1	Consigliere Alberico Gambino	Grande progetto porto di Salerno





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

Napoli, 08 Ottobre 2014

Prot. n. 498 /VI Comm.

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0018693/A**

Del: 09/10/2014 09:22:57

Da: CR A SERASS

Al Presidente Consiglio Regionale  
Al Presidente Giunta Regionale  
All'Assessore Reg.le Attività Sociali B. D'Angelo  
Al Presidente della II Commissione Permanente  
Al Presidente della III Commissione Permanente  
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari  
Al Capo Dipartimento della Segreteria Legislativa  
Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale  
Al Direttore Generale Presidenza e Studi Legislativi e Legali

**L O R O S E D I**

**OGGETTO: TESTO UNIFICATO RR. GG. NN. 399 – 500 – 543.**  
**AD INIZIATIVA DEI CONSS. P. G. MAISTO, A. VESSELLA, G. SALVATORE,**  
**M.GRIMALDI.**  
**“INTERVENTI REGIONALI DI RICONVERSIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI”.**  
**ESAME.**

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERITO**

La VI Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 07 Ottobre 2014, ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula ed ha votato ed approvato all'unanimità dei presenti il testo unificato in oggetto, che si allega alla presente.

Relatori in Aula sono stati designati il Consigliere Pietro Giuseppe Maisto (CALDORO PRESIDENTE) per la maggioranza e la Consigliera Lucia Esposito (PD) per la minoranza, ai sensi del comma 7 dell'art. 40 del Regolamento Interno .

LA PRESIDENTE  
ANTONIA RUGGIERO



*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

---

**IX LEGISLATURA**

---

REG. GEN. NN. 399-500-543  
AD INIZIATIVA DEI CONSS. MAISTO, VESSELLA, G. SALVATORE, GRIMALDI

TESTO UNIFICATO

INTERVENTI REGIONALI DI RICONVERSIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI

APPROVATO ALL'UNANIMITA' NELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2014

RELATORI

PIETRO GIUSEPPE MAISTO (CALDORO PRESIDENTE)-MAGGIORANZA  
LUCIA ESPOSITO (PD)-MINORANZA





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la presente legge la Regione Campania intende fronteggiare il fenomeno degli sprechi alimentari e promuovere e sostenere “la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale” attraverso forme di intervento che limitano e riducono le condizioni di disagio economico e si propone di valorizzare l’attività di solidarietà e beneficenza svolta dai soggetti attuatori, attraverso la raccolta e la redistribuzione dei generi alimentari non idonei alla commercializzazione ma commestibili o dei pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione autorizzati e dalle eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione, che alleviano le condizioni di disagio sociale delle persone in stato di grave indigenza.

Contestualmente si propone di sostenere e valorizzare l’attività delle imprese produttive e della distribuzione ispirata ai principi della responsabilità sociale e che sono concessionarie del marchio etico della Regione Campania istituito con la Legge Regionale 21 luglio 2014, n.14 (Promozione del marchio etico regionale). A tal fine si promuovono azioni per concretizzare accordi tra le aziende del settore alimentare e gli operatori del Terzo settore che diventano il tramite virtuale affinché lo spreco alimentare venga trasformato in strumento efficace e in fonte di nutrimento e sostegno per le fasce più deboli della popolazione mentre non è da sottovalutare il risparmio delle aziende per i costi di stoccaggio e di smaltimento delle eccedenze alimentari inutilizzabili e l’abbattimento delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, evitando che queste diventino rifiuti.

E’ finalizzata anche ad implementare tra i giovani e le loro famiglie la cultura della solidarietà sociale con specifiche iniziative nelle diverse istituzioni scolastiche ed agenzie formative, considerando il valore del cibo come bene non illimitato e le rilevanti percentuali di spreco alimentare nei Paesi avanzati, sia nella fase della produzione che della distribuzione e consumo, che nei diversi passaggi arriva al 50% del cibo.

A livello planetario il tema è ed è stato particolarmente avvertito tanto da indurre l’ONU, la FAO e l’UNEP a promuovere, nel 2013, la campagna “Think. Eat. Save.” vero e proprio decalogo contro gli sprechi alimentari e del consumo sostenibile. Nel 2014 in Italia è stato attivato il Piano Nazionale della Prevenzione dello Spreco Alimentare (PINPAS), progetto che prevede una partnership con la campagna FAO “Save Food” e che si inserisce nel filone di iniziative che il Ministero dell’Ambiente leggerà all’Expo 2015 di Milano.

L’eventuale approvazione della legge pone la Regione Campania, in termini di legislazione in materia, all’avanguardia tra le regioni italiane.

Il Testo Unificato si compone di n. 7 articoli:

gli obiettivi e le finalità enunciati nell’articolo 1 sono la promozione e la redistribuzione delle derrate alimentari svolte dai soggetti del Terzo settore, quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato ed i soggetti privati non a scopo di lucro di cui all’art.2 del DPCM 30 marzo 2001, n.15241, e dalle imprese concessionarie del marchio etico regionale di cui alla L.R. n.14 del 21 luglio 2014, per





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

ridurre gli sprechi alimentari ed assistere le persone in stato di indigenza o grave disagio sociale;

l'art.2 definisce le eccedenze alimentari da redistribuire purchè siano perfettamente commestibili;

nell'art.3 la regione per valorizzare e promuovere l'attività di solidarietà si avvale dei soggetti del terzo settore stabilendone al comma 2) i requisiti, delle imprese concessionarie del marchio etico; delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative;

nell'art.4 con l'adozione di apposito regolamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge la Giunta regionale predispone le manovre di riduzione delle aliquote dell'Irap e dell'addizionale dell'Irpef per le aziende concessionarie del marchio etico, e promuove gli accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, i progetti di informazione e sensibilizzazione per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari ed istituisce la giornata regionale contro gli sprechi;

nell'art.6 si prevede che la Giunta regionale relazioni al Consiglio regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, sullo stato di attuazione, sugli interventi ed i progetti previsti nell'articolo 4;

l'entrata in vigore è disciplinata nell'art. 7.

#### RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Nell'art. 5 si prevede la norma finanziaria con un appostamento per l'anno corrente di 100.000,00 (centomila) euro, compresi il minore gettito delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 4.

Il previsto intervento finanziario grava nell'ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente, mentre per gli anni successivi le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio regionale.






*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art.1  
Finalità

1. La Regione Campania per tutelare le fasce più deboli della popolazione e sostenere la riduzione degli sprechi alimentari riconosce, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta da:

- a) i soggetti del Terzo settore di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001, n. 15241 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328), per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore dei soggetti che assistono le persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale;
- b) le imprese che adottano i procedimenti produttivi improntati alla responsabilità sociale e concessionarie del marchio etico previsto dalla Legge regionale 21 luglio 2014, n.14 (Promozione del marchio etico regionale).

2. La Regione Campania, con propri bandi e specifiche iniziative, promuove ogni attività utile al raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, e sostiene le iniziative di informazione, le campagne di sensibilizzazione ed i percorsi educativi contro gli sprechi alimentari.








*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 2  
Definizioni

1. Sono considerate eccedenze alimentari:
- a) le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non idonee alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, o per motivi simili nonché per prossimità alla data di scadenza, perfettamente commestibili;
  - b) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione autorizzati e di somministrazione collettiva, perfettamente commestibili;
  - c) le eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione e destinate all'eliminazione dal circuito alimentare, perfettamente commestibili.






*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

**Art. 3**

**Soggetti attuatori e beneficiari**

1. La Regione, per le finalità previste nell'articolo 1, si avvale:
  - a) dei soggetti del Terzo settore, di cui all'articolo 2 del DPCM 30 marzo 2001, n. 15241 che esercitano le attività previste dall'articolo 1, comma 1, lett. a);
  - b) delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b);
  - c) delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2.
2. I soggetti del Terzo settore, di cui al comma 1, lett. a), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) operare nella regione Campania;
  - b) realizzare una progettualità di rete a livello territoriale;
  - c) documentare l'operatività di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari, a livello diffuso e continuativo nel territorio regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge;
  - d) essere accreditati al Fondo nazionale di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD).





*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

**Art.4**  
**Interventi**

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone le manovre di riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per le aziende concessionarie del marchio etico di cui alla L.R. n. 14/2014 e che stipulano gli accordi di collaborazione previsti alle lettere a), b) e d) del comma 2.
2. La Giunta regionale promuove:
  - a) gli accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva ed i soggetti previsti nell'articolo 3, per la cessione di generi alimentari ancora commestibili;
  - b) le attività che riducono gli sprechi nel settore della produzione e della distribuzione alimentare, per migliorare l'efficienza della catena agroalimentare e promuovere i modelli di produzione, di distribuzione e di consumo più efficienti e sostenibili;
  - c) l'istituzione di network sociali che si avvalgono di piattaforme web, web community e App;
  - d) i progetti di informazione, di sensibilizzazione e di formazione professionale per incentivare ogni forma di solidarietà e favorire il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari;
  - e) l'istituzione, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari.






*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

**Art.5**  
**Norma finanziaria**

1. Agli oneri di spesa di cui alla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 (centomila), compresi il minore gettito delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno corrente di cui al comma 1, dell'articolo 4, si provvede mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014.
2. Per i prossimi esercizi finanziari si provvederà con appositi stanziamenti.





*Consiglio Regionale della Campania .*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

Art. 6  
Clausola di valutazione

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la relazione sullo stato di attuazione, sui progetti e gli interventi previsti nell'articolo 4 e sulle eventuali criticità emerse in fase di applicazione.





*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 7  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



IL PRESIDENTE

- Antonia Ruggiero

in Aula  
4.2.2015

APPROVATO / A

SEDUTA DI CONSIGLIO REGIONALE  
DEL 18.02.2015



Prot. Gen. 2015.0001132/A

Del 05/02/2015 08 47 36

Da CR A SEROC

Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' ISPETTIVA

NAPOLI 4/2/15

REG. GEN. N. 284/4/IX  
LESTRA

Premesso che il Comune di Napoli con propria deliberazione della Giunta Comunale n.319 del 4/5/2012 ha disposto l'avvio delle procedure per la urgente realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata;

Che a distanza di due anni dall'avvio delle procedure previste dalla D.G.C. anzidetta in data 28 gennaio 2015 il Sindaco del Comune di Napoli ha ufficializzato a mezzo conferenza stampa che verrà a breve pubblicato un bando a cura di Asia per la realizzazione di un impianto di compostaggio a Scampia, chiarendo che tale impianto sarà a basso impatto ambientale e consentirà di trattare i rifiuti umidi abbattendo i costi di smaltimento e generando posti di lavoro.

Che sul territorio interessato del quartiere di Scampia, come quello di Chiaiano e quello dei Comuni limitrofi di Marano e Mugnano insistono già una discarica da 700.000 tonnellate di rifiuti "tal quale" oggetto di diverse indagini della magistratura per la pericolosità ambientale e per la non corretta esecuzione delle opere di ingegnerizzazione, insistono inoltre due isole ecologiche a servizio del Comune di Napoli, il deposito di materiali e automezzi dell'Asia di Napoli;

Che in particolare l'area ove andrebbe allocato l'impianto in oggetto è nelle vicinanze di centri abitato densamente popolato, ove insistono ben 5 istituti scolastici;

Che l'area di Scampia e di Chiaiano non ha sinora usufruito delle opere di compensazione territoriale tali da rendere la qualità della vita più consona ad una popolazione residente che super largamente le centomila persone;

Che al comma 2 del deliberato veniva indicato testualmente " 2. il progetto definitivo dell'impianto sarà sottoposto alla regione Campania secondo modalità di cui all'art.208 del citato decreto legislativo 152/2006, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione.

I sottoscritti consiglieri regionali

nell'esprimere contrarietà alla realizzazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti sul territorio indicato

chiedono al Presidente della Giunta Regionale

Se è stato espresso la Regione ha espresso il parere previsto dalla deliberazione su citata, così come previsto dall'art.208 del decreto legislativo 152/2006;

Invitano il Presidente della Giunta regionale e chi per esso debba esprimersi ai sensi di legge di comunicare che tale impianto non ricada sul territorio della municipalità di Scampia e su territori limitrofi che ospitano già altri impianti di trattamento rifiuti ad alto impatto ambientale.

Conado Gabriele (PSE)

Carlo Quarta (LA DESTRA)

Luigi Vito (PACDONAP)

Roberto Quarta (CD)

(41)

Antonio Amato (PD)

Vittorio (NCD)

Angelo (UPC)

(FdI)

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 2874/IX LEG. RA

APPROVATO/A

SEDUTA DI CONSIGLIO REGIONALE

DEL 18.02.2015



Consiglio Regionale della Campania

12/12/2014  
seduta del  
10-12-2014  
MFR

## ORDINE DEL GIORNO

( Art. 123 comma 5 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale)

### CONVOCAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA CON OGGETTO :

#### “EMERGENZA DELLA FILIERA BUFALINA – DETERMINAZIONI”

Adozione Piano Regionale dei Controlli a Tutela della Produzione di  
Mozzarella di Bufala DOP e NON DOP prodotta in Campania  
CORRETTA APPLICAZIONE :

della L.R. N.16 del 07 Agosto 2014 Comma 236 ;

della L.R. N. 3 del 01 Febbraio 2005

della L.R. N.15 e dell'Art.34 (comma 2) L.R. N.15/2002)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

#### PREMESSO CHE:

##### I COMUNI DI:

- CANCELLO ed ARNONE con D.G.C. N. 70 del 02 Luglio 2014;
- VILLA LITERNO (CE) con D.G.C. N.65 del 04 luglio 2014;
- SANTA MARIA LA FOSSA D.G.C. N.75 DEL 09 LUGLIO 2014;
- CASTEL VOLTURNO con D.G.C. N. 03 del 10 luglio 2014;
- BAIA E LATINA (CE) con D.G.C. N. 89 del 11 luglio 2014;
- CASAL DI PRINCIPE con D.G.C. N. 10 dell'11 luglio 2014;
- UNIONE DEI COMUNI - CASERTA SUD-OVEST – con D.G.C. N. 36 dell'11 luglio 2014;
- FRIGNANO (CE) con D.G.C. N.62 del 14 luglio 2014;
- PIETRAMELARA (CE) con D.G.C. N. 55 del 18 luglio 2014;
- ALBANELLA (SA) con D.G.C. N.77 del 18 luglio 2014;
- PIEDIMONTE MATESE (CE) con D.G.C. n. 1213 del 18 luglio 2014;
- MONDRAGONE (CE) con D.G.C. n. 131 del 29 luglio 2014;
- COMUNITA' MONTANA DEL MATESE (CE) D.G.C. N. 24/2014;
- SALERNO (SA) con D.G.C. N. 226 del 01 agosto 2014;

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0023467/A  
Del 12/12/2014 09:49:39  
Da CR A SEROC

#### HANNO TUTTI CHIESTO CON ATTI DELIBERATIVI, PERFETTI :

- ✓ al Presidente della Giunta Regionale ed alla Direzione Generale del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali l'immediata approvazione di “PIANO REGIONALE TRIENNALE per i Controlli sulla Mozzarella ed i prodotti derivati dal Latte di Bufala” secondo le procedure previste dall'Art 2 della Legge Regionale N. 3 del 1 Febbraio 2005 e dal comma 2 dell'art 34 della L.R. N.15/2002; provvedimenti normativi adottati dal legislatore regionale per l'ulteriore garanzia del consumatore e per combattere la frode in commercio, nel quadro degli interventi già previsti;
- ✓ al Presidente ed alla Giunta Regionale di combattere concretamente le illecità ed i comportamenti sleali quotidianamente inferti a danno dei consumatori e degli allevatori di bufale e dei caseifici che rispettano la normativa di riferimento in Campania , dove viene prodotta oltre il 90% ( NOVANTA PER CENTO ) della Mozzarella di Bufala DOP e NON-DOP Italiana;
- ✓ al Presidente ed alla Giunta Regionale di applicare in modo scrupoloso il combinato disposto di cui alla L.R. Campania n.3/2005 Art.2 ed al Comma 2 dell' Art.34 della L.R. Campania n.15/2002, ; imponendo che vengano disposti immediatamente prelievi e controlli crociati, improvvisi e settimanali nei caseifici che producono la mozzarella di Bufala in Campania (DOP e NON-DOP); tanto a Tutela dei Consumatori e del Settore Primario della Campania; prevedendo:





## Consiglio Regionale della Campania

- che *“I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali interessate sono tenuti a prelevare annualmente per ogni azienda di trasformazione, almeno un campione ogni dieci quintali di prodotto derivato da latte di bufala, per controlli morfologici, chimico – fisici e microbiologici...”*, (cfr. ex Art.2 L.R. 3/2005);
- che durante le operazioni di controllo venga effettuato il monitoraggio, la verifica ed i controlli crociati tra il latte di bufala prodotto in Campania e la mozzarella di bufala campana DOP e la mozzarella di latte di bufala generica prodotta dagli opifici della Campania; verificando altresì il pieno rispetto delle procedure imposte da norme, leggi e regolamenti contro la frode in commercio ;
- che *“...per i controlli morfologici chimico-fisici e microbiologici, sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione o commercializzazione, siano stabilite anche sanzioni aggiuntive a quelle già previste in ambito nazionale per le frodi in commercio.”* (cfr. ex Art 34 comma 2 L.R. N.15/2002);
- ✓ al Presidente e alla Giunta Regionale di approvare con **URGENZA** il **“Piano Regionale di Controlli”** disponendo immediatamente prelievi e controlli crociati, improvvisi e settimanali nei caseifici che producono la mozzarella di Bufala in Campania (DOP e NON-DOP); per la Tutela **DEGLI ALLEVATORI, DEI TRASFORMATORI, DEI CONSUMATORI E DI TUTTO IL SETTORE PRIMARIO**;

### DATO ATTO CHE:

- In relazione alle problematiche sopraesposte, il 05 agosto 2014 i Sindaci dei Comuni sopracitati, unitamente agli Allevatori Bufalini ed alle Organizzazioni Professionali, sono stati auditi dalla Commissione Agricoltura ed hanno depositato uno specifico **ATTO DI INVITO E DIFFIDA** per la corretta applicazione della L.R. n.3/2005 perché la Giunta Regionale provveda all'Approvazione del Piano Regionale dei Controlli sulla Mozzarella di Bufala DOP e NON-DOP;
- Il 13 Novembre 2014 alle ore 13.00 presso la Sala “Caduti di Nassiriya” del Consiglio Regionale della Campania i Sindaci sopracitati sono stati Auditi dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi del Consiglio Regionale della Campania ed hanno illustrato ampiamente la mancata applicazione delle normative regionali di cui al combinato disposto di cui alla L.R. della Campania N.16/2014 Comma 236 nonché all'Art.34 L.R. della Campania N.15/2002 e della L.R. della Campania N.3/2005 e che:
  - **IL GRAVE STATO DI EMERGENZA DELLA FILIERA BUFALINA DOVUTA ALLA “TURBATIVA DI MERCATO DELLA MOZZARELLA E DEL LATTE DI BUFALA DP E NON-DOP” SI E' SCARICATA COMPLETAMENTE SUL SETTORE PRIMARIO ALLEVATORI-AGRICOLTORI, ED E' A TUTTI NOTA;**
  - **SONO STATI GIÀ INFORMATI I MASSIMI VERTICI DI GOVERNO DELLO STATO, OLTRE CHE I DUE RAMI DEL PARLAMENTO DOVE NUMEROSE SONO LE INTERROGAZIONI PRESENTATE SU TALE TEMATICA;**
  - **A TUTT'OGGI NESSUN RISCONTRO E' PERVENUTO DAL PRESIDENTE E/O DAGLI UFFICI DELLA REGIONE CAMPANIA**

### Ritenuto

1. Necessario che la Giunta Regionale della Campania , ai sensi e per gli effetti della L.R. N.16/2014 Comma 236 , della L.R. N.3/2005 Art.2 e della L.R. N.15/2002 Art.34 (2° comma ) approvi con la massima Urgenza un **“Piano Regionale di Controlli”** sulla Mozzarella di Bufala Dop e Non-Dop; tanto per la tutela dei Consumatori e dei Produttori di Filiera. Impedendo così il perpetuarsi del **“comportamento omissivo”** della Regione Campania e delle AA.SS.LL.”
2. Necessario che la Giunta Regionale della Campania con l'adozione di tale **“Piano Regionale di Controlli”** preveda il Monitoraggio e la Verifica del latte e della cagliata bovina e bufalina di provenienza estera , immessi nei caseifici che producono mozzarella di bufala Dop e Non-Dop in





Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' ISPETTIVA  
REG. GEN. N. 280/4/IX/REG. RA



Protocollo  
2015/0000722/A  
Data 26/01/2015

APPROVATO / A

SEDUTA DI CONSIGLIO REGIONALE

DEL 18.02.2015

*[Signature]*

siglio Regionale della Campania

Da: CR

A: SEROC

ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

CONSIDERATO

- 1) Che la Commissione Bilaterale sul Federalismo fiscale ha approvato lo schema di decreto del Governo Renzi per i costi standard per i servizi dei comuni che assume la spesa storica quale criterio per la determinazione dei fondi da destinare alle aree del Paese, per asili nidi ed istruzione, che penalizza pesantemente il Sud;
- 2) Che questa modalità di assegnazione ha determinato l'attribuzione al Nord di ben 700 milioni di euro che sarebbero andati al Mezzogiorno, se nel calcolo si fossero considerate le esigenze reali della popolazione;
- 3) Che questa scelta rappresenta una decisione ingiustificata dal momento che per la ripartizione dei fondi nazionali si è utilizzato il criterio dei bisogni reali, per tutti i servizi, tranne che per l'istruzione e gli asili nido;
- 4) Che siamo di fronte ad una determinazione destinata ad avere pesantissime ripercussioni sul Mezzogiorno, dove l'età media è decisamente più bassa rispetto al Settentrione
- 5) Che lo stesso Governo, per voce del Sottosegretario alla Presidenza, Del Rio, ha definito questa scelta "un errore tecnico grave";

IMPEGNA

La Giunta Regionale ad opporsi in sede di Conferenza delle Regioni e giudiziaria, ed il Presidente del Consiglio regionale a mobilitare i parlamentari meridionali di tutti gli schieramenti politici per muovere in modo congiunto gli opportuni passi istituzionali con il Governo per la correzione di tale grave "errore tecnico", a tutela dell'interesse generale del Sud e della Campania.

Napoli 19/01/2015

I Consiglieri Regionali

*[Signature]* FDI-AD  
*[Signature]* (F. I.) PD-MI NCD  
*[Signature]* (AD)  
*[Signature]* (CD)

Comitato regionale (PSE)  
*[Signature]*  
*[Signature]* (Libera per...)  
*[Signature]* (LIV)  
*[Signature]* (LIV)

2015/1/10/2015



Consiglio Regionale della Campania

APPROVATO / A

SEDUTA DI CONSIGLIO REGIONALE

DEL 18.02.2015

ATTIVITA' ISPETTIVA

## ORDINE DEL GIORNO

REG. GEN. N. 286/4/IX LEB PA

Il Consiglio Regionale

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0001513/A

Del 19/02/2015 10 40 04

Da CR A SEROC

Premesso che:

- a seguito di quanto disposto con il Decreto Legge del 24 giugno 2014, n.90, il Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha nominato, per la definizione di un piano di riordino al FORMEZ PA, il Commissario Straordinario nella persona dell'avvocato Harald Massimo Bonura;
- il predetto piano prevede per ragioni meramente economiche (come ad esempio i costi di affitto della sede) la soppressione di alcune "sedi periferiche" tra cui quella di Pozzuoli;
- la prospettata ipotesi, in contraddizione tra l'altro con quanto sostenuto dallo stesso Commissario Straordinario in sede di presentazione del piano, introdurrebbe, per il ruolo svolto da FORMEZ PA di Pozzuoli dagli anni Ottanta ad oggi, un vero e proprio *vulnus* per la Campania e l'intero Mezzogiorno, che hanno usufruito nel campo di un autorevole, rigoroso e scientifico accompagnamento per l'uso dei fondi comunitari e, in generale, per il miglioramento delle capacità istituzionali delle Regioni obiettivo convergenza;
- per l'intera filiera istituzionale della PA (Comuni, Province e Regione) è stato ed è tuttora essenziale il sostegno tecnico del FORMEZ PA di Pozzuoli per l'elaborazione e definizione di moderne politiche di sviluppo.

Rilevato che:

- l'irrazionale e ragionieristica scelta della soppressione della sede di Pozzuoli, pur comprendendo alcune delle ragioni poste a base del diveniente processo di razionalizzazione e contenimento della spesa, non solo determinerebbe un immiserimento e impoverimento culturale per Napoli, la Campania e l'intero Mezzogiorno, ma risulterebbe, altresì, in rotta di collisione con quanto emerge dai rapporti CENSIS e SVIMEZ sui fenomeni politici, economici e sociali riferibili alla terza area metropolitana e seconda Regione d'Italia, con crescenti interessi nel panorama delle Regioni "obiettivo convergenza" e dell'intero bacino del Mediterraneo.



Consiglio Regionale della Campania

Precisato altresì:

- che l'ipotizzata soppressione della sede di Pozzuoli accrescerebbe, tra l'altro, i rischi di una vera e propria dispersione dei saperi, in prevalenza femminile che, nel corso degli anni, hanno con passione civile messo al servizio della comunità regionale le loro conoscenze e competenze;
- gli effetti prodotti della prospettata ipotesi possono, quantomeno, essere mitigati facendo ricorso, nell'ambito dell'area metropolitana di Napoli, a qualche funzionale struttura del vasto patrimonio pubblico ed eventualmente anche ecclesiastico

SOLLECITA

- per le ragioni in premessa descritte, il Presidente e la Giunta Regionale a svolgere, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, qualsivoglia iniziativa finalizzata al mantenimento, nell'area metropolitana di Napoli, del patrimonio umano, scientifico e culturale rappresentato dalla consolidata esperienza del centro di formazione studio per il Mezzogiorno (FORMEZ PA) di Pozzuoli.

*(Handwritten signatures and names):*  
Alfonso (PD) Angela Corbo (PD)  
Maddalena (F.I.)  
Stefano Falco (FI)  
Luigi (AN)  
N. (PD)  
G. (F.I.)  
G. (NCD)  
G. (CD-100)  
Corrado Gabriele (PSE)  
G. (Int. CA REG. NA)  
G. (C. per)



Alla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' ISPETTIVA  
REG. GEN. N. 282/L. IX L.F.F. 94

**ORDINE DEL GIORNO**  
**RICERCA IDROCARBURI: PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE E ZONIZZAZIONE**

**Premesso che,**

Nell'ottobre 2008 in riferimento al permesso di ricerca per idrocarburi denominato "Nusco" interessante le province di Avellino e Benevento a favore della società Italmin Exploration Srl con sede in Roma si è chiusa la conferenza dei servizi indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico;

esclusivamente il Comune di Luogosano (AV) ha dichiarato in sede di conferenza dei servizi di non voler concedere l'assenso al conferimento del permesso di ricerca;

i Comuni di Carife (AV), Cassano Irpino (AV), Castel Baronia (AV), Castelvetro sul Calore (AV), Flumeri (AV), Nusco (AV), San Mango sul Calore (AV) e Vallata (AV) presenti in conferenza dei servizi hanno dichiarato di voler essere informati sul prosieguo;

i Comuni di Andretta, Ariano Irpino, Bagnoli Irpino, Bonito, Caposele, Castelfranci, Chiusano San Domenico, Conza della Campania, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Guardia dei Lombardi, Lapio, Lioni, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montella, Montemarano, Morra De Sanctis, Rocca S. Felice, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo dei Lombardi, Sturmo, Taurasi, Teora, Torella dei Lombardi, Trevico, Vallesaccarda, Villamaina, Villanova del Battista in provincia di Avellino e Apice in provincia di Benevento non vi hanno preso parte.

**Premesso ancora che**

l'ipotesi di avvio di procedure per il permesso di ricerca per idrocarburi potrà interessare in futuro anche altre aree della Regione Campania

**Considerato che**

le Linee di indirizzo strategico del Piano Energetico Ambientale Regionale 08 (PEAR08) sono state approvate con D.G.R. n. 962 del 30/05/08;

la successiva proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.), è stata approvata con D.G.R. n. 457 del 13/03/09;

le suddette non fanno alcun divieto alla ricerca di idrocarburi nel territorio regionale,

la proposta di P.E.A.R. non è stata ancora licenziata attraverso provvedimento legislativo dal Consiglio Regionale della Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Protocollo  
2015/0000724/A  
Data 26/01/2015

Da: CR

A: SEROC

23/01/15  
SOP



## Consiglio Regionale della Campania

### Visto che

E' competenza precipua del P.E.A.R. individuare una zonizzazione che sia coerente con il P.T.R. e con i P.T.C.P., approvati ai sensi della legge regionale 16/2004, come atto di indirizzo generale che coniughi da un lato il fabbisogno energetico e dall'altro la tutela ambientale e le vocazioni produttive delle singole aree della Campania.

Considerato che non è oltremodo rinviabile l'approvazione del P.E.A.R., anche in ragione del fatto che nella sua mancanza potrebbero essere adottate determinazioni in sostanziale difformità con le previsioni dell'approvando piano di zonizzazione e dunque occorre procedere con la massima solerzia possibile, tanto premesso, considerato e visto

### IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA E L'ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE

A sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale della Campania con l'urgenza dovuta per le ragioni sopraesposte il P.E.A.R. con la specifica previsione di un piano una zonizzazione, di concerto con gli enti locali, che escluda dalla possibilità di effettuare ricerche per idrocarburi quei territori della Regione Campania caratterizzati da elevata sismicità e dalla presenza di bacini imbriferi di rilievo regionale ed interregionale e che segua le indicazioni presenti nel P.T.R. e nei P.T.C.P., approvati ai sensi della legge regionale 16/2004, relativamente alle vocazioni produttive e alle specificità territoriali in riferimento a coltivazioni di eccellenza, peculiarità agroalimentari, piani di sviluppo già posti in essere e vigenti.

*Speciani (CNC)*  
*Uscita (NCD)*  
*Donatelli (CD)*  
*Spina (F.I.)*  
*Di Biase (F.I.)*  
*Paoli (Cds/ps)*  
*Celli (PS)*  
*Caronele (PSE)*

18/02/15 Jee Shello



Consiglio Regionale della Campania

APPROVATO / A  
SEDUTA DI CONSIGLIO REGIONALE  
DEL 18.02.2015

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 285/4/IX LEG. AA

Prot. n 237

Del 16/02/2015

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0001512/A

Del 19/02/2015 10 38 37  
Da CR A SEROC

Al Presidente del Consiglio  
Regionale della Campania  
Paolo Romano

Al Dipartimento segreteria Generale  
Legislativa  
Dott. Magda Fabbrocini

Proposta di ordine del giorno al Consiglio Regionale della Campania,

**Oggetto: Vertenza Itron.**

**PREMESSO che:**

- La Itron, multinazionale americana operante nel settore della progettazione e realizzazione di misuratori di consumo gas, acqua ed energia, possiede uno stabilimento a Napoli (via Filippo Maria Briganti) che occupa, tra diretti ed indiretti, 46 addetti;
- Lo stabilimento Itron di Napoli ha una lunga tradizione; lo stabilimento, infatti, nacque nel 1955 e da allora si è sempre distinto come produttore altamente specializzato di misuratori di consumo gas metano. Nel 2014, a Napoli, sono stati realizzati 908.000 contatori, con un invenduto dello 0,9 per cento per difetto di produzione;
- I misuratori realizzati a Napoli sono acquistati dalle principali aziende che commerciano la fornitura di gas, quali: Italgas, Italcogim, Sidigas, Alstom, Gas Natural, Gas de Bordeaux, Camuzzi, AEM, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Municipalizzate controllate da Italgas, Turchia, Gas de France, Ucraina, AGSM, AGAM. I misuratori di categoria AP e G6, sempre realizzati a Napoli, sono venduti in Portogallo, Bolivia, Cile, Italia, Messico, Kuwait. Infine, i gruppi di misuratori (kit), prodotti a Napoli, sono commercializzati ai seguenti clienti: SSGC, Pakistan, Algeria, Tunisia, Ucraina, Australia, Olanda, Ungheria, Francia ed Iran;





## *Consiglio Regionale della Campania*

- In data 15 gennaio 2015, la Itron Italia, per il tramite dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 223/91, la cessazione di attività;
- In data 11 febbraio 2015, presso la sede della Giunta Regionale della Campania, si è tenuto un incontro tra la Direzione aziendale, l'Organizzazione Sindacale di categoria Fiom – Cgil, i rappresentanti della Regione, per un esame della vertenza, in sede istituzionale;
- In data 25 febbraio 2015 è convocato, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un tavolo di crisi per lo stabilimento Itron di Napoli.

### **CONSIDERATO** che:

- Il depauperamento del tessuto produttivo locale e la conseguente espulsione dal ciclo produttivo di altri lavoratori non sono più tollerabili;
- Il mancato intervento su questioni così importanti, che attengono alla difesa e sopravvivenza di un tessuto produttivo e industriale degno di questo nome, può essere ulteriore brodo di coltura nel quale la malavita organizzata può attecchire ancor più aggressivamente nel tessuto sociale;
- Dall'inizio della crisi economica, il settore manifatturiero e quello metalmeccanico, in Regione Campania, stanno subendo una crisi pesantissima, in termini di occupazione e di produttività:

### **IMPEGNA**

Il Presidente della Giunta Regionale, On. Caldoro, e l'Assessore al Lavoro, Severino Nappi, affinché:

- pongano in essere tutte le iniziative di competenza regionale anche nei confronti del Governo Nazionale per dare sbocchi positivi alla vertenza a sostegno dei lavoratori e delle O.O.S.S., attori attualmente impegnati a difesa dell'occupazione e della salvaguardia di uno stabilimento altamente produttivo che non può essere dismesso per il Know-how che ha acquisito negli anni;
- colgano l'occasione della convocazione del tavolo nazionale, fissato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per



Consiglio Regionale della Campania

- individuare congiuntamente proposte autonome e **percorsi** alternativi finalizzati ad impedire la cessazione delle attività della ITRON Italia ed avviare il rilancio della produzione di alta specializzazione della azienda, salvaguardandone i livelli occupazionali.

~~XX~~

~~AMATO~~

UDC *Paul C...*

CALABRO *Paul*

FDI

FD

*John*

Antonio Amato  
*Antonio Amato*

ANTONIO MARCIANO (PD)

*Carlo C...* (4 D...)

*Stefano...* (CD-100)

Corrado Gabriele (PSE)


*Ugo...* (RED)

*Franco* (F.I.)



C. H. N. T  
13/11/14  
AK

Consiglio Regionale della Campania  
II Commissione Permanente  
Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio  
Il Presidente



Al Presidente del Consiglio Regionale  
Al Presidente della Giunta Regionale  
All'Assessore regionale al Bilancio  
Al Presidente della VI Commissione Consiliare Permanente  
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari  
Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Alla Direzione Generale Presidenza Studi Legislativi

L O R O   S E D I

Prot. n. 723 dell'11 novembre 2014

**OGGETTO: TESTO UNIFICATO P.D.L. REG. GEN. NN. 111 -201**

**"PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA, IN  
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N.381"**

La II Commissione Consiliare Permanente, nella seduta odierna, ha  
proceduto all'esame del Testo Unificato in oggetto, approvato nella seduta  
dell'8 luglio 2014 dalla VI Commissione Consiliare Permanente ed  
all'unanimità dei presenti, ha deciso di esprimere parere favorevole.

Consiglio Regionale della Campania

Massimo Grimaldi

**Prot. Gen. 2014.0021174/A**

Del: 13/11/2014 09:21:27  
Da: CR A SERASS

FP

13/11/14  
V. Amato  
Q



Prot. Gen. 2015.0000389/A

Del 14/01/2015 08 38 40

Da CR A. SERASS

Consiglio Regionale della Campania

**III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,  
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

14/1/15

D. Falso  
Falso  
[Signature]

Al Presidente della Giunta Regionale  
Al Presidente del Consiglio Regionale  
All'Assessore al Turismo

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari



e.p.c. Al Capo Dipartimento della Segreteria  
Legislativa

**LORO SEDI**

Prot. n. 09 del 12/01/2015

Oggetto: Proposta di Legge: " Regolamento di esecuzione degli  
articoli 10, 24 e 25 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18  
(Organizzazione del sistema turistico in Campania).  
Reg. Gen. 570 - Esame.

**Relazione della Commissione di Merito**

La III Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella  
seduta del 12 Gennaio 2015, ha deciso di riferire favorevolmente  
all'Aula ed ha votato ed approvato a maggioranza dei presenti con  
l'astensione del gruppo PD il provvedimento in oggetto che si allega  
alla presente con la seguente osservazione:

*precisare all'art. 14 la titolarità dell'iniziativa della costituzione del  
PTL.*

Relatore in Aula è stato designato il Presidente Baldi ai sensi  
del comma 7 dell'Art. 40, del Regolamento Interno.

Napoli 12/01/2015

Presidente

Dr. Giovanni Baldi



[Signature]

AA/Fg/Ao



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot. n.23479 /AGen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della III Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza  
Studi Legali e Legislativi

S E D E

**Oggetto: "Regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)" Reg.Gen.n. 570**  
Ad iniziativa della G. R.- Assessore Pasquale Sommese -  
Depositato in data 12 dicembre 2014

#### **IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 56 dello Statuto;

VISTI gli articoli 96 e 101 del Regolamento interno

#### **A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

#### **III Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 56, comma 2, dello Statuto, la III Commissione Consiliare Permanente dovrà presentare la relazione al Consiglio nel termine breve di trenta giorni dall'assegnazione.

Napoli,

15 DIC 2014

**IL PRESIDENTE**





## Giunta Regionale della Campania

### Delibera di Giunta

Dipartimento:

**Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico**

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
593	01/12/2014	51	1	8

Oggetto:

Approvazione regolamento esecuzione articoli 10, 24 e 25 della L.R. n. 18/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania"

#### Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 86271CAF4C6037A87B3DCB94AC6614A6A83DCE94

Allegato nr. 1 : 4CB4299355704C4D49C3719404DF00BC527A9DF6

Allegato nr. 2 : B2BF8FE0C62E0CD9047702F938C8D06627E2123D


Allegato nr. 3 : B942ED313FACAEF23C602E95A62DCDDA5ABBDA95

Frontespizio Allegato : 464AE47F3ACBD6871BFE4D6C2AACA9FD72B2C344

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0023479/A**  
Del 12/12/2014 09 57 45  
Da CR A SERASS

Data, 05/12/2014 - 14:36



Pagina 1 di 1







# Regione Campania

## GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 01/12/2014

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Approvazione regolamento esecuzione articoli 10, 24 e 25 della L.R. n. 18/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania"*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI	
6)	"	Gaetano	GIANCANE	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	<b>ASSENTE</b>
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 540

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0023479/A

Del: 12/12/2014 09:57:45  
Da: CR A SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### **PREMESSO che**

- a. con legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 recante "Organizzazione del sistema turistico in Campania", pubblicata sul BURC n. 58 dell'11 agosto 2014 ed entrata in vigore il 26 agosto 2014, sono state definite le competenze, le funzioni e le attività della Regione, nonché le funzioni riconosciute alle autonomie degli enti locali e degli altri organismi pubblici e privati in materia di turismo, in raccordo con i principi di cooperazione e partenariato tra ambito pubblico ed ambito privato, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, integrazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, garantendo le necessarie forme di cooperazione e le procedure di raccordo e di concertazione;
- b. gli articoli 8 e ss. della citata legge introducono nell'ambito dell'organizzazione del sistema turistico i poli turistici locali (PTL), forme associative di soggetti pubblici e privati che operano per il turismo all'interno degli ambiti turistici territoriali omogenei previsti dall'articolo 7 della legge medesima;
- c. gli articoli 23 e ss. della citata legge dettano una nuova disciplina delle associazioni pro loco, prevedendo l'espressa abrogazione della normativa previgente in materia (legge regionale 9 novembre 1974, n.61, legge regionale 15 febbraio 2005, n. 7);

#### **CONSIDERATO CHE**

- a. ai sensi dell'art. 29, comma 1 della L.R. n. 18/2014 il Presidente della Giunta regionale emana, previa deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i regolamenti attuativi previsti dagli articoli 24 e 25, relativi rispettivamente alle modalità di gestione dell'albo regionale delle pro loco e ai contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli;
- b. ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L .R. n. 18/2014, il Presidente della Giunta regionale emana, previa deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il regolamento attuativo previsto dall'articolo 10, relativo alla disciplina di dettaglio dei PTL;

#### **RITENUTO**

- a. dover approvare il regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della L .R. n. 18/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania", allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,;
- b. di demandare alla Direzione Generale della Programmazione Economica e del Turismo gli adempimenti consequenziali all'approvazione dei regolamenti;

#### **VISTI**

- a. legge regionale 8 agosto 2014 n. 18;
- b. i pareri resi dall'Ufficio legislativo con note prot. 748822 del 7/11/2014 e prot. 0020224 /UDCP/GAB/UL del 14/11/2014 ai quali ci si è conformati;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

#### **DELIBERA**

1. di approvare il regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della L .R. n. 18/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania", allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di inviare la presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56 dello Statuto regionale, al Consiglio regionale;
3. di inviare il presente atto alla Programmazione Unitaria, al Dipartimento 51, alla Direzione Generale 5101, e al BURC per la pubblicazione.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	593	del	01/12/2014	DIPART.	DIR. GEN. / DIR. STAFF DIP.	UOD / STAFF DIR. GEN.
				51	1	8

OGGETTO :

*Approvazione regolamento esecuzione articoli 10, 24 e 25 della L.R. n. 18/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania"*


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Sommesse Pasquale</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Avv. Carannante Giuseppe</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Avv. Carannante Giuseppe (vicario)</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>01/12/2014</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA <i>05/12/2014</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



**IL DIRIGENTE**  
**DOTTOSSA VALERIA ESPOSITO**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 10, 24 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014 N. 18 "ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA".**

*Capo I*

*Attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 "Organizzazione del Sistema Turistico in Campania".- Gestione albo regionale delle pro loco*

**Art. 1**  
**(Oggetto)**

1. Il presente capo in conformità con quanto disposto dalla legge regionale n. 18 del 2014, disciplina le modalità di gestione dell'albo regionale delle associazioni pro loco della Campania e i requisiti necessari alle associazioni pro loco per la relativa iscrizione.

**Art. 2**  
**(Albo regionale)**

1. L'albo regionale delle associazioni pro loco della Campania è suddiviso in cinque elenchi redatti su base provinciale ed è aggiornato al 31 maggio di ogni anno con decreto dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con valore di notifica a tutti gli effetti.

**Art. 3**  
**(Iscrizione)**

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) l'associazione pro loco è costituita per lo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione turistica di cui all'articolo 4;
  - b) l'associazione pro loco è costituita con atto pubblico o con scrittura privata registrata;
  - c) lo Statuto è improntato ai principi di democraticità e prevede fra l'altro, la gratuità delle cariche sociali, la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini, o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.
2. Possono essere iscritte all'albo regionale, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, una sola pro loco; per quelli con popolazione sino a sessantamila abitanti, due pro loco; per i comuni oltre i sessantamila abitanti, un massimo di tre pro loco. Si fa riferimento agli ultimi dati disponibili.
3. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 è richiesta mediante apposita istanza presentata alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo, corredata da:
  - a) copia dell'atto costitutivo;
  - b) copia dello statuto;
  - c) bilancio preventivo;
  - d) attestazione codice fiscale/partita IVA;
  - e) programma di attività dell'associazione volto al perseguimento degli obiettivi statutari e dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 5;
  - f) parere del comitato regionale dell'unione nazionale delle pro loco d'Italia.
4. L'iscrizione dell'associazione pro loco è disposta con decreto dirigenziale pubblicato sul BURC, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1 e 2.

**Art. 4**  
**(Termine di conclusione del procedimento)**

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni. Tale termine decorre dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo della Direzione generale per la programmazione economica e il turismo.
2. Nel termine previsto dal comma 1, la Direzione generale per la programmazione economica e il turismo provvede all'adozione del provvedimento di iscrizione, oppure a comunicare all'interessato il provvedimento di diniego.

Art. 5  
(Attività e funzionamento)

1. Le pro loco, libere associazioni fondate sul volontariato, svolgono, senza fini di lucro, attività di promozione e valorizzazione delle realtà turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, folcloristiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano, iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno, iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo, attività ricreative e di assistenza e informazione turistica.
2. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale presentano alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo, entro il 15 aprile di ogni anno, la seguente documentazione:
  - d) bilancio consuntivo dell'anno precedente, vidimato dai revisori dei conti e approvato dall'assemblea dei soci;
  - e) bilancio preventivo dell'anno in corso, approvato dall'assemblea dei soci;
  - f) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e in programmazione per l'anno in corso.
3. Ogni qualvolta si verifichi la variazione o il rinnovo degli organi statutari oppure la variazione dell'indirizzo della sede, dei recapiti telefonici e degli indirizzi e-mail, l'associazione pro loco provvede a dare comunicazione, entro trenta giorni, alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo.
4. La mancata ottemperanza a quanto previsto dai commi 2 e 3 non consente l'erogazione dei contributi.

Art. 6  
(Cancellazione)

1. Le associazioni pro loco che non presentano per due anni consecutivi la documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 5 sono cancellate d'ufficio dall'albo regionale, con perdita dei relativi benefici.
2. Gli effetti del provvedimento dirigenziale di cancellazione, con valore di notifica, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. La medesima associazione pro loco, già cancellata dall'albo regionale, può richiedere nuovamente l'iscrizione, secondo le modalità riportate all'articolo 3, decorsi due anni dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di cancellazione.

CAPO II

*Attuazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 18 del 2014  
Contributi in favore delle associazioni pro loco iscritte all'albo e dell'Unpli*

Art. 7  
(Ripartizione risorse)

1. La Regione, nei limiti delle specifiche risorse attribuite annualmente con legge di bilancio, incentiva l'attività delle associazioni pro loco iscritte all'albo e dei comitati Unpli,

sia regionale che provinciali, con contributi assegnati secondo i criteri definiti agli articoli 10 e seguenti per i programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento.

2. Una quota non inferiore al venti per cento delle risorse annualmente assegnate è riservata per le attività istituzionali al comitato regionale e ai comitati provinciali dell'Unpli con l'obbligo di istituzione degli uffici di coordinamento regionale e provinciali; tale assegnazione è ripartita per il cinque per cento al comitato regionale e per il tre per cento ciascuno ai comitati provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

#### Art. 8

##### (Assegnazione contributi Unpli)

1. Il comitato regionale e i comitati provinciali Unpli, entro il 15 ottobre dell'anno precedente alla annualità di riferimento, presentano istanza di contributo alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo
2. All'istanza di contributo è allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità:
  - a) bilancio preventivo per l'anno di riferimento;
  - b) ultimo bilancio consuntivo debitamente approvato dagli organi statutari e revisori;
  - c) relazione delle iniziative svolte e su quelle programmate per l'anno di riferimento finalizzate alla valorizzazione del ruolo delle associazioni pro loco, al miglioramento delle loro capacità operative e organizzative, al coordinamento con le iniziative e il programma regionale, all'assistenza tecnica e amministrativa fornite agli associati;
  - d) documentazione atta a comprovare l'attività svolta (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.).
3. I contributi sono assegnati secondo la percentuale definita all'articolo 7, comma 2, e liquidati previa esibizione di:
  - a) bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento debitamente approvato dagli organi statutari;
  - b) relazione delle iniziative svolte relativamente alle attività di cui alla lettera c) del comma 2;
  - c) documentazione atta a comprovare l'attività svolta (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.).

#### Art. 9

##### (Assegnazione contributi pro-loco iscritte all'albo)

1. L'istanza di contributo è presentata entro il 15 ottobre dell'anno precedente alla annualità di riferimento alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo.
2. All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
  - a) bilancio preventivo per l'anno di riferimento approvato dall'assemblea dei soci;
  - b) ultimo bilancio consuntivo debitamente approvato dagli organi statutari;
  - c) programma e relazione esplicativa, per l'anno di riferimento, che dia atto compiutamente delle attività e delle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 5;
  - d) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante pro-tempore dell'associazione, in corso di validità.
3. All'istanza può essere allegata, inoltre, ai fini dell'attribuzione di ulteriore punteggio la seguente documentazione:
  - a) accordo formale con associazioni pro loco iscritte all'albo regionale;
  - b) accordo formale con organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo;
  - c) accordo formale con il comune in cui ha sede la pro loco;
  - d) materiale promozionale turistico in forma cartacea che contempli al minimo: breve storia del luogo, itinerari, principali siti paesaggistici e monumentali, eventi, ospitalità, numeri utili e altre eventuali informazioni;

- e) copia contratto di locazione o comodato d'uso debitamente registrato o altro atto amministrativo che attesti la disponibilità esclusiva della sede per l'anno di riferimento;
- f) attestazione da parte del competente ufficio comunale in ordine all'orario di apertura della sede;
- g) autocertificazione in merito alla presenza all'interno della pro loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento e in ordine alla dotazione di postazione informatica con collegamento internet.

Art. 10  
(Valutazione)

1. La valutazione dei programmi di attività delle associazioni pro loco iscritte all'albo regionale è effettuata da una commissione interna alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo applicando i seguenti criteri, con l'attribuzione dei relativi punteggi:
  - a) manifestazioni o iniziative per la promozione dell'offerta storica, artistica, naturalistica o di produzioni o tradizioni tipiche locali, ad elevata valenza turistica, anche in relazione alla programmazione del PTL di riferimento (punti da 0 a 20);
  - b) iniziative e attività sovracomunali promosse attraverso accordi formali tra più pro loco iscritte all'albo regionale (punti 5);
  - c) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con le organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo (punti 5);
  - d) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con il comune sede della pro loco (punti 5);
  - e) realizzazione di materiale promozionale turistico del proprio territorio che contenga al minimo le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 2, lett. d) (punti da 0 a 10);
  - f) disponibilità della sede autonoma della pro loco adibita esclusivamente ai fini statuari (punti 10);
  - g) ufficio informazioni (i punteggi sono cumulabili):
    - 1) apertura nei giorni feriali, almeno 3 su 5 (punti 2);
    - 2) apertura di sabato (punti 2);
    - 3) apertura di domenica (punti 2);
    - 4) dotazione di postazione informatica con collegamento internet (punti 4);
  - h) ampiezza demografica del Comune sede della pro loco con valorizzazione delle realtà territoriali di minori dimensioni:
 

1) per comuni fino a 1.000 abitanti	(punti 12);
2) per comuni da 1.001 fino a 3.000 abitanti	(punti 10);
3) per comuni da 3.001 fino a 6.000 abitanti	(punti 8);
4) per comuni da 6.001 fino a 15.000 abitanti	(punti 6);
5) per comuni da 15.001 fino a 40.000 abitanti	(punti 4);
6) per comuni da 40.001 fino a 100.000 abitanti	(punti 2);
7) per comuni oltre 100.000 abitanti	(punti 1);
  - i) presenza all'interno della pro loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento (punti 5);
  - j) rapporto fra spese sostenute per manifestazioni e spese totali entrambe desunte dall'ultimo bilancio consuntivo approvato:
 

1) fino a 0,10:	punti 1;
2) fino a 0,20:	punti 2;
3) fino a 0,30:	punti 3;
4) fino a 0,40:	punti 5;
5) fino a 0,50:	punti 7;
6) fino a 0,60:	punti 10;
7) fino a 0,70:	punti 12;
8) fino a 0,80:	punti 14;
9) fino a 0,90:	punti 16;



10) fino a 1: punti 18.

k) Al punteggio risultante in applicazione del rapporto di cui alla lettera j) è applicato il seguente correttivo relativo al totale delle spese per manifestazioni:

- |             |        |             |
|-------------|--------|-------------|
| 1) per 0,25 | fino a | € 2.000,00, |
| 2) per 0,50 | fino a | € 4.000,00, |
| 3) per 0,75 | fino a | € 8.000,00, |
| 4) per 1,00 | oltre  | € 8.000,00. |

Il risultato finale è arrotondato, per eccesso, alla cifra intera.

2. I contributi, in funzione dei fondi disponibili sull'apposito capitolo di bilancio, sono assegnati in modo direttamente proporzionale al punteggio attribuito ad ogni associazione pro loco, in esito alla valutazione.
3. Gli elenchi dei beneficiari, suddivisi su base provinciale, sono pubblicati sul BURC, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e sul portale regionale.

#### Art. 11 (Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla esibizione della seguente documentazione:
  - a) bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento debitamente approvato dai revisori dei conti e dall'assemblea dei soci;
  - b) relazione e documentazione atta a comprovare l'attività svolta (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.).
2. La liquidazione del contributo non è disposta se l'associazione pro loco non ha ottemperato a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 5.
3. Eventuali economie per contributi non riscossi sono assegnati ai comitati Unpli, sia regionale che provinciali, secondo le ripartizioni percentuali di cui all'articolo 7, comma 2.

#### Art. 12 (Norme transitorie)

1. Sono iscritte d'ufficio all'albo regionale, le associazioni individuate con decreto dirigenziale 17 giugno 2014, n. 3 – Direzione generale per la programmazione economica e il turismo – UOD Sviluppo e promozione turismo, pubblicato sul BURC del 23 giugno 2014, n. 41.
2. Non sono iscritte all'albo regionale le associazioni pro loco le associazioni che risultano cancellate a partire dal 18 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le richieste di iscrizione presentate dal 18 giugno 2014 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base dei previgenti criteri di ammissibilità.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui agli articoli 8 e 9 è posticipato al 15 febbraio 2015.

### *Capo III* *Attuazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2014*

#### Art. 13 (Poli turistici locali)

1. Il presente capo, in conformità con quanto disposto dalla legge regionale n. 18 del 2014, disciplina le modalità di costituzione e la forma associativa dei poli turistici locali per la parte non specificata dagli articoli 8 e seguenti della legge medesima. Gli stessi possono essere indicati con l'acronimo PTL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.

Art. 14  
(Modalità di costituzione dei Poli Turistici Locali)

1. Concorrono alla costituzione del PTL:
  - a) comuni o unioni di comuni ricompresi all'interno dell'ambito turistico territoriale omogeneo interessato;
  - b) camere di commercio industria artigianato e agricoltura competenti per territorio;
  - c) altri enti e soggetti pubblici rilevanti per la filiera di riferimento e operanti nell'ambito territoriale interessato;
  - d) le imprese del settore turistico, le associazioni o i consorzi di soggetti privati, o i consorzi di soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico e culturale, ivi compresi i distretti turistici istituiti con decreti del Ministero dei beni culturali e del turismo ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, che hanno sede o esercitano le proprie attività nell'ambito territoriale interessato.
2. Per realizzare il pieno conseguimento delle finalità contenute nella legge regionale n. 18 del 2014 è garantita nelle forme e nei modi previsti dalla legge la massima partecipazione al PTL dei soggetti pubblici che concorrono alla sua costituzione.
3. Per i soggetti pubblici è necessario che la volontà di adesione al polo sia espressa attraverso un provvedimento deliberativo, mentre i soggetti privati manifestano la propria volontà di adesione per il tramite dei propri organi di vertice.
4. L'adesione al PTL ha carattere di esclusività per i comuni, singoli o associati.
5. Ambito operativo dei PTL è il territorio amministrato dai comuni aderenti.

Art. 15  
(Forma associativa dei PTL)

1. Lo statuto del PTL è stipulato tra i soggetti che lo costituiscono in forma di atto pubblico e contiene le seguenti previsioni:
  - a) la forma associativa individuata;
  - b) il periodo di validità, compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove anni;
  - c) ruoli, funzioni e responsabilità attribuiti ai soggetti partecipanti.
2. Lo statuto assicura la possibilità di adesione al polo, anche successivamente alla stipula, da parte di altri soggetti aventi titolo.
3. I componenti degli organi di gestione e amministrativi dei PTL non sono retribuiti.
4. Le attività dei PTL sono svolte da personale temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti o aderenti, in base alle modalità stabilite in materia dalle vigenti normative.

Art. 16  
(Vigilanza e controllo)

1. L'agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania offre il supporto alla Regione per quanto concerne la vigilanza e il monitoraggio del programma di attività dei singoli PTL ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 18 del 2014.
2. A tal fine i PTL forniscono tutti i dati relativi alle iniziative e agli interventi inseriti nel programma annuale dei servizi e delle attività.

Art. 17  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.





Regione Campania  
**Scheda Analisi Tecnico Normativa**

## Scheda tipo Analisi Tecnico Normativa

1	Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.	<b>La previsione regolamentare assolve ai principi di trasparenza e imparzialità rinvenuti nelle norme nazionali e comunitarie.</b>
2	Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.	<b>N. A.</b>
3	Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.	<b>SI</b> <b>Il regolamento è coerente con le disposizioni di cui agli artt. 117 e 118 Cost. Si tratta, infatti di un provvedimento attuativo di una legge regionale emanata nella materia del turismo ove è riconosciuta la competenza residuale della Regione.</b>
4	Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.	<b>N. A.</b>
5	Analisi del quadro normativo nazionale.	<b>SI</b> <b>Il regolamento risulta in linea con le disposizioni nazionali e regionali dettati in materia.</b>
6	Verifica compatibilità con lo Statuto regionale.	<b>SI</b> <b>Il regolamento risulta in linea con le disposizioni statutarie.</b>
7	Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti regionali vigenti.	<b>SI</b> <b>La L. R. 18/2014, di cui il presente regolamento è attuazione per la parte relativa ai Poli Turistici Locali, ridefinisce l'intera organizzazione del sistema turistico della Campania.</b> <b>Ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. R. 18/2014, a decorrere dalla data di istituzione dell'Albo regionale delle pro loco, previsto dall'art. 24, sono abrogate le seguenti leggi regionali:</b> <b>L.R. 9 novembre 1974, n. 61 (Istituzione Albo regionale delle Associazioni Pro Loco);</b> <b>L.R. 15 febbraio 2005, n. 7 (Modifica alla L.R. 9 novembre 1974, n. 61)</b>

8	Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.	<b>N.A.</b>
9	Verifica rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative.	<b>Si</b> <b>Vedi anche punto 3</b>
10	Verifica riparto di competenze tra gli organi di vertice politico e dirigenza ai sensi del D.lgs.165/2001.	<b>SI</b> <b>Il regolamento individua in maniera coerente al D.lgs 165/2001 i compiti che vanno assolti dagli organi amministrativi.</b>
11	<p>a) Verifica regime amministrativo per l'esercizio di un'attività economica ( segnalazione certificata inizio attività (Scia), comunicazione e autorizzazione);</p> <p>b) Nel caso siano presenti regimi autorizzatori valutare se giustificati da motivi di interesse pubblico e se conformi ai principi di non discriminazione e proporzionalità. ("c.d. Divieto di goldplating" previsto dall'articolo 14 comma 24-bis della legge n.246/2005 come modificata dalla legge n.183/2011)</p>	<p><b>Attraverso il riconoscimento dei Poli Turistici Locali e, successivamente, con l'approvazione del relativo programma annuale dei servizi e delle attività, di cui al presente regolamento, la Regione dispone di uno strumento organico per la promozione del territorio, per il miglioramento dell'accoglienza, dell'accesso e della ricettività, e, in generale, per la valorizzazione degli aspetti di attrattività delle destinazioni turistiche. La natura mista (pubblica e privata dei PTL) consente di realizzare un confronto permanente fra tutti i soggetti operanti a livello locale nel settore turistico.</b></p> <p><b>In tal modo si intende perseguire l'interesse pubblico alla promozione del territorio nell'ottica della massima competitività.</b></p> <p><b>Attraverso le Pro Loco la Regione tende a promuovere e valorizzare realtà turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, folcloristiche, sociali ed enogastronomiche presenti sul territorio. L'iscrizione nell'albo regionale consente di monitorare le attività sul territorio e di garantire il pieno conseguimento delle finalità della norma a tutela dell'interesse pubblico di favorire la fruizione del patrimonio culturale e turistico, attraverso la promozione delle eccellenze presenti sul territorio.</b></p>
12	Verifica inserimento di eventuali misure di semplificazione procedimentale.	<b>Sono confermate d'ufficio le iscrizioni all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco già individuate con D. D. n. 3 del 17/06/2014- Direzione generale Programmazione economica e turismo – UOD Sviluppo e promozione turismo, pubblicato sul BURC n. 41del del 23/06/2014</b>

13	Previsione di comitati, commissioni, osservatori; verifica di duplicazioni di funzioni ed eventuale soppressione o riduzione di quelli esistenti.	<b>Il regolamento prevede la commissione interna alla Direzione generale Programmazione economica e turismo per la valutazione dei programmi della Associazioni Pro Loco iscritte all'Albo regionale (art.10).</b> <b>Tale procedura consente di semplificare e uniformare il procedimento e non comporta alcun onere di spesa.</b>
14	Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.	<b>N.A.,</b>
15	Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.	<b>N.A.</b>
16	Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.	<b>Vedi punto n. 7</b>
17	Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.	<b>N.A.</b>
18	Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.	<b>Il regolamento non individua termini in quanto la costituzione dei poli deve intervenire in linea con la tempistica già prevista dalla L.R. 18/2014. Pur non prevedendo alcun rinvio a successivi atti contiene una norma transitoria che ben delinea l'attuazione anche con riferimento alla fase di prima applicazione</b>
19	Verifica dell'esistenza di disegni o proposte di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo stato dell'iter presso le commissioni.	<b>SI</b> <b>Non risulta alcuna proposta consiliare relativa alla materia trattata dal regolamento in esame</b>
20	Verifica previsione copertura di spesa.	<b>I contributi sono assegnati dalla Regione nei limiti delle specifiche risorse attribuite annualmente con legge di bilancio.</b> <b>Nel regolamento viene espressamente fatto richiamo ai documenti contabili atti a garantire la relativa copertura finanziaria.</b>



## RELAZIONE DESCRITTIVA

### REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 10, 24 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014 N. 18 "ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA".

La legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 "Organizzazione del sistema turistico in Campania" all'articolo 29 rinvia ad apposito regolamento la disciplina di dettaglio in materia di poli turistici locali, gestione dell'albo regionale delle associazioni pro-loco e modalità di erogazione dei contributi alle associazioni medesime.

Il presente regolamento, pertanto, dà esecuzione a quanto previsto dalla suddetta disposizione normativa.

In particolare, il regolamento disciplina le modalità di gestione e iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro-loco, individuando, tra l'altro, anche le finalità statutarie obbligatorie, le attività di competenza, nonché il numero massimo di associazioni che possono essere iscritte, in funzione della dimensione demografica del comune in cui ha sede la pro-loco richiedente.

Analogamente sono state individuate le cause della possibile cancellazione dall'albo e sono stati individuati i termini per la conclusione dei suddetti procedimenti.

Il regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge sul procedimento amministrativo, individua, altresì, criteri e modalità per l'erogazione dei contributi volti ad incentivare l'attività delle associazioni pro-loco e delle Unpli regionale e provinciali.

In materia di istituzione di poli turistici locali, il regolamento individua i soggetti che concorrono alla costituzione degli stessi, garantendo la massima partecipazione dei soggetti che operano all'interno dell'ambito turistico territoriale omogeneo interessato. Per quanto concerne i soggetti pubblici, concorrono alla costituzione del PTL i comuni o unioni di comuni e le camere di commercio industria artigianato e agricoltura competenti per territorio, nonché gli altri enti e soggetti pubblici rilevanti per la filiera di riferimento e operanti nell'ambito territoriale interessato.

Per quanto riguarda i soggetti privati concorrono all'istituzione le imprese del settore turistico, le associazioni o i consorzi di soggetti privati, o i consorzi di soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico e culturale, ivi compresi i distretti turistici istituiti con decreti del Ministero dei beni culturali e del turismo ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, che hanno sede o esercitano le proprie attività nell'ambito territoriale interessato.

Sono state garantite forme di democraticità, assicurando l'adesione, anche successiva alla costituzione del polo turistico locale, da parte dei soggetti che possono costituire il polo medesimo. E' stata, inoltre, dettata la regola della gratuità delle cariche di componente degli organi di gestione e amministrativi dei PTL.

La Regione, per svolgere le attività di vigilanza e monitoraggio, si avvale del supporto dell'agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali, la quale acquisisce dai poli turistici i dati relativi alle iniziative e agli interventi inseriti nel programma annuale delle attività.

Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti:

- Il Capo I è dedicato all'attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 "Organizzazione del Sistema Turistico in Campania", individuando nel rispetto della normativa in oggetto le regole per la gestione albo regionale delle pro loco. All'interno di questo capo:
  - o l'art. 2 fissa il termine per l'aggiornamento annuale al 31 maggio di ogni anno. Si tratta di un provvedimento ricognitivo che individua l'elenco delle associazioni regolarmente iscritte fino a quella data, espungendo quelle che risultano cancellate;
  - o l'art. 3 detta le regole e i requisiti per l'iscrizione all'albo regionale delle pro-loco e la dimensione demografica dei Comuni ai fini della iscrizione di più pro-loco;
  - o l'art. 4 individua il termine di conclusione del procedimento di iscrizione;
  - o l'art. 5 descrive gli scopi promozionali di competenza delle associazioni pro-loco e la tempistica per la presentazione della documentazione atta a comprovare le attività svolte;
  - o l'art. 6 disciplina la cancellazione dall'albo.
- Il Capo II dà attuazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 18 del 2014 e disciplina in particolare le modalità di erogazione dei contributi in favore delle associazioni pro loco

iscritte all'albo e dell'Unpli per il sostegno alle attività promozionali. All'interno di questo capo:

- l'art. 7 disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie;
  - l'art. 8 individua le modalità di assegnazione dei contributi alle Unpli;
  - gli art. 9 e 10 individuano le modalità, i termini e i criteri di valutazione delle istanze per l'assegnazione contributi pro-loco iscritte all'albo;
  - l'art. 11 determina le modalità di erogazione del contributo;
  - l'art. 12 reca disposizioni transitorie, al fine di salvaguardare le iscrizioni all'albo regionale effettuate in vigore della previgente disciplina legislativa.
- Il Capo III dà attuazione articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2014, in materia di poli turistici locali. All'interno di questo capo:
- l'art. 14 individua i soggetti che concorrono alla costituzione dei PTL, fissa le regole per la manifestazione della volontà, stabilisce l'esclusività di adesione e individua inoltre, l'ambito operativo dei PTL;
  - l'art. 15 descrive la forma associativa dei PTL;
  - l'art. 16 detta regole in materia di vigilanza e controllo.



Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

T. C. C. C.  
10/7/14  
P.A.

Napoli, 08 Luglio 2014

Prot. n. 441 /VI Comm.

Al Presidente Consiglio Regionale  
Al Presidente Giunta Regionale  
All'Assessore Reg.le Attività Sociali B. D'Angelo  
Al Presidente della II Commissione Permanente  
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari  
Al Capo Dipartimento della Segreteria Legislativa  
Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale  
Al Direttore Generale Presidenza e Studi Legislativi e Legali

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0013479/A

Del: 10/07/2014 09.12.18  
Da: CR A SERASS

**LORO SEDI**

OGGETTO: **TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN. 111 - 201. - AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI: CORTESI, PETRONE, D'AMELIO, ZECCHINO, BALDI, LONGO. "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N.381". ESAME.**

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERITO**

La VI Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 08 Luglio 2014, ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula ed ha votato ed approvato all'unanimità dei presenti il testo unificato in oggetto, che si allega alla presente.

Relatori in Aula sono stati designati le Consigliere Antonia Ruggiero (PDL - Maggioranza) e Angela Cortese (PD - Minoranza), ai sensi del comma 7 dell'art.40 del Regolamento Interno .

**VISTO**  
LA DIRIGENTE U.D.A.L.  
(Dott.ssa Rosa Maria A. Franzese)

LA PRESIDENTE  
ANTONIA RUGGIERO

290714  
04/08/14  
A.M.



*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

## TESTO UNIFICATO

REG. GEN. NN. 111-201

AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI  
CORTESE, PETRONE, D'AMELIO, ZECCHINO, BALDI E LONGO

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN  
CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381

APPROVATO ALL'UNANIMITA' NELLA SEDUTA DELL'8 LUGLIO 2014

## RELATORI

ANTONIA RUGGIERO (FI-PDL)-MAGGIORANZA  
ANGELA CORTESE (PD)-MINORANZA



*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### TESTO UNIFICATO

REG. GEN. NN. 111-201

AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

CORTESE, PETRONE, D'AMELIO, ZECCHINO, BALDI E LONGO

## PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381

Il Testo Unificato segue il modello della sperimentata legislazione regionale in materia di attuazione della L.381/91 e si raccorda con la L.n.328/00 e la L.R. n.11/07. Si divide in sette Titoli: "Finalità e Principi", "Albo regionale delle cooperative sociali", "La Cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona", "Affidamento dei servizi", "Commissione regionale della cooperazione sociale", "Interventi a sostegno della cooperazione sociale", "Disposizioni finali" per complessivi 17 articoli orientati alla valorizzazione, qualificazione e partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi, quale tipologia di imprenditorialità attenta agli utenti attraverso servizi efficaci che coprono spazi di emergenza sociale e occupazionale.

L'art.1 incentiva lo sviluppo ed il sostegno delle cooperative sociali o loro consorzi in attuazione dell'art.16 della L.R.11/07;

L'art.2 definisce le cooperative sociali ed i consorzi di cooperative quali imprese che curano la gestione di servizi sociali ed attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

L'art.3 tratta la definizione delle persone svantaggiate e deboli che costituiscono almeno il 30% dei lavoratori delle cooperative;

L'art.4 istituisce presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative sociali articolato in quattro sezioni e disciplina con regolamento il procedimento di iscrizione, di cancellazione, le modalità di verifica e controllo dei requisiti dei soggetti iscritti;

L'art.5 prevede le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona con misure finalizzate allo sviluppo delle attività imprenditoriali;

Nell'art.6 la Giunta regionale supporta gli enti locali ed altri enti pubblici nella fase dell'affidamento dei servizi sociali e nella definizione dei criteri di valutazione e delle procedure per la scelta del contraente con proprio Regolamento e predispone schemi-tipo di convenzioni che riguardano la gestione dei servizi alla persona e la fornitura di beni e servizi;

L'art.7 definisce i criteri di valutazione delle procedure nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi o per la fornitura di beni;

L'art.8 istituisce l'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale che cura la pubblicazione dei prezzi e delle tariffe praticate, quale riferimento per le pubbliche amministrazioni;

Nell'art.9 la Giunta regionale organizza un sistema di monitoraggio e di valutazione delle attività, delle prestazioni e dei servizi delle cooperative sociali nel territorio regionale;

L'art.10 istituisce la Commissione Regionale della Cooperazione sociale;

L'art.11 disciplina il funzionamento della Commissione regionale della cooperazione sociale;



*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

L'art. 12 delinea i compiti della Commissione regionale della cooperazione, quale organo consultivo della Giunta regionale che esprime pareri sui documenti di programmazione, sulle linee di intervento e sul riparto dei contributi di cui agli artt.13, 14, 15, nei settori di intervento delle cooperative sociali;

L'art.13 riguarda la concessione alle cooperative sociali o ai loro consorzi di contributi per la promozione del settore;

Nell'art.14 la Regione favorisce lo sviluppo delle cooperative sociali e verifica le compatibilità finanziarie per ridurre l'imposta sulle attività produttive e gli altri tributi regionali;

L'art.15 riguarda la norma finanziaria;

L'art.16 stabilisce di sottoporre le azioni di sostegno finanziario diretto e indiretto alla valutazione delle compatibilità finanziarie attraverso una relazione annuale al C.R. sullo stato di attuazione della legge;

L'art.17 si riferisce all'entrata in vigore della legge.

*RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA*

La Regione, per il raggiungimento delle finalità della presente legge si avvale delle risorse europee disponibili nell'ambito della programmazione 2014-2020, delle eventuali risorse nazionali, nonché delle risorse regionali finalizzate alle politiche sociali, così come finanziate dall'articolo 5 della L.R. n. 1/2012 modificato dall'articolo 1, comma 49) della L.R. n. 5/2013, nell'ambito della *Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)*, *Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali)* ai sensi della L.R. 16 gennaio 2014, n.3 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016).

Nella fase di prima attuazione è previsto un fabbisogno finanziario quantificato in euro 1.000.000,00, alla cui copertura si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse regionali nell'ambito delle dotazioni assegnate alla Missione 12 - Programma 07, riprogrammate con l'istituzione di appositi capitoli di spesa corrente e di investimento per favorire gli interventi di cui all'articolo 13, mentre per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Le azioni di sostegno finanziario, diretto e indiretto, sono sottoposte alla valutazione delle compatibilità finanziarie attraverso una relazione annuale al C.R. sullo stato di attuazione della legge.





*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

**TITOLO I**  
**FINALITA' E PRINCIPI**

**Art. 1**  
**Finalità e principi**


1. La presente legge promuove e valorizza lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative sociali in Campania o loro consorzi, in attuazione dell'articolo 16 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).
2. La Regione, con riferimento alla L. 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), alla L. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e alle normative comunitarie nazionali e regionali in materia e nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà:
  - a) riconosce la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita nel territorio regionale;
  - b) promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa e della responsabilità sociale;
  - c) rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi;
  - d) istituisce e disciplina l'Albo regionale delle cooperative sociali;
  - e) valorizza le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, di democrazia interna partecipata e di assenza di fini di speculazione nell'attività svolta;
  - f) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con le attività delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di altri soggetti deboli;
  - g) individua i criteri e le modalità di affidamento dei servizi alla persona o ai loro consorzi.
3. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della programmazione economica regionale, favorisce e sostiene la promozione, lo sviluppo ed il consolidamento del sistema cooperativo e delle sue imprese.
4. La Regione, in attuazione dell'articolo 16 della L.R. n.11/2007, riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato dei servizi alla persona, nella gestione e nell'offerta dei servizi e nella verifica dei risultati delle prestazioni realizzate.
5. La Regione favorisce la partecipazione della cooperazione sociale all'esercizio della funzione sociale pubblica, promuove il raccordo e la collaborazione tra i servizi pubblici e la cooperazione sociale anche mediante la promozione di azioni per favorire le capacità progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona e fornisce agli Enti locali, ai soggetti pubblici ed alla società civile i modelli per disciplinare i rapporti di sussidiarietà.



*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

6. Le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali possono erogare servizi alla persona, previo conseguimento delle autorizzazioni e dell'accreditamento, previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia sociale, socio-sanitaria e sanitaria.

7. La Regione, nel perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione delle attività di cui al comma 6 e nell'ambito della regolamentazione di cui al comma 4 dell'articolo 6, individua le scelte strategiche di integrazione col territorio attraverso il raccordo con i coordinamenti socio-sanitari delle Aziende sanitarie locali e dei Distretti sanitari.







*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

**Art. 2**  
**Definizione**

1. Le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali sono imprese senza scopo di lucro per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione dei servizi sociali, dei servizi socio-sanitari, dei servizi sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- c) l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

2. Alle cooperative sociali o ai loro consorzi si applica la normativa relativa al settore ove le cooperative operano. La denominazione "sociale" delle cooperative, comunque formata, contiene l'indicazione di "cooperativa sociale". Sono considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale le cooperative sociali o i consorzi i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente:

- a) lo svolgimento di attività di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della ricerca, della tutela naturalistica, dell'ambiente, della cultura, dell'arte e dello sport;
- b) la destinazione totale degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
- c) l'obbligo di predisposizione del bilancio e del rendiconto annuale;
- d) la devoluzione delle somme e dei beni che residuano, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale e a fini di utilità pubblica;
- e) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di cedere beni o servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, agli associati, ai partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte;
- f) il divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria, di fondatori, di soci, di amministratori, di dipendenti o di soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione, o che sono legati all'organizzazione da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, e di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'organizzazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, ai parenti o affini fino al quarto grado;
- g) il divieto di corrispondere compensi per la collaborazione di terzi, non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, per un valore complessivamente eccedente il 10 per cento dei proventi di ciascun esercizio annuale;
- h) l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo previsto dal comma 2 dell'art. 2532 del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, degli associati e dei partecipanti, e i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, degli associati e dei partecipanti; la stessa disposizione è applicata alle fondazioni e agli enti di ispirazione religiosa;
- i) la presenza di soci fruitori, solo se il numero complessivo non è superiore alla metà del numero di soci, e la cui utilizzazione è complementare e non sostitutiva dei parametri di impiego di operatori professionali, come previsto dalle normative in materia.

3. Le cooperative sociali perseguono le finalità previste dall'articolo 1 attraverso:





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

- a) la gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della L. n. 381/1991, disciplinati anche dai regolamenti, dai piani e dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali di cui alla L.R. n.11/2007;
  - b) la gestione delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2.
4. La modifica di una o più clausole statutarie previste nel presente articolo è considerata causa di scioglimento.
5. La violazione di una o più clausole statutarie determina la decadenza dai benefici della presente legge.






*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

**Art. 3**  
**Persone svantaggiate**

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), sono considerate persone svantaggiate i soggetti di cui all'articolo 4 della L. n. 381/1991 ed i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificati dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
2. Sono considerate, inoltre, persone svantaggiate quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, nonché i soggetti in situazione di fragilità sociale di cui all'articolo 22 della L. n. 328/2000. Le persone svantaggiate di cui ai commi 1 e 2 devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare dalla documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Per favorire la continuità lavorativa dei cittadini ove è venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta dalla L. n. 381/1991, la Regione interviene per un massimo di due anni con un contributo corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali versati per le persone svantaggiate, da erogarsi alle cooperative sociali che li assumono con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.





*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

## TITOLO II ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

### Art. 4

#### Albo regionale delle cooperative sociali

1. E' istituito presso la Giunta regionale, l'Albo regionale delle cooperative sociali.
2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:
  - a) sezione A: sono iscritte le cooperative sociali previste dall'articolo 2, comma 3, lettera a);
  - b) sezione B: sono iscritte le cooperative sociali previste dall'articolo 2, comma 3, lettera b);
  - c) sezione C: sono iscritti i consorzi previsti dall'articolo 8 della L. n. 381/1991;
  - d) sezione D: sono iscritti gli organismi aventi sede negli Stati membri dell'Unione Europea per le finalità previste dall'articolo 6, comma 7 della presente legge.
3. Le cooperative possono ottenere l'iscrizione ad entrambe le sezioni previste dal comma 2, lettere a) e b) alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.
4. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione per l'affidamento dei servizi, come previsto dall'articolo 6:
  - a) per accedere ai benefici;
  - b) per la stipula di convenzioni-quadro su base territoriale finalizzate all'inserimento lavorativo;
  - c) per effettuare l'integrazione lavorativa prevista dall'articolo 18, comma 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
  - d) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione a carico degli enti locali in collaborazione con le cooperative, come previsto dall'articolo 114 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
  - e) per l'applicazione di benefici e forme di collaborazione previsti dalla legislazione in materia di cooperazione sociale.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina con regolamento il procedimento di iscrizione e cancellazione dall'Albo regionale e le modalità di verifica e controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti iscritti.
6. L'Albo regionale è aggiornato al 31 dicembre di ogni biennio, a partire dall'annualità della data di entrata in vigore della presente legge.





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

**TI TOLO III**  
**LA COOPERAZIONE SOCIALE NEL SISTEMA INTEGRATO**  
**DEI SERVIZI ALLA PERSONA**

**Art. 5**

**Raccordo tra programmazione regionale, cooperazione sociale in materia di formazione e politiche attive del lavoro**

1. La Regione, nell'ambito dei piani di interventi di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, individua gli strumenti che definiscono le modalità di partecipazione delle cooperative sociali e dei loro consorzi al perseguimento delle finalità di sviluppo della Regione.
2. Nell'ambito dei piani di programmazione, regolamentari ed attuativi in materia di formazione, i competenti organi regionali prevedono strumenti che favoriscono:
  - a) la realizzazione di un raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali per la formazione di base e l'aggiornamento degli operatori, anche attraverso la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali, individuati dalla normativa statale nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
  - b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto per le attività realizzate con i finanziamenti comunitari;
  - c) le iniziative autonome delle cooperative sociali per la qualificazione professionale del personale, e per la qualificazione manageriale degli amministratori con adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare per le attività formative svolte in forma consorziata.
3. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro, finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale per coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale.
4. All'interno della programmazione regionale di politica attiva per il lavoro sono previsti gli strumenti attuativi per:
  - a) elevare il livello di occupazione nel settore dei servizi alla persona;
  - b) incentivare lo sviluppo di nuove forme di occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro;
  - c) promuovere nel territorio regionale misure finalizzate allo sviluppo delle attività imprenditoriali nel campo della cooperazione sociale.
5. Nell'ambito della presente legge, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici per riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 2.





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

**TITOLO IV**  
**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI**

**Art.6**  
**Affidamento dei servizi**

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della speciale normativa comunitaria prevista per gli appalti dei servizi in materia socio-sanitaria, dei servizi sociali e nel quadro delle competenze regionali, disciplina con proprio Regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento dei servizi di cui all'articolo 2, alle cooperative sociali o ai loro consorzi.
2. Il regolamento definisce le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi-tipo di convenzione previsti dall'articolo 9, comma 2 della L. n. 381/1991, cui si uniformano i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionale.
3. Gli schemi di convenzione con gli enti pubblici riguardano:
  - a) la gestione dei servizi alla persona;
  - b) la fornitura di beni e di servizi di cui all'articolo 5 della L. n. 381/2001, e l'esecuzione dei lavori come definito dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
4. La Giunta regionale predispone i regolamenti-tipo e le procedure ad evidenza pubblica per i piani di zona ed i piani locali di programmazione e di regolamentazione delle attività di servizio alla persona, per valorizzare i rapporti di sussidiarietà tra le cooperative sociali e la pubblica amministrazione.
5. La Giunta regionale, con riferimento all'articolo 118 della Costituzione, all'articolo 5 della L. n.328/2000, all'articolo 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, approva gli atti di indirizzo per la promozione ed il sostegno per il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali.
6. La Giunta regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà e se sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, predispone gli schemi-tipo per l'affidamento gestionale dei servizi e la fornitura di beni, di cui all'articolo 2, comma 3, in concessione e attraverso accordi procedurali graduati sul criterio dell'entità di coinvolgimento della pubblica amministrazione e sul livello di strutturazione del rapporto con essa. Gli accordi procedurali disciplinano i reciproci impegni della pubblica amministrazione e delle formazioni sociali.
7. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o l'esecuzione, nel contesto di programmi di lavoro protetti, alle cooperative e alle imprese sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), o ad analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta dai soggetti di cui all'articolo 3, che in ragione della natura del loro svantaggio o della gravità del loro disagio, non possono esercitare l'attività professionale in condizioni normali.





*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

8. Per la stipula degli appalti riservati di cui al comma 1, le cooperative sociali devono essere iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 4; gli analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea devono avere requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo ovvero dare dimostrazione, con idonea documentazione, del possesso dei requisiti.





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

**Art. 7**

**Criteri di valutazione per la scelta del contraente**

1. Per la gestione dei servizi o per la fornitura di beni e di servizi di cui all'articolo 6, comma 3, lett. b) e per le modalità di affidamento di cui agli articoli 5 e 8 della L. n. 381/1991, nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione, l'offerta presentata è valutata con riferimento a elementi oggettivi diversi dall'esclusivo criterio del massimo ribasso, quale elemento prevalente di scelta del contraente.
2. Per i servizi alla persona, elementi oggettivi sono:
  - a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione dei rapporti con i cittadini, i gruppi sociali e le istituzioni;
  - b) la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa;
  - c) la previsione nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
  - d) la solidità di bilancio dell'impresa;
  - e) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
  - f) il rispetto delle norme contrattuali di settore;
  - g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
  - h) la qualificazione professionale degli operatori;
  - i) la valutazione comparata costi e qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati;
  - l) la valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi alla persona che si evince da un rapporto dettagliato e da una indagine sul grado di soddisfazione degli utenti, redatto dalla cooperativa sociale candidata.
3. Per fornitura di beni e di servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 5 della L.n. 381/1991, oltre agli elementi previsti dal comma 2, l'elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare:
  - a) gli elementi in grado di testimoniare l'organico radicamento territoriale del progetto;
  - b) il numero dei soggetti svantaggiati;
  - c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
  - d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;
  - e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
  - f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno;
  - g) la valutazione della qualità ed efficacia di servizi alla persona che si evince da un rapporto dettagliato e da una indagine sul grado di soddisfazione degli utenti e dei soggetti coinvolti, redatto dalla cooperativa sociale candidata;
  - h) il rispetto delle normative vigenti in materia.
4. La Giunta regionale approva gli schemi-tipo di cui all'articolo 6, nonché le procedure di selezione, la documentazione e gli adempimenti per l'applicazione della presente legge, con delibera pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.







*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 8  
Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale

1. Per garantire, attraverso la continuità del servizio, l'adeguato livello qualitativo delle attività e l'efficace processo di programmazione, i contratti relativi alla fornitura dei servizi previsti dalla presente legge e caratterizzati da prestazioni ricorrenti, devono essere di durata pluriennale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, indica i criteri per la determinazione dei corrispettivi e vigila sui prezzi praticati dagli Enti. A tal fine è costituito presso la competente struttura regionale l'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale, di seguito denominato Osservatorio, che cura la pubblicazione dei prezzi e delle tariffe praticate, quale riferimento per le Pubbliche amministrazioni. In ogni caso per la determinazione del costo del lavoro si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 89, comma 3, del D.L.gs. n.163/2006.
3. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate, con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

**Art. 9**

**Verifica dei contratti, monitoraggio dei servizi e prestazioni delle cooperative sociali**

1. Gli affidamenti dei servizi prevedono forme di valutazione e di verifica della qualità delle prestazioni anche con il coinvolgimento diretto degli utenti, e promuovono indagini per misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.
2. Le verifiche dei servizi oggetto di affidamento sono disposti dalla Regione o dai comuni secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti e degli standard richiesti.
3. La Giunta regionale organizza il sistema di monitoraggio e di valutazione permanente delle attività, delle prestazioni e dei servizi affidati e svolti dalle cooperative sociali nel territorio regionale.





*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

**TITOLO V**  
**COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE**

**Art. 10**  
**Commissione regionale della cooperazione sociale**

1. E' istituita la Commissione regionale della cooperazione sociale della quale fanno parte:
  - a) il Presidente della Giunta regionale, che la presiede, o suo delegato;
  - b) il Presidente della competente Commissione consiliare, o suo delegato;
  - c) due rappresentanti designati da ciascuna delle associazioni di rappresentanza della cooperazione riconosciute a livello nazionale;
  - d) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
  - e) quattro rappresentanti designati delle associazioni dei diritti degli utenti riconosciute dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), attive nel territorio regionale.
2. Alle sedute possono partecipare, su invito del presidente, i dirigenti regionali e i rappresentanti degli Enti locali e i dirigenti di aree e dei settori competenti per le materie all'esame della commissione.
3. I componenti della commissione previsti dal comma 1 possono essere sostituiti da un delegato nominato di volta in volta.
4. La segreteria della commissione è assicurata da un funzionario regionale dell'ufficio competente.






*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 11

Funzionamento della Commissione regionale della cooperazione sociale

1. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dal suo insediamento, provvede con decreto alla costituzione della Commissione prevista nell'articolo 10.
2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
3. I componenti della commissione restano in carica per l'intera durata della legislatura e possono essere riconfermati.
4. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.





*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)


Art. 12

Compiti della Commissione regionale della cooperazione sociale

1. La Commissione prevista nell'articolo 10 è l'organo consultivo della Giunta regionale ed esprime parere:

- a) sui documenti di programmazione nei settori di intervento delle cooperative sociali;
- b) sulla rispondenza delle attività delle cooperative sociali o dei loro consorzi previsti dall'articolo 1;
- c) sulle linee di intervento e il riparto dei contributi regionali di cui agli articoli 13, 14 e 15;
- d) su ogni questione in materia di cooperazione sociale come disposto dalla presente legge e ove richiesto dagli organi della regione.

2. La commissione esprime il parere entro trenta giorni dalla data di richiesta.





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

## **TITOLO VI**

### **INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE**

#### **Art. 13**

**Contributi a favore di cooperative sociali o dei loro consorzi**

1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie alle cooperative sociali o dei loro consorzi, i contributi per la promozione del settore e il sostegno di iniziative di pregio e di carattere innovativo.

2. Gli interventi di sostegno sono finalizzati:

- a) all'ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all'attività svolta e coerente con gli scopi statutari;
- b) alla introduzione di innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;
- c) allo sviluppo di processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell'attività propria della cooperativa, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali individuati dalla normativa statale, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati;
- d) alla promozione commerciale, al supporto all'esportazione e marketing;
- e) alla attivazione di processi per l'avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;
- f) alla integrazione consortile ed all'associazione tra imprese cooperative per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e di servizi in forma consortile;
- g) a svolgere iniziative di sostegno per la fase di avvio delle cooperative sociali o dei loro consorzi;
- h) al sostegno per la concessione di mutui agevolati per i programmi di investimento e di sviluppo.





*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

Art.14

Disposizioni attuative degli interventi finanziari

1. La Regione interviene per favorire lo sviluppo delle cooperative sociali, con i mezzi finanziari propri, ovvero con i fondi europei disponibili nell'ambito della programmazione 2014-2020.
2. Possono usufruire dei contributi previsti dall'articolo 13 le cooperative sociali o i loro consorzi che risultano regolarmente iscritti all'Albo regionale previsto dall'articolo 4.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale prevista nell'articolo 10 e la Commissione consiliare competente, definisce le priorità tra gli interventi di promozione di cui al presente titolo, nonché i criteri per la ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e per la loro assegnazione, ovvero le modalità e le procedure per la concessione dei contributi.
4. La Regione può stipulare convenzioni con i consorzi fidi oltre che con gli istituti di credito bancario, per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative sociali mediante gli interventi:
  - a) per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;
  - b) per agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine;
  - c) per concedere garanzie su depositi cauzionali e di fidejussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o da soggetti privati, per la partecipazione a gare d'appalto o comunque per l'affidamento di servizi.
5. Possono usufruire dei contributi previsti le cooperative sociali o i loro consorzi che risultano regolarmente iscritti all'Albo regionale previsto dall'articolo 4.





*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 15**  
**Norma finanziaria**

1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge si avvale delle risorse europee disponibili nell'ambito della programmazione 2014-2020 e delle eventuali risorse nazionali, nonché delle risorse regionali destinate alle politiche sociali, come disposto dall'articolo 5 della L.R. 27 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012), modificato dall'articolo 1, comma 49 della L.R. 6 maggio 2013, n.5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013), nell'ambito della *Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)*, *Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali)*, ai sensi della L.R. 16 gennaio 2014, n.3 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016).
2. Nella fase di prima attuazione le risorse destinate all'applicazione della presente legge si quantificano in complessivi euro 1.000.000,00, alla cui copertura si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse regionali nell'ambito delle dotazioni assegnate alla Missione 12 Programma 07, che vengono riprogrammate con l'istituzione di appositi capitoli di spesa corrente e di investimento, per favorire gli interventi di cui all'articolo 13.
3. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.







*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

**Art. 16**  
**Clausola di Valutazione**

1. La Giunta regionale relaziona ogni anno al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge, ed in particolare fornisce dati, documenti ed analisi in merito:

- a) all'Albo regionale delle cooperative sociali previsto dall'articolo 4;
- b) ai provvedimenti, ai regolamenti e agli adempimenti previsti dalla presente legge;
- c) al monitoraggio sulle attività delle cooperative sociali finanziate con fondi pubblici previsto dall'articolo 9;
- d) all'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo previsto dall'articolo 8;
- e) alle eventuali criticità emerse in fase di applicazione della presente legge.





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

Art. 17  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



IL PRESIDENTE  
- Antonia Ruggiero -



Consiglio Regionale della Campania

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN 111 – 201 “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 - N. 381

All'art. 1 comma 7 sostituire le parole “*e dei distretti sanitari*” con le seguenti “*i Distretti sanitari e i Piani sociali di zona*”.

#### RELAZIONE

L'emendamento intende estendere ai Piani sociali di zona il raccordo della Regione nell'individuazione delle scelte strategiche di integrazione con il territorio.

I CONSIGLIERI

Anna Petrone

Angela Cortese



Consiglio Regionale della Campania

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN 111 – 201 “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 - N. 381

Il comma 1 dell'art. 2 è così sostituito:

“1. Le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali sono imprese senza scopo di lucro per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione dei servizi sociali, dei servizi socio-sanitari, dei servizi sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate”

RELAZIONE

Trattasi di un emendamento tecnico che elimina una discordanza con la legge 8 novembre 1991 n. 381 che, nel disciplinare la definizione di cooperative sociali, indica le sole lettere a) e b) e non prevede una ulteriore definizione contraddistinta con la lettera c).

I CONSIGLIERI

Anna Perone

Angela Cortese

2.1



Consiglio Regionale della Campania

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN 111 – 201 “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 - N. 381

All'art. 2 comma 2 lettera i) sostituire la parola “*fruitori*” con la parola “*volontari*”.

#### RELAZIONE

L'emendamento rende coerente la presente proposta alla legge n. 381/1991 che include come condizione necessaria per le organizzazione non lucrative la espressa indicazione negli atti costitutivi della presenza di soci volontari e non di soci fruitori che, in quanto destinatari dei servizi, non partecipano alle attività della cooperativa.

I CONSIGLIERI

Anna Petrone

Angela Cortese

2.2



*Consiglio Regionale della Campania*

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN 111 – 201 “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 - N. 381

All'art. 2 comma 2 aggiungere la seguente lettera l):

“l) l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 della presente legge”.

#### RELAZIONE

L'emendamento include l'obbligo di indicare negli statuti o negli atti costitutivi uno degli elementi fondanti della definizione di cooperative sociali o loro consorzi ovvero l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la cui definizione è declinata nell'art. 3 della stessa proposta di legge.

I CONSIGLIERI

Anna Petrone

Angela Cortese

2.3



*Consiglio Regionale della Campania*

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN 111 – 201 “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 - N. 381

All'art. 2 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2 bis. Le cooperative sociali possono prevedere la presenza nella composizione sociale di soci fruitori che si avvalgono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa stessa. I soci fruitori non partecipano all'attività della cooperativa e non hanno diritto a retribuzioni. I soci fruitori hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e possono essere eletti alle cariche sociali. I soci fruitori sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci”

RELAZIONE

La figura del socio fruitore non è prevista nella legislazione nazionale ma è stata introdotta in alcuni ordinamenti regionali tra i quali la Regione Puglia che nel prevederne la fattispecie gli consente di accedere alle cariche sociali con diritto di voto nelle assemblee.

I CONSIGLIERI

Anna Petrone

Angela Cortese

2.4



*Consiglio Regionale della Campania*

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN 111 – 201 “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 - N. 381

All'Art. 7 comma 3 eliminare la lettera g)

RELAZIONE

Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi, introdurre per le cooperative di tipo B tra i “Criteri di valutazione per la scelta del contraente” il criterio basato su una indagine del grado di soddisfazione degli utenti come per le cooperative di tipo A, risulta inapplicabile e non coerente ai fini dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

I CONSIGLIERI

Anna Petrone

Angela Cortese

f. s.





Consiglio Regionale della Campania  
II Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)  
Il Presidente

D. T. 1000  
12/2/15  
A

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0001377/A**

Del 13/02/2015 08 23 56

Da CR A SERASS

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Al Presidente della Giunta Regionale  
All'Assessore regionale al Bilancio  
Al Presidente VIII Commissione Permanente  
Al Presidente III Commissione Permanente  
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari  
Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Alla Direzione Generale Presidenza Studi  
Legislativi e legali

**LORO SEDI**

Prot. N. 119 del 12 febbraio 2015

**OGGETTO:** Proposta di Legge “ Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di qualità” **REG.GEN. N. 389**  
Ad iniziativa dei consiglieri Giuseppe Maisto e Massimo Grimaldi

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente, riunitasi in data odierna, ha esaminato la Proposta di Legge in oggetto, ed all'unanimità dei presenti, ha deciso di esprimere **Parere favorevole** al testo licenziato dalla VIII Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 16 dicembre 2014.

U. D.  
A. M. L. L. A.  
12/2/2015

C.A.

Massimo Grimaldi



*Consiglio Regionale della Campania*  
**III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,  
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2012.0028360/A**

Del 19/11/2012 09 44 22

Da CR A SERASS

*Il Presidente Consiglio Regionale*  
*Il Presidente Giunta Regionale*  
Consigliere Delegato del Presidente alle  
Attività Produttive  
*Ai Presidenti II - VIII Commissione Permanente*  
*Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari*  
*Al Segretario Generale*  
*Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche*  
LORO SEDI

Prot. n. 751

Oggetto: Proposta di legge: "Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto  
solidale (gas) e per la distribuzione dei prodotti agroalimentari da filiera corta e  
di qualità" - Reg.Gen. N. 389 - Parere

La III Commissione Consiliare Permanente, riunitasi in data odierna,  
ha votato all'unanimità il provvedimento in oggetto ed ha espresso parere  
favorevole.



Il Presidente

Dott. Giovanni Baldi

Napoli 16/11/2012

AA/AC/ao

*Serv. Assistenti*  
*16/11/12*



Consiglio Regionale Della Campania  
VIII COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE  
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo

19-12-2014  
Tina Cino  
P. Pichler (6k)  
to

Prot. n. 332 /VIII Comm.

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0024082/A

Del 19/12/2014 10:02:39

Da CR A SERASS

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Presidente della II Commissione

Al Presidente della III Commissione

p.c. Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari  
Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Al Capo Gabinetto Presidente Consiglio

LORO SEDI

**Oggetto:** Proposta Di Legge: "Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità. Integrazione della legge regionale n. 20 dell'8 agosto 2014 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera) " - Reg.Gen. n. 389 – Assegnata per l'esame;

Si comunica che l'VIII Commissione consiliare permanente nella seduta del 16 dicembre 2014:

- promosso il procedimento di consultazione con le Associazioni di categoria e con le Organizzazioni interessate, previsto dall'articolo 50 del Regolamento interno;
- sentito l'Assessorato regionale all'Agricoltura, Foreste, Caccia, Pesca e Piano di Sviluppo rurale;
- esaminato il testo della proposta di legge di cui all'oggetto;

**ha deciso, all'unanimità dei presenti, di licenziare favorevolmente il testo che si allega, unitamente alla relazione di accompagnamento.**

Relatore per l'Aula è il Consigliere Carmine Mocerino, Presidente della Commissione stessa.

Napoli, 17 DIC 2014



IL PRESIDENTE  
Carmine Mocerino

12/12/14  
V. Pichler  
M.  
A. MRC  
MRC



**Consiglio Regionale Della Campania**  
**VIII COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE**  
**Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo**

**IX LEGISLATURA**

**PROPOSTA DI LEGGE**

**Ad iniziativa del Consigliere Pietro Giuseppe Maisto**

**"Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità. Integrazione della legge regionale n. 20 dell'8 agosto 2014 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera) "**

**Reg. Gen. n. 389**

**Licenziata dall'VIII Commissione permanente consiliare nella seduta del 16 dicembre 2014.**

**Relatore in Aula: Il Presidente della VIII Commissione Carmine Mocerino.**



**Consiglio Regionale Della Campania**  
**VIII COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE**  
**Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo**

**RELAZIONE**

Con questa proposta di legge si vuole dare sostegno a quei gruppi di acquisto solidale che hanno un approccio critico al consumo applicando principi di equità e di solidarietà ai propri acquisti.

In questi ultimi anni, le famiglie hanno mostrato una forte attenzione verso la Filiera corta e i prodotti biologici, infatti è in netta crescita il fenomeno dei GAS (Gruppi d'acquisto Solidali) nati in Italia a metà degli anni '90.

I GAS hanno trovato riconoscimento istituzionale con la legge 244/2/07 (legge finanziaria), che definisce le caratteristiche di un gruppo d'acquisto come soggetto associativo senza scopo di lucro, costituito al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione degli stessi, senza applicare alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti al Gruppo, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

Attraverso tale tipo di distribuzione si vuole far sì che il consumatore abbia un rapporto diretto con i produttori, singoli o organizzati, una procedura questa virtuosa che riduce il numero degli intermediari con il conseguente abbattimento del costo finale.

Numerose indagini hanno infatti testimoniato che i prezzi degli alimenti, dal produttore alla tavola, aumentano esponenzialmente: nel caso, ad esempio, degli articoli ortofrutticoli si registra una crescita media del 200% mentre con la presenza di mercati locali i cittadini possono risparmiare il 30% rispetto alla grande distribuzione.

Gli acquisti possono avvenire tramite vendita diretta, mercatini, gruppi di acquisto, cooperative di consumo o commercio elettronico. La filiera corta permette al consumatore una migliore conoscenza delle qualità intrinseche del prodotto e di chi lo produce e consente, inoltre, di salvaguardare l'ambiente. E' stato, infatti, stimato che un pasto medio percorre oltre 1900 chilometri su camion, navi o aerei prima di arrivare sulla tavola. Quindi nel momento in cui la distribuzione è ben organizzata e si raggiunge un volume minimo di prodotti, tale da rendere efficienti anche i trasporti a corto raggio, l'utilizzo di prodotti di filiera corta, originari del territorio e a 'chilometri zero', implica la considerevole riduzione di emissioni di gas nocivi e di numerosi passaggi di imballaggio e confezionamento: consente, inoltre, un uso sostenibile delle risorse.

allineandosi a quanto indicato dalla Strategia Europa 2020 e la promozione di modelli virtuosi ed eco-compatibili di agricoltura locale, soprattutto quando il modello di produzione è basato sull'agricoltura biologica.

In conclusione, possiamo dire che la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di incoraggiare l'acquisto di alimenti prodotti in ambito locale, in cui devono essere consumati, anche attraverso una informazione trasparente, puntuale ed efficace del settore, e di valorizzare le piccole e medie imprese agricole, per lo più a conduzione familiare, che operano sul territorio regionale. Il progetto va quindi incontro all'evoluzione delle preferenze dei consumatori i quali, oltre a ricercare prodotti con prezzi più contenuti, sono particolarmente attenti alle caratteristiche di qualità, nutrizionali di sicurezza di eticità e di eco-compatibilità degli alimenti.



**Consiglio Regionale Della Campania**  
**VIII COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE**  
*Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo*

**RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA**

La Proposta di Legge “Norme per il Sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di qualità” consta di 8 articoli.

L’articolo 1 indica i principi che informano la Legge.

L’articolo 2 stabilisce le finalità della Legge, che sono il sostegno ai Gruppi d’Acquisto Solidale, l’incentivazione della filiera corta e lo sviluppo della produzione di prodotti di qualità.

L’articolo 3 definisce cosa si intende con i termini: Gruppo di Acquisto Solidale, prodotti da filiera corta, prodotti a “chilometri zero”, prodotti di qualità.

L’articolo 4 indica le misure di sostegno economico ai Gruppi di Acquisto Solidale e i criteri da adottare per assegnarle: si demanda ad un successivo atto della Giunta Regionale l’ulteriore specificazione delle modalità di richiesta di contributi.

L’articolo 5 definisce l’impegno della Regione Campania nella concessione in uso gratuito ai Gruppo di Acquisto Solidale di spazi individuati tra i beni immobili degli Enti Pubblici del territorio regionale.

L’articolo 6 stabilisce le azioni che la Regione Campania deve intraprendere per la diffusione e la conoscenza dell’attività agricola, delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita e dei Gruppi di Acquisto Solidale presenti sul territorio.

L’articolo 7 stabilisce le modalità di attuazione ed efficacia della legge.

L’articolo 8 detta le disposizioni di carattere finanziario relative agli oneri derivanti dall’attuazione della legge.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l’anno finanziario corrente, la spesa complessiva di euro 30.000, 00 (trentamila).

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge stabilito in euro 30.000,00 (trentamila) si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell’ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti ), Programma 01 (Fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario corrente.

A decorrere dal successivo anno finanziario le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione.







**Consiglio Regionale Della Campania**  
**VIII COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE**  
***Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo***

**ART. 1**  
**Principi**

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile dei prodotti agroalimentari da filiera corta e dei prodotti di qualità, intesi come strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini e momento di partecipazione attiva alla transizione ai nuovi modelli di equilibrio ambientale, socialmente e naturalmente sostenibili.
2. La Regione riconosce i gruppi di acquisto solidale, di seguito denominati GAS, come protagonisti attivi per la valorizzazione e per la diffusione delle produzioni agricole locali, dei prodotti di qualità e da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione, assicurando l'informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei medesimi prodotti, nonché il controllo dei prezzi.
3. La Regione sostiene la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, la raccolta dei prodotti spontanei e della pesca a chilometri zero ed incentiva la diffusione dei prodotti di qualità, come strumenti funzionali della tutela dei consumatori e dell'ambiente.







**Consiglio Regionale Della Campania**  
**VIII COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE**  
**Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo**

**ART. 2**  
**Finalità**

1. Nel rispetto dei principi previsti dall'art.1 la Regione sostiene i GAS, incentiva la filiera corta e sviluppa la produzione dei prodotti di qualità mediante:

- a) l'incentivazione dell'impiego, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agricoli, zootecnici, della raccolta di prodotti spontanei e della pesca da filiera corta a chilometri zero e dei prodotti di qualità;
- b) la concessione di contributi economici;
- c) l'incremento della vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, dei prodotti biologici, dei prodotti provenienti dal commercio equo e solidale, nonché dalle cooperative sociali;
- d) la promozione dei prodotti previsti nel comma 3 dell'art.1 e la corretta informazione sulla provenienza dei prodotti, sui metodi di ottenimento e sui temi dell'educazione alimentare.









**Consiglio Regionale Della Campania**  
**VIII COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE**  
**Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo**

**ART. 3**  
**Definizioni**

**1. Ai fini della presente legge si intende per:**

- a) gruppi di acquisto solidale: i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti per svolgere l'attività di acquisto collettivo di beni e la distribuzione degli stessi beni, senza l'applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in attuazione degli scopi istituzionali e con l'esclusione delle attività di somministrazione e di vendita, in attuazione del comma 226, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);
- b) prodotti da filiera corta: i prodotti che prevedono le modalità di distribuzione prevalentemente dirette dal produttore al consumatore, anche mediante le attività commerciali di somministrazione;
- c) vendita di prodotti a chilometri zero: la vendita dei prodotti in un raggio pari a 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto, entro il quale avvengono le attività di trasformazione e di vendita al consumatore finale, in attuazione della lettera a), del comma 60, dell'articolo 2.4 della Direttiva comunitaria n. 2014/C 204/01 dell' 1/7/2014; sono comunque ammissibili le iniziative che prevedono le azioni di promozione e di commercializzazione nell'area della provincia metropolitana di Napoli, in attuazione della lettera c), del comma 60 dell'articolo 2.4 della direttiva comunitaria n. 2014/C 204/01 dell' 1/7/2014.
- d) prodotti di qualità: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, i prodotti a denominazione protetta ed i prodotti inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.


  

**Consiglio Regionale Della Campania**  
**VIII COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE**  
**Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo**

**ART. 4**  
**Misure di sostegno**

1. Per sviluppare e per sostenere l'attività dei GAS, la Regione contribuisce, nei limiti delle annuali risorse previste dalla legge di bilancio regionale, alle spese di funzionamento, di promozione e di organizzazione dei GAS mediante gli aiuti in regime de minimis, in attuazione della vigente normativa comunitaria, per un periodo non superiore a tre anni.
2. Per accedere al contributo economico il GAS è tenuto a rivestire la forma giuridica di associazione, senza scopo di lucro, ed a presentare la domanda secondo le modalità definite nel regolamento adottato dalla Giunta regionale entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il regolamento previsto dal comma 2, nel determinare le modalità di concessione dei contributi economici, deve contenere i seguenti criteri:
  - a) la dimostrazione dell'avvenuto scambio dei prodotti previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3;
  - b) la preferenza per i prodotti di agricoltura biologica e per quelli provenienti dal commercio equo e solidale, nonché dalle cooperative sociali;
  - c) la costituzione del GAS almeno entro il termine di 180 giorni prima della data di richiesta del contributo economico;
  - d) l'acquisto di prodotti a chilometri zero, dei prodotti di qualità e da filiera corta in misura superiore al cinquanta per cento sul totale degli acquisti;
  - e) il numero minimo di almeno quindici partecipanti al GAS;
  - f) la proporzionalità tra l'entità del contributo erogato, il numero dei partecipanti al GAS ed il volume di attività esercitata;
  - g) l'adozione di modelli di rendicontazione etico - solidali;
  - h) l'adozione di misure d'informazione sulla provenienza dei prodotti, sui metodi di ottenimento e sui temi dell'educazione alimentare;
  - i) i sistemi di controllo della qualità, affidati anche ad enti pubblici, e gli strumenti adottati per pubblicare i risultati dei controlli.
4. Per sostenere la filiera corta, i prodotti di qualità ed i prodotti a chilometro zero, la Regione incentiva l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica dei prodotti agricoli da filiera corta, dei prodotti a chilometri zero e dei prodotti di qualità, stabilendo nelle procedure di evidenza pubblica che è titolo preferenziale per l'aggiudicazione dell'appalto l'utilizzo dei suddetti prodotti in misura superiore al sessantacinque per cento.





**Consiglio Regionale Della Campania**  
**VIII COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE**  
**Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo**

5. Per incrementare la vendita diretta dei prodotti agricoli da filiera corta, dei prodotti a chilometri zero e dei prodotti di qualità, la Regione concede, nei limiti previsti dalle risorse del bilancio regionale:
  - a) alle Associazioni di produttori i contributi economici per il sostegno delle attività di vendita diretta nei mercati e nei punti di vendita diretta;
  - b) ai Comuni i contributi economici per il sostegno delle attività di vendita diretta mediante la ristrutturazione e la realizzazione di mercati e di punti di vendita diretta riservati ai produttori.
6. I Comuni destinano una quota percentuale degli spazi pubblici attrezzati per i mercati ai prodotti provenienti da agricoltura biologica, così come disciplinata dalla vigente normativa in materia.




***Consiglio Regionale Della Campania***  
***VIII COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE***  
***Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo***

**ART. 5**  
**Concessione degli spazi pubblici ai GAS**

1. La Regione stipula gli accordi con gli enti pubblici del territorio regionale, al fine di concedere in uso gratuito ai GAS gli spazi congrui, individuati tra i beni immobili degli enti pubblici, per lo svolgimento della loro attività.







**Consiglio Regionale Della Campania**  
**VIII COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE**  
**Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo**

**ART. 6**  
**Azioni di informazione**

1. La Giunta regionale promuove le azioni per la diffusione e la conoscenza dell'attività dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita e dei GAS presenti nel territorio regionale, mediante:
  - a) la promozione di campagne d'informazione e di comunicazione relative ai GAS esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti da filiera corta e dei prodotti di qualità;
  - b) la promozione d'incontri tematici sul consumo sostenibile e sui prodotti di uso comune, per stimolarne e diffonderne il consumo critico e consapevole;
  - c) la promozione di azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari distribuiti dai GAS.
2. La Giunta regionale realizza apposita sezione nel portale informatico regionale, dedicata ai mercati agricoli ed agli eventi regionali collegati alle materie disciplinate dalla presente legge.



**Consiglio Regionale Della Campania**  
**VIII COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE**  
**Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo**

**ART. 7**  
**Clausola valutativa**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo nell'attuazione della presente legge e valuta i risultati.
2. La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sulla sua efficacia. La relazione deve contenere i dati e le informazioni in ordine a:
  - a) le iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni locali agricole, zootecniche, della raccolta di prodotti spontanei e della pesca;
  - b) il numero, l'incremento e la copertura territoriale dei GAS;
  - c) la quantità delle domande presentate dai GAS ed il totale dei contributi economici erogati;
  - d) i risultati raggiunti e le eventuali criticità nella fase di attuazione della presente legge.




**Consiglio Regionale Della Campania**  
**VIII COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE**  
**Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo**


**ART. 8**

**Integrazione all'articolo 1 della Legge regionale n.20 dell'8 agosto 2014**

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale n. 20 dell' 8 agosto 2014 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera) è inserito il seguente comma:

“2 bis .I distretti agroalimentari favoriscono e promuovono i contratti di rete in agricoltura, ai sensi dei commi 4 ter e 4 quater dell'articolo 3, del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 ( Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito nella legge n. 33 del 9 aprile 2009”.

**Consiglio Regionale Della Campania**  
**VIII COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE**  
**Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo**

**ART. 9**  
**Norma finanziaria**

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario corrente, la spesa complessiva di euro 30.000, 00 (trentamila).
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge stabilito in euro 30.000,00 (trentamila) si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti ), Programma 01 (Fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente.
3. A decorrere dal successivo anno finanziario le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione.








***Consiglio Regionale Della Campania***  
***VIII COMMISSIONE PERMANENTE CONSILIARE***  
***Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo***

**ART. 10**  
**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

**IL PRESIDENTE**  
**Carminio Mocerino**





5/4/15  
Sera  
A

Consiglio Regionale della Campania

**III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,  
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.



**Al Presidente della Giunta Regionale  
Al Presidente del Consiglio Regionale  
All'Assessore Reg.le al Attività Produttive  
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari  
Al Capo Dipartimento della Segreteria  
Legislativa**

**Loro Sedi**

**Prot. n. 43 del 03/02/2015**

**Oggetto: Delibera Giunta Regionale n. 539 del 10/11/2014 - Proposta al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 19/2003, di approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Benevento, adottato con Delibera del Consiglio Generale n. 13 del 20/05/2014" - Reg. Gen. n. 1207/II - Esame.**

### **Relazione della Commissione di Merito**

La III Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 03 febbraio 2015, ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula ed ha votato ed approvato all'unanimità dei presenti il provvedimento in oggetto che si allega alla presente.

Relatore in Aula è stato designato il Presidente Baldi ai sensi del comma 7 dell'Art. 40, del Regolamento Interno.

**Napoli 03/02/2015**



**Il Presidente  
Dr. Giovanni Baldi**

AA/Fg/Gs

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0001145/A**  
Del 05/02/2015 09 38 06  
Da CR A SERDA

04/02/15  
S/A



**Giunta Regionale della Campania**

**Delibera di Giunta**

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. **1201**/11

**Dipartimento:**

**Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico**

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
539	10/11/2014	51	2	7

**Oggetto:**

Proposta al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 4, della L.R 19/2013, di approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Benevento, adottato con delibera del Consiglio Generale n. 13 del 20/05/2014.

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : 2A503F6ACD274CB7E888FDE2CA449C9035F17795

Allegato nr. 1 : D18F872218B9903333E17A9A9E573C72A7B45471

Frontespizio Allegato : 76744B8FAEB4B627DB98C9CEF8A7E19BFE68E4CC

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0021887/A**

Del 20/11/2014 10 35 11  
Da CR A SERDA



Deliberazione N. 539

Assessore

Presidente Caldoro Stefano



Dipartim. Direzione G.

51

2

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 10/11/2014

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 1207/I

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Proposta al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 4, della L.R 19/2013, di approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Benevento, adottato con delibera del Consiglio Generale n. 13 del 20/05/2014.**

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	<b>ASSENTE</b>
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	<b>ASSENTE</b>
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI	
6)	"	Gaetano	GIANCANE	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0021887/A**

Del 20/11/2014 10:35:11  
Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### **Premesso che**

- a) il Consiglio regionale ha approvato la Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, pubblicata sul BURC n. 70 del 09/12/2013, avente ad oggetto "Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale;
- b) l'art. 18, comma 1, L.R. 19/2013 prevede, in particolare che *"i consorzi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano entro 60 giorni dalla medesima data alle disposizioni della presente legge ed alla conseguente modifica dei rispettivi statuti"*;
- c) l'art.2, comma 4, della citata L.R. prevede che lo statuto e le successive modifiche, adottati dal consiglio generale, *"sono approvati dal Consiglio regionale, previa verifica da parte della Giunta regionale della conformità alla presente legge e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione"*;

#### **Rilevato che**

- a) con nota prot. 158081 del 05/03/2014, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha invitato i Consorzi ASI a trasmettere i rispettivi statuti, adeguati alla nuova normativa regionale in materia, da sottoporre preliminarmente alla Giunta regionale per la verifica di conformità, per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale;
- b) con nota prot. n. 315 del 07/03/2014, assunta al prot. Regione Campania n. 210100 del 25/03/2014, il Consorzio Asi Benevento ha trasmesso lo statuto, adottato con deliberazione del Consiglio Generale n.5 del 10/02/2014;
- c) a seguito delle verifiche effettuate, con nota prot.n.282608 del 22/04/2014, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha inviato al Consorzio Asi Benevento i rilievi e le osservazioni scaturenti dall'analisi dello statuto approvato;
- d) in riscontro alle citate osservazioni, il Consorzio ASI Benevento ha inviato la nota prot. n. 612 del 30/05/2014, con la quale ha trasmesso la delibera di Consiglio Generale n. 13 del 20/05/2014 recante ad oggetto "Verifica di conformità dello statuto alla L.R. 19/2013 – (Ri)adozione definitiva che in ossequio alle osservazioni prodotte dalla Giunta regionale della Regione Campania", adottando il testo opportunamente modificato per il prosieguo dell'iter approvativo;

#### **Verificato che**

- a) lo statuto, così come riapprovato con delibera di Consiglio Generale n. 13 del 20/05/2014, ha preso atto dei rilievi espressi dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico;
- b) sono state dettagliate le competenze, le funzioni, nonché i principi dell'organizzazione dell'ente, ai sensi L.R. 19/2013;
- c) sono stati conformemente individuati gli strumenti di pianificazione e qualificazione delle aree, nonché i piani di sviluppo previsti nella legge *de qua*

#### **Ritenuto**

pertanto, di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Benevento, come riportato nell'allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

### **DELIBERA**

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. proporre al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 4, della L.R 19/2013 l'approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Benevento, adottato con delibera del Consiglio Generale n. 13 del 20/05/2014 come riportato nell'allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di notificare il presente atto al Consorzio Asi Benevento;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale Sviluppo Economico e alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	539	del	10/11/2014	DIPART.	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				51	2	7

**OGGETTO :**

**Proposta al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 4, della L.R 19/2013, di approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Benevento, adottato con delibera del Consiglio Generale n. 13 del 20/05/2014.**


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		Presidente Caldoro Stefano		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		Dott. Iannuzzi Francesco Paolo		
IL CAPO DIPARTIMENTO		Avv. Carannante Giuseppe (vicario)		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	10/11/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 14/11/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma  
**IL DIRIGENTE**

Donata Annalisa De Simone



**CONSORZIO ASI BENEVENTO**  
**STATUTO**  
**Adeguito alla L.R 19/2013**



## **CAPO I (Elementi costitutivi)**

### **ART. 1**

#### **(Costituzione - Natura giuridica - Denominazione - Sede)**

In attuazione della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19, è costituito il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, con sigla Consorzio Asi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 4°, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il Consorzio Asi è Ente Pubblico Economico.

Il Consorzio Asi ha sede in Benevento alla località Ponte Valentino. Con deliberazione del Consiglio Generale la sede potrà essere trasferita altrove e potranno essere istituite sedi secondarie e di rappresentanza.

### **ART. 2**

#### **(Durata)**

Il Consorzio Asi ha durata fino al 01/04/2028.

La durata può essere prorogata alla scadenza secondo le modalità previste dalle norme vigenti per le modifiche statutarie.

## **CAPO II (Attività)**

### **ART. 3**

#### **(Ambito e modalità di intervento)**

L'ambito di intervento del Consorzio Asi corrisponde all'intero territorio della Provincia di Benevento.

Nell'ambito del comprensorio territoriale, come definito dal precedente comma 1°, il Consorzio Asi progetta ed adotta, con i criteri di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19, e con riferimento alle previsioni di programmazione socio/economica della Regione Campania, il Piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali.

Il Piano di assetto avrà cura di indicare sia gli impianti e le infrastrutture occorrenti per gli insediamenti produttivi sia tutto quanto necessario per realizzare un'area produttiva ecologicamente attrezzata secondo i parametri stabiliti dalle norme vigenti.

Per la definizione del Piano di assetto e delle infrastrutture occorrenti per ciascuna area, il Consorzio Asi promuove e svolge forme di confronto con le Associazioni imprenditoriali.

### **ART. 4**

#### **(Scopo ed Attività)**

Il Consorzio Asi ha lo scopo di promuovere, sulla base delle linee guida fornite dal Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato Paser, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese, ed esercita le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree in esse comprese, le espropriazioni dei suoli e le eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, nonché gli atti di assegnazione degli impianti e di servizi consortili.

Il Consorzio Asi attiva le consulenze ed i servizi reali alle imprese.

Il Consorzio Asi adotta il Programma di Sviluppo finalizzato alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale.

In particolare, il Consorzio Asi:

- a) progetta, realizza e gestisce gli spazi, gli immobili ed i servizi essenziali all'insediamento ed al lavoro delle imprese, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni destinati alle attività collettive, al verde pubblico ed ai parcheggi, ai rustici industriali, ai centri commerciali e di servizi, in conformità alla vigente disciplina urbanistica;
- b) progetta, realizza e gestisce all'interno degli agglomerati industriali gli impianti di depurazione degli scarichi, di trattamento delle acque, le reti idriche di acqua potabile e riciclata, le reti fognanti, i pozzi di attingimento di acqua di falda;
- c) progetta, realizza e gestisce, salvo diverse disposizioni di legge, gli impianti di produzione e di approvvigionamento di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale, di fonti energetiche rinnovabili, a servizio delle aree industriali e delle aziende insediate;
- d) gestisce, anche in accordo con gli enti competenti, le opere di urbanizzazione, i beni, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascun agglomerato industriale, con particolare riferimento alla rete stradale, ai sistemi di trasporto ed alla mobilità sostenibile, alla manutenzione del verde, alla vigilanza ed alla sicurezza interna, alla raccolta dei rifiuti, ai servizi antincendio, alle reti di monitoraggio per inquinanti, alla raccolta e divulgazione di dati meteorologici, alla cartellonistica, agli impianti sportivi;
- e) promuove le attività in favore della qualità del lavoro in ciascun agglomerato, quali a titolo esemplificativo i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga, i servizi postali, di lavanderia e di farmacia, gli asili nido e le scuole, le attività centralizzate di formazione, di conciliazione dei tempi casa-lavoro, gli sportelli bancari, i servizi di ristorazione, la realizzazione e la gestione di strutture di ospitalità e dei centri - congressi;
- f) cura le attività indirette utili per concorrere al rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 19/2013;
- g) incentiva lo sviluppo di risorse immateriali predisponendo, anche in partenariato, progetti finalizzati all'aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali nella forma dei centri di servizi alle imprese e con l'ideazione del marchio distrettuale di qualità, oppure con altre iniziative che perseguono lo stesso obiettivo, nonché progetti per la formazione delle figure professionali maggiormente coinvolte nella realizzazione degli obiettivi del Programma di Sviluppo e di ogni ulteriore azione coerente con le previsioni di cui all'art. 16 della legge regionale n. 19/2013;

Il Consorzio Asi cura la realizzazione di progetti e di programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente, anche attraverso reti di imprese e promuove comportamenti di sviluppo sostenibile e la diffusione di indicazioni delle migliori tecniche disponibili per favorire la prevenzione dell'inquinamento ed il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali delle zone industriali.

A tal fine il Consorzio Asi:

- a) definisce con i Comuni nei cui territori ricadono gli agglomerati industriali gli accordi per attivare lo sportello unico delle imprese, come unica struttura responsabile dell'intero procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di

opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi;

- b) persegue le riduzioni delle emissioni climalteranti e dei rifiuti, la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, il riciclo di acque reflue ed il loro riuso ai fini industriali e di antincendio, il risparmio di acqua potabile;
- c) favorisce l'applicazione di strumenti di monitoraggio per la conoscenza sistematica delle caratteristiche qualitative del territorio e per la verifica dell'andamento di indicatori di prestazioni definite;
- d) ricerca le forme di finanziamento, gli strumenti di incentivazione o la semplificazione burocratica che premiano le organizzazioni in linea con gli orientamenti della strategia ambientale;
- e) concorre al miglioramento della raccolta, della separazione e del recupero dei rifiuti o, altresì, può sostenere lo sviluppo e l'organizzazione dei mercati locali, del lavoro e la creazione di filiere locali;
- f) provvede all'adeguamento della dotazione infrastrutturale e alle specifiche esigenze delle attività economico-imprenditoriali dei consorziati;
- g) attua le azioni per il sostegno dei livelli occupazionali e per la formazione delle risorse umane locali, anche mediante accordi con le università e con gli istituti di ricerca;
- h) intraprende iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori;
- i) progetta e realizza i rustici industriali per i quali, ove assegnati a giovani imprenditori e/o a nuove attività produttive, saranno applicate condizioni agevolate anche per le spese dovute per la gestione e la manutenzione delle aree consortili;
- l) progetta, realizza e gestisce, salvo diversa disposizione di legge, gli impianti di produzione e di distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, a servizio delle aziende insediate nelle aree industriali di competenza.

Avvalendosi delle funzioni amministrative ad esso riservate, il Consorzio Asi promuove l'espropriazione di aree ed immobili necessari ai fini dell'attrezzatura della zona e della localizzazione di attività industriali e di servizi e può, quindi, vendere o cedere in uso ad imprese industriali e di servizi le aree e gli immobili che il Consorzio Asi abbia a qualsiasi titolo acquisito.

Per il raggiungimento degli anzidetti scopi, il Consorzio Asi può assumere qualunque iniziativa idonea quale, ad esempio, concorrere a bandi, contrarre mutui, ricorrere a forme di finanziamento con risorse private.

#### **ART. 5**

##### **(Assegnazione e vendita immobili consortili)**

L'assegnazione e la vendita degli immobili consortili necessari per la realizzazione di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi, sono disposte dal Comitato Direttivo nei tempi e con le modalità stabilite dal Regolamento consortile.

Il possesso dell'immobile assegnato potrà essere trasferito anticipatamente alla vendita.

Il contratto di trasferimento di proprietà degli immobili non potrà essere stipulato se l'acquirente non avrà accettato il Regolamento per la gestione delle infrastrutture e sottoscritto il connesso contratto per la fornitura dei servizi.

Il Consorzio Asi favorisce i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità, nell'assegnazione delle aree, agli stabilimenti contigui già insediati nell'area interessata.

#### **ART. 6**

##### **(Riacquisto-Riacquisizioni)**

Ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di riacquisto degli immobili ceduti, equivalgono a cessazione dell'attività produttiva: 1) l'utilizzazione dell'immobile ceduto per l'esercizio di un'attività diversa da quella indicata nel piano industriale valutato dal Comitato Direttivo al momento dell'assegnazione o nell'ulteriore piano industriale che l'assegnatario abbia successivamente sottoposto alla positiva valutazione del Comitato Direttivo; 2) la cessione a terzi della proprietà o della disponibilità dell'immobile in mancanza del parere positivo espresso dal Comitato Direttivo sul piano industriale del sub-cessionario.

Il parere positivo all'eventuale sub-cessione è da intendersi risolutivamente condizionato alla mancata attivazione dell'attività del sub-cessionario entro i tempi previsti nel piano industriale oggetto di parere.

L'assenso del Consorzio Asi alla sub-cessione degli immobili è subordinato all'accettazione, da parte del sub-cessionario, del Regolamento per la gestione delle infrastrutture e alla sottoscrizione del connesso contratto per la fornitura dei servizi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai suoli destinati ad attività industriale originariamente acquisiti da un soggetto pubblico diverso dal Consorzio Asi in aree industriali che, in forza di pattuizioni, afferiscono alla competenza gestionale del Consorzio Asi.

In ogni caso, sulla base delle direttive regionali in materia, la disciplina del riacquisto/riacquisizione deve essere sistemata in apposito Regolamento consortile.

#### **Art. 7**

##### **(Piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali)**

Il Consorzio Asi adotta, con riferimento all'ambito di cui al precedente art. 3, il Piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali.

Il Piano, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato in via preliminare dal Consiglio Generale del Consorzio Asi.

La procedura di approvazione del Piano è fissata dall'art. 8 della legge regionale n. 19/2013.

I Comuni interessati adeguano entro sei mesi i propri Piani Urbanistici alle previsioni del Piano, una volta approvato.

Gli impianti e gli interventi previsti nel Piano in funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature del territorio consortile sono indifferibili ed urgenti.

Le espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il Piano sono effettuate dal Consorzio Asi.

Il Consorzio Asi può concludere accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con i Comuni dotati di aree industriali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici o di piani di insediamenti produttivi, acquisendo la gestione delle suddette aree.

Tali aree, previa presa d'atto del Consiglio Generale, entrano a far parte del Piano di assetto del Consorzio Asi.

Il Consorzio Asi può, altresì, concludere accordi con i Comuni, con le modalità di cui al comma precedente, che in quanto assegnatari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, finalizzati allo sviluppo e all'infrastrutturazione delle aree industriali, intendono avvalersi del Consorzio Asi per le attività di progettazione e di realizzazione delle opere finanziate.

#### **Art. 8**

##### **(Qualificazione delle aree industriali)**

Le aree industriali previste nel Piano di assetto sono assimilate ai distretti produttivi previsti nell'articolo 1, comma 366 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il Consorzio Asi, in conformità agli indirizzi regionali in materia, intende qualificare le aree del proprio Piano come Apea, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dotate di requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, di sistemi tecnologici e di servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria, per garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali ed il risparmio energetico.

Il Consorzio Asi promuove modelli di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato che si fondano sull'affidamento in concessione ad un consorzio o società consortile costituito dalle imprese insediate, cui può partecipare lo stesso Consorzio Asi.

#### **Art. 9**

##### **(Programmi di sviluppo)**

Il Consorzio Asi, sentite le associazioni industriali più rappresentative, elabora la proposta di Programma di Sviluppo di durata triennale.

Il Programma, approvato dal Consiglio Generale, viene sottoposto alla Giunta Regionale che, valutata la conformità ai propri indirizzi, può approvarlo, anche parzialmente, in relazione alle risorse da concedere.

Il Programma di Sviluppo prevede la valorizzazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale, per l'implementazione del benessere della comunità residente nei territori di competenza consortile, coerentemente con la diffusione delle attività imprenditoriali già presenti e radicate negli agglomerati industriali.

Il contenuto del Programma di Sviluppo sarà conforme ai criteri di cui all'art. 14 della legge regionale n. 19/2013.

### **CAPO III (Soggetti consorziati)**

#### **ART. 10**

##### **(Soggetti consorziati : qualificazione)**

Al Consorzio Asi possono partecipare la Regione, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici territoriali, i consorzi di operatori e le società consortili operanti in ambito locale. Possono, altresì, partecipare al Consorzio Asi anche le associazioni di imprenditori interessate alle problematiche dello sviluppo e dei servizi, nonché istituti bancari e finanziari operanti sul territorio.

Le domande di ammissione a far parte del Consorzio Asi di eventuali nuovi Enti e/o Soggetti, aventi i requisiti di cui al comma 1, dovranno essere corredate dai provvedimenti formali del competente organo dell'Ente/Soggetto richiedente. In particolare, dovrà risultare da tali atti, espressa, integrale ed incondizionata

accettazione del presente Statuto, con la conseguente assunzione degli obblighi in esso contemplati.

#### **ART. 11**

##### **(Soggetti consorziati : esclusione e recesso)**

Il soggetto consorziato che non adempia agli obblighi posti a suo carico dalle norme vigenti e dal presente Statuto viene escluso dal Consorzio Asi secondo le modalità previste nei commi successivi.

Allo stesso modo il soggetto che non intenda adempiere agli obblighi posti a suo carico dalle norme vigenti e dal presente statuto, o per qualsiasi altro motivo, può recedere dal Consorzio Asi.

Nei casi di esclusione e di recesso, contemplati nel presente Statuto, il soggetto consorziato escluso o receduto non ha diritto alla restituzione della quota di partecipazione al fondo consortile che si accrescerà in favore degli altri consorziati proporzionalmente alle quote di fondo consortile delle quali ciascuno degli stessi è già titolare.

L'esercizio del diritto di recesso, contemplato dal presente statuto, lascia salvo ed impregiudicato il diritto del Consorzio Asi di agire nelle forme di legge a carico del soggetto consorziato per ottenere il pagamento dei contributi alle spese di funzionamento maturati e non versati.

#### **Articolo 12**

##### **(Soggetti consorziati : inadempimenti e morosità)**

Il Presidente, entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, dispone una ricognizione delle posizioni di ciascun soggetto consorziato in ordine all'adempimento degli obblighi di versamento del contributo di dotazione annuale.

La certificazione di inadempimento, totale o parziale, dell'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, risultante dalla ricognizione, verrà subito comunicata ai soggetti consorziati risultati inadempienti.

Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, nel caso di perdurante inadempimento nel pagamento del suddetto contributo annuale, il Consiglio Generale dichiara morosi i soggetti consorziati e sospende i consiglieri designati dal soggetto inadempiente.

Trascorsi inutilmente ulteriori 60 giorni senza che sia stata regolarizzata la posizione, il Consiglio Generale delibera l'esclusione dal Consorzio Asi del soggetto consorziato inadempiente e moroso, fatto comunque salvo quanto stabilito dal precedente comma 3° dell'art. 11.

#### **CAPO IV (Mezzi finanziari)**

#### **ART. 13**

##### **(Beni patrimoniali)**

I beni patrimoniali del Consorzio Asi sono dati da tutte le infrastrutture, impianti, fabbricati ed opere realizzate con contributi, totali o parziali, della Unione Europea, dello Stato e della Regione Campania.

Fanno pure parte, o potranno far parte, dei beni patrimoniali eventuali infrastrutture, impianti, fabbricati ed opere comunque realizzate e che la Regione Campania intendesse trasferire al Consorzio Asi.

Entreranno a far parte dei beni patrimoniali eventuali lasciti e donazioni da parte sia di Enti pubblici sia di Enti o soggetti privati.

#### **ART. 14**

#### **(Fondo consortile)**

Il fondo consortile è costituito :

- a) dalle quote del fondo consortile versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio Asi ;
- b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai soggetti consorziati per inadempienza ai patti consortili ;
- c) dai contributi straordinari senza vincolo di specifica destinazione che eventualmente saranno versati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Campania e da altri Enti e soggetti pubblici e privati.

L'ammontare della quota di cui alla lettera a) per l'ingresso dei nuovi soggetti, in funzione del valore del fondo consortile e dell'ammontare delle riserve, sarà determinato annualmente dal Comitato Direttivo sulla base degli elementi patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio Asi verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite il Consiglio Generale potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei soggetti consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

La composizione del fondo consortile è riportata in apposito libro sociale ove si avrà cura di annotare ogni variazione.

Di qualsiasi variazione del fondo consortile sarà data formale comunicazione a tutti i soggetti consorziati.

#### **ART. 15**

##### **(Proventi)**

I proventi del Consorzio Asi sono costituiti :

- a) dalle rendite del fondo consortile ;
- b) dalla gestione dei beni patrimoniali di proprietà;
- c) dal realizzo per le vendite e dai canoni per la concessione in locazione di aree e rustici industriali ;
- d) dai proventi della gestione dei vari servizi esistenti e funzionanti nella zona e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio Asi a favore delle imprese;
- e) dal contributo annuale della Regione Campania, di cui all'art. 5 comma 3, della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19;
- f) da altri eventuali contributi di Enti o di privati ;
- g) dai proventi derivanti dalla amministrazione dei fondi di cui alle precedenti lettere.
- h) dal contributo di dotazione annuale dei soggetti consorziati.

Il contributo di dotazione annuale, di cui alla lettera h del comma 1°, è ripartito tra i consorziati, in misura proporzionale alle quote di partecipazione al fondo consortile.

L'ammontare del contributo annuale posto a carico dei soggetti consorziati sarà determinato dal Consiglio Generale in sede di approvazione del piano economico e finanziario.

#### **CAPO V (Organi e Istituti diversi)**

#### **ART. 16**

##### **(Definizione)**

Sono organi del Consorzio Asi:

- a) il Consiglio Generale ;

- b) il Comitato Direttivo ;
- c) il Presidente ;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consorzio Asi riconosce e sostiene, inoltre, le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione come da successivo art. 21.

Il Consiglio Generale, nel rispetto e nell'attuazione della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19, può istituire organismi aventi funzioni consultive a carattere permanente o provvisorio, formati anche con la partecipazione di soggetti esterni, sia per coadiuvare il Consorzio Asi su argomenti e materie di particolare rilevanza e/o specificità, sia per consentire allo stesso di conseguire finalità istituzionali.

#### **ART. 17**

##### **(Consiglio Generale : composizione - competenze - funzionamento)**

Il Consiglio Generale è composto di un numero di membri pari a dieci, oltre al Presidente se eletto al di fuori del Consiglio Generale, nominati, secondo le rispettive competenze, dai soggetti consorziati in proporzione alla loro partecipazione al fondo consortile.

Il Presidente in carica attiva la procedura di rinnovo degli organi invitando, quarantacinque giorni prima della scadenza del Consiglio Generale, ciascun soggetto consorziato, sempreché alla stessa scadenza risulti in regola come da conforme certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti con il versamento del contributo di dotazione annuale, a nominare i membri di Consiglio Generale di propria competenza.

In ogni caso, trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza statutaria, il Consiglio Generale si intenderà regolarmente composto se risultano nominati almeno la metà più uno dei componenti previsti al precedente comma 1°. Le successive nomine effettuate dai soggetti consorziati inadempienti andranno così ad integrare il Consiglio Generale.

Il Presidente provvederà senza indugio, quindi, alla formale convocazione del Consiglio Generale, regolarmente composto anche ai sensi del precedente comma, per gli adempimenti previsti alle lettere a), b), c) e d) del successivo comma 8°.

In tutti i casi di subentro, di sostituzione o di ritardata nomina, la durata in carica di un membro di Consiglio Generale è comunque limitata alla naturale e statutaria scadenza del Consiglio Generale.

Decade automaticamente dal Consiglio Generale, senza che per questo sia inficiata la regolare composizione del Consiglio stesso, il membro nominato da soggetto consorziato che abbia receduto o sia stato escluso dal Consorzio Asi.

Il Consiglio Generale dura in carica per un quinquennio, a far data dalla sua elezione, ed i suoi membri possono essere confermati alla scadenza solo per un ulteriore quinquennio.

Il Consiglio Generale:

- a) in ogni sua riunione prende atto della sua regolare costituzione e composizione;
- b) prende atto della nomina da parte del presidente della Giunta Regionale di un membro del Comitato Direttivo ;
- c) elegge il Presidente del Consorzio Asi, anche al di fuori dei suoi componenti;
- d) determina il numero dei componenti del Comitato Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque, ed elegge, nel suo seno i componenti del



Comitato Direttivo di sua spettanza;

- e) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti di sua spettanza;
- f) approva i regolamenti che disciplinano i servizi espletati dal Consorzio Asi ;
- g) approva il regolamento che disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- h) adotta, dapprima nella forma preliminare e quindi nella forma definitiva, il Piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali del Consorzio Asi ;
- i) adotta, entro i termini di cui al successivo art. 27, il Piano Economico e Finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio di competenza ;
- j) approva, entro i termini di cui al successivo art. 27, il bilancio relativo all'esercizio precedente ;
- k) delibera l'ammissione di nuovi consorziati e le conseguenti variazioni del fondo consortile ;
- l) delibera la morosità dei soggetti consorziati, in riferimento all'obbligo di versare il contributo di dotazione annuale al Consorzio Asi, e la loro conseguente esclusione dal Consorzio Asi, ai sensi dell'art. 11 del presente statuto;
- m) delibera, con riferimento agli enti pubblici simili, circa le indennità di presenza per i propri membri e per i componenti delle eventuali commissioni consiliari nonché le indennità di carica per il Presidente, per i componenti il Comitato Direttivo e per i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ;
- n) delibera l'adozione dello statuto e le sue eventuali modifiche ;
- o) approva il Programma di Sviluppo di cui all'art. 9;
- p) determina eventuali altri casi di incompatibilità e di decadenza di cui all'art. 23 del presente Statuto;
- q) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati ad esso Consiglio, l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio Asi e la nomina del liquidatore.

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria, almeno, due volte all'anno e cioè entro il mese di gennaio ed entro il mese di aprile.

Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame di problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Generale è convocato mediante mail, fax o lettera raccomandata ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spediti almeno 5 giorni prima di quello della convocazione.

In caso di urgenza, la convocazione avverrà a mezzo mail, fax o telegramma spediti almeno 3 giorni prima di quello della convocazione.

#### **ART. 18**

##### **(Presidente)**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima riunione, anche al di fuori dei componenti dello stesso, tra persone di comprovate capacità manageriali.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale, anche processuale, del Consorzio Asi;
- b) convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo;
- c) vigila sull'attività del Consorzio Asi;

- d) esercita le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Generale e dal Comitato Direttivo;
- e) prende, con l'assistenza del Direttore Generale, i provvedimenti urgenti di competenza del Comitato Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica da parte di detto organo nella prima riunione successiva;
- f) è membro, con facoltà di delega, della "Consulta Regionale Asi" ;
- g) designa il componente per il comitato di coordinamento delle attività dei Consorzi Asi istituito presso l'Assessorato Regionale alle Attività produttive;
- h) rappresenta il Consorzio Asi nelle Assemblee delle società partecipate ;
- i) esercita ogni altra funzione e potere affidatigli dalle norme del presente Statuto, dalla legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19, e da altre disposizioni legislative e regolamentari .

Il Presidente dura in carica cinque esercizi e può essere riconfermato solo per un ulteriore quinquennio.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Generale, con la stessa maggioranza prevista per la sua elezione, per motivi inerenti la gestione dell'incarico.

#### **ART. 19**

##### **(Comitato Direttivo : Composizione - Competenze - Funzionamento)**

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, secondo quanto stabilito dal Consiglio Generale nella sua prima riunione, compreso il Presidente che ne fa parte e lo presiede; un membro dello stesso comitato è nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania. Nella sua prima riunione, il Comitato Direttivo elegge un vice Presidente tra i suoi componenti eletti dal Consiglio Generale, su proposta conforme del Presidente. Il vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

I componenti del Comitato Direttivo i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro riunioni consecutive dello stesso, decadono dalla carica.

Se, per qualsivoglia motivo, e quindi anche per decadenza, durante il mandato uno o più componenti dovessero venire meno, il Presidente attiverà senza indugio l'Organo competente, Consiglio Generale o Giunta Regionale, affinché provveda alla sostituzione, secondo le modalità previste al precedente 1° comma.

Al Comitato Direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione degli indirizzi generali fissati dal Consiglio Generale, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa.

In particolare il Comitato:

- a) predisporre, entro il termine di cui al successivo art. 27, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredandolo di apposita relazione nonché di tutti i documenti richiesti dalle norme vigenti ;
- b) predisporre, entro il termine di cui al successivo art. 27, il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio in corso;
- c) delibera in merito agli atti intesi a promuovere le espropriazioni ed in merito agli atti di acquisto degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, di urbanizzazione e dei servizi collettivi ;
- d) delibera sulla conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del Piano di assetto e ne valuta l'ammissibilità in

ragione della loro compatibilità con gli indirizzi di politica industriale, le caratteristiche dei singoli agglomerati e delle imprese già insediate, le esigenze di contenimento dell'impatto ambientale. Verifica, altresì, la validità dei progetti sotto il profilo imprenditoriale e delle ricadute occupazionali;

- e) delibera in materia di assegnazione e vendita degli immobili consortili per la realizzazione di iniziative produttive nel settore industria e servizi;
- f) delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica e tassativa competenza del Consiglio Generale, assicurando in ogni caso un regolare funzionamento del Consorzio Asi negli intervalli fra le riunioni del Consiglio stesso emanando tutti quei provvedimenti che, sotto la sua responsabilità, ritiene necessari ed urgenti da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale nella sua più prossima riunione;
- g) su proposta del Presidente può delegare particolari materie e argomenti, anche riferiti a singole zone del territorio comprensoriale, a suoi membri, definendone i relativi poteri;
- h) predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, a mezzo fax o mail da inoltrare tre giorni prima dell'adunanza salvi casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata nelle 24 ore precedenti l'adunanza medesima.

Il Comitato Direttivo dura in carica un quinquennio, a far data dalla sua elezione, ed i suoi componenti possono essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio.

#### **ART. 20**

##### **(Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti, tutti iscritti nell'albo dei revisori legali.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Regionale mentre i componenti, sia effettivi che supplenti, sono eletti dal Consiglio Generale.

I membri supplenti subentreranno, con il criterio dell'anzianità anagrafica, in caso di morte, rinuncia, decadenza o dimissioni dei membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il controllo interno sull'attività del Consorzio Asi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controfirma il bilancio di esercizio ed il Piano economico e finanziario, redigendo su di essi la propria relazione, controfirma le dichiarazioni fiscali facenti carico al Consorzio Asi e fornisce agli Organi di vigilanza le informazioni richieste sull'attività del Consorzio Asi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio finanziario a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio.

Il Collegio dura in carica un quinquennio.

Ai componenti il Collegio spetta una indennità di carica fissata dal Consiglio Generale nello stesso atto di elezione e con riferimento analogico a quanto previsto per gli Enti Pubblici simili.

## **ART. 21**

### **(Organismo indipendente di valutazione)**

L'Organismo Indipendente di Valutazione – organismo unico per tutti i consorzi asi della Campania - è composto da tre membri di elevata professionalità ed esperienza maturata nell'ambito del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti per legge.

L'Organismo è nominato con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, lett. d) della legge regionale 19 dicembre 2013, n. 19.

L'Organismo dura in carica cinque anni, ha sede presso l'assessorato regionale competente ed esercita in piena autonomia tutte le attività ad esso attribuite dalla citata legge regionale n. 19/2013.

Le spese dell'Organismo, previste nei limiti della normativa vigente, gravano annualmente in quota parte sul bilancio del Consorzio Asi.

## **ART. 22**

### **(Riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo)**

Il Consiglio Generale è validamente riunito:

- in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei membri del Consiglio stesso;
- in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo, arrotondato per eccesso, dei detti membri.

Il Comitato Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri del Comitato stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo salvo il caso di cui alla lettera q) dell'art. 17, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. aventi diritto al voto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente del Consorzio Asi.

In seno al Consiglio Generale ed in seno al Comitato Direttivo il voto non può essere espresso per rappresentanza.

## **ART. 23**

### **(Incompatibilità - Decadenza)**

Non può essere eletto Presidente del Consorzio Asi o componente del Comitato Direttivo del medesimo né nominato componente del Consiglio Generale dello stesso, e se nominato o eletto decade dal suo ufficio, colui per il quale ricorre anche una sola delle condizioni di cui all'art. 2382 Codice Civile.

Non può essere nominato o eletto componente del Collegio dei Revisori dei Conti, o se nominato ed eletto decade dal suo ufficio, colui che si trova anche in una sola delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini dei componenti del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo del Consorzio Asi entro il quarto grado, e coloro i quali sono legati al Consorzio Asi - o alle società da questo controllate - da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dall'Albo dei Revisori legali è causa di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti del Consorzio Asi.

La carica di Presidente del Consorzio Asi è incompatibile con quella di Amministratore di Aziende operanti nelle aree e nei nuclei industriali consortili. Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio Generale, o di membro del Comitato Direttivo non possono essere ricoperte da coloro i quali sono legati al

Consorzio Asi da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato retribuito.

**ART. 24**

**(Istituti diversi)**

Il Consiglio Generale provvede ad attivare forme di confronto permanente sui seguenti distinti temi:

- dello sviluppo economico del territorio, con le associazioni imprenditoriali;
- della gestione degli agglomerati, con le aziende insediate o loro associazioni;
- della pianificazione territoriale, con i Comuni nei cui territori ricadono agglomerati industriali.

Possono inoltre essere istituite Commissioni Consiliari, sia permanenti sia relative a specifici progetti e/o attività.

**ART. 25**

**(Uffici)**

In relazione alle attività del Consorzio, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Con successivo regolamento saranno definite le regole procedurali per i procedimenti di competenza del Consorzio e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti.

Il Consorzio Asi disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione, professionalità, responsabilità ed amministrazione per obiettivi. Il regolamento definisce anche i requisiti minimi previsti per ciascuna figura contemplata dalla pianta organica.

Il Consorzio Asi tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori in conformità alle norme vigenti.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dallo Statuto dei lavoratori e dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Il Consorzio Asi può conferire la responsabilità di progetti speciali o di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a professionisti esterni, anche con contratto a tempo determinato di diritto privato. Il regolamento di cui al precedente comma 2° stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati tali contratti professionali, anche al di fuori della dotazione organica.

**ART. 26**

**(Direttore Generale)**

A tutti gli uffici del Consorzio Asi sovrintende il Direttore Generale che provvede alla disciplina del personale. Egli assicura il buon andamento dei servizi. A tal fine propone al Comitato Direttivo le necessarie dotazioni di risorse e di mezzi. Provvede all'attuazione delle delibere degli organi consortili ed all'amministrazione del Consorzio Asi e prende i relativi provvedimenti; propone ai competenti organi del Consorzio Asi le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.

Partecipa, con funzioni di Segretario, alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.

Il Direttore Generale svolge, infine, le attività e le funzioni che, in ordine a singoli atti o a categorie di atti, gli vengono delegate dal Presidente, dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Generale.

**ART. 27**

**(Esercizio finanziario)**

L'esercizio finanziario del Consorzio Asi coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, completo dei suoi allegati e formato ai sensi di legge, è approvato dal Consiglio Generale entro il 30 aprile dell'anno successivo su predisposizione del Comitato Direttivo da effettuarsi 30 giorni prima.

Il piano economico finanziario, completo di una relazione esplicativa e formato ai sensi di legge e degli indirizzi della Regione Campania, è approvato dal Consiglio Generale entro il 31 gennaio dell'anno di competenza su predisposizione del Comitato Direttivo da effettuarsi 30 giorni prima.

In ogni caso, il Piano economico e finanziario deve obbligatoriamente prevedere il pareggio del conto economico, anche mediante l'utilizzo di riserve di capitale.

Per comprovate e motivate esigenze i termini di cui ai precedenti comma 2° e 3° possono essere differiti di 60 giorni.

#### **ART. 28**

##### **(Vigilanza)**

Il controllo interno sull'attività del Consorzio Asi spetta al Collegio dei Revisori dei Conti.

La vigilanza sul Consorzio Asi - ai sensi e per gli effetti del comma 4° dell'art. 36, della legge n. 317/91 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 6, comma 6°, della legge regionale n. 19/2013 - è esercitata dalla Giunta Regionale della Campania, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti, e tende a verificare il rispetto da parte dell'Ente consortile del pareggio di bilancio e delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale.

#### **ART. 29**

##### **(Rinvio)**

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

#### **ART. 30**

##### **(Norme transitorie e finali)**

Il presente statuto sarà trasmesso, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 4° della legge regionale n. 19/2013, agli attuali soggetti consorziati al fine di consentire loro di prendere espressamente atto delle modifiche introdotte, nonché per gli eventuali provvedimenti sia costitutivi che economici derivanti dagli obblighi posti a loro carico.

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del relativo provvedimento di approvazione da parte della Regione Campania.





Consiglio Regionale della Campania

**III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,  
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

**Al Presidente della Giunta Regionale**

**Al Presidente del Consiglio Regionale**

**All'Assessore Reg.le al Attività Produttive**

**Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari**



**Al Capo Dipartimento della Segreteria  
Legislativa**

**Prot. n. 44 del 03/02/2015**

**Oggetto:** Delibera Giunta Regionale n. 540 del 10/11/2014 - Proposta al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 19/2003, di approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Avellino, adottato con Delibera del Consiglio Generale n. 2014/2/4 del 16/05/2014 " Reg. Gen. n. 1209/II - Esame.

**Relazione della Commissione di Merito**

La III Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 03 febbraio 2015, ha deciso di riferire favorevolmente all'Aula ed ha votato ed approvato a maggioranza dei presenti con l'astensione del gruppo del PD il provvedimento in oggetto che si allega alla presente.

Relatore in Aula è stato designato il Presidente Baldi ai sensi del comma 7 dell'Art. 40, del Regolamento Interno.

Napoli 03/02/2015

AA/Fg/Gs



Il Presidente  
Dr. Giovanni Baldi

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0001148/A**


Del 05/02/2015 09 40 09

Da CR A SERDA

04 02 15  
SA

5/2/15  
Epulo  
BA





**Giunta Regionale della Campania**

**Delibera di Giunta**

20/11/14  
Garb  
H  
**ATTIVITÀ AMM.VA**

**REG. GEN. N. 1209/II**

**Dipartimento:**

**Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
540	10/11/2014	51	2	7

**Oggetto:**

Proposta al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 4, della L.R 19/2013 di approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Avellino, adottato con delibera del Consiglio Generale n. 2014/2/4 del 16/05/2014

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : C3DA39E95F2B1D637F19303C63E6ED8BCE87791E

Allegato nr. 1 : DDE303F2E633EBDF57EBCFA3BEB2FB239EE02A11

Frontespizio Allegato : 649CAB7CB9A9E4D6240103F64D22F31AD333F493

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2014.0021888/A**

Del 20/11/2014 10 36 12  
Da CR A SERDA



Data, 14/11/2014 - 12:34

Pagina 1 di 1

Deliberazione N. 540

Assessore

Presidente Caldoro Stefano



Dipartim. Direzione G.

51

2

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

10/11/2014

ATTIVITÀ AMM. VA

REG. GEN. N. 1209/II

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Proposta al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 4, della L.R 19/2013 di approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Avellino, adottato con delibera del Consiglio Generale n. 2014/2/4 del 16/05/2014*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	<b>ASSENTE</b>
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	<b>ASSENTE</b>
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI	
6)	"	Gaetano	GIANCANE	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0021888/A  
Del 20/11/2014 10 36 12  
Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### **Premesso che**

- a) il Consiglio regionale ha approvato la Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, pubblicata sul BURC n. 70 del 09/12/2013, avente ad oggetto "Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale;
- b) l'art. 18, comma 1, L.R. 19/2013 prevede, in particolare che *"i consorzi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano entro 60 giorni dalla medesima data alle disposizioni della presente legge ed alla conseguente modifica dei rispettivi statuti"*;
- c) l'art.2, comma 4, della citata L.R. prevede che lo statuto e le successive modifiche, adottati dal consiglio generale, *"sono approvati dal Consiglio regionale, previa verifica da parte della Giunta regionale della conformità alla presente legge e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione"*;

#### **Rilevato che**

- a) con nota prot. 158081 del 05/03/2014, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha invitato i Consorzi ASI a trasmettere i rispettivi statuti, adeguati alla nuova normativa regionale in materia, da sottoporre preliminarmente alla Giunta regionale per la verifica di conformità, per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale;
- b) con nota prot. n. 474 del 18/02/2014, assunta al prot. Regione Campania n. 180800 del 13/03/2014, il Consorzio Asi Avellino ha trasmesso lo statuto, adottato con deliberazione del Consiglio Generale n.2014/1/2 del 06/02/2014;
- c) a seguito delle verifiche effettuate, con nota prot.n.222813 del 28/03/2014, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha inviato al Consorzio Asi Avellino i rilievi e le osservazioni scaturenti dall'analisi dello statuto approvato;
- d) in riscontro alle citate osservazioni, il Consorzio ASI Avellino ha inviato la nota prot. n. 1907 del 12/06/2014, assunta al prot. Regione Campania n. 409993 del 16/06/2014 con la quale ha trasmesso la delibera di Consiglio Generale n. 2014/2/4 del 16/05/2014 recante ad oggetto "Adeguamento statuto – adempimenti ex art.18, comma 1, della legge regionale n.19 del 6.12.2013", adottando il testo opportunamente modificato per il prosieguo dell'iter approvativo;

#### **Verificato che**

- a) lo statuto, così come riapprovato con delibera di Consiglio Generale n. 2014/2/4 del 16/05/2014, ha preso atto dei rilievi espressi dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico;
- b) sono state dettagliate le competenze, le funzioni, nonché i principi dell'organizzazione dell'ente, ai sensi L.R. 19/2013;
- c) sono stati conformemente individuati gli strumenti di pianificazione e qualificazione delle aree, nonché i piani di sviluppo previsti nella legge *de qua*

#### **Ritenuto**

pertanto, di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Avellino, come riportato nell'allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

### **DELIBERA**

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. proporre al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 4, della L.R 19/2013 l'approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Avellino, adottato con delibera del Consiglio Generale n. 2014/2/4 del 16/05/2014 come riportato nell'allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di notificare il presente atto al Consorzio Asi Avellino;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale Sviluppo Economico e alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	540	del	10/11/2014	DIPART.	DIR. GEN / DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				51	2	7

**OGGETTO :**

***Proposta al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 4, della L.R 19/2013 di approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Avellino, adottato con delibera del Consiglio Generale n. 2014/2/4 del 16/05/2014***

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE   ASSESSORE		<i>Presidente Caldoro Stefano</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dott. Iannuzzi Francesco Paolo</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Avv. Carannante Giuseppe (vicario)</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>10/11/2014</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA <i>14/11/2014</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



IL DIR. GENERALE  
*Dott.ssa Annalisa De Simone*



**CONSORZIO PER L'AREA  
DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO**

**STATUTO**

**16 maggio 2014**

## **Articolo 1**

### **(Dichiarazione preliminare)**

Il presente STATUTO costituisce - in attuazione della legge della Regione Campania n° 19 del 6 dicembre 2013 - adeguamento e modifica di quello vigente anteriormente alla entrata in vigore della detta legge della Regione Campania n° 19 del 6 dicembre 2013.

## **Articolo 2**

### **(Natura giuridica – denominazione – sede - durata)**

Nell'ambito del comprensorio corrispondente al territorio della provincia di Avellino opera il "CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO", con sigla abbreviata "CONSORZIO ASI — AVELLINO", di seguito CONSORZIO.

Il CONSORZIO, ai sensi dell'art. 36, comma 4°, della legge 5 ottobre 1991 n. 317, e dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania n° 19 del 6 dicembre 2013, è ENTE PUBBLICO ECONOMICO.

Il CONSORZIO ha sede in Avellino alla via Enrico Capozzi n. 45. Con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio la sede consortile potrà essere trasferita.

Il CONSORZIO dura fino al 31 dicembre 2029 e potrà essere prorogato alla scadenza.

## **Articolo 3**

### **(Scopo consortile)**

Il CONSORZIO promuove, sulla base delle linee guida fornite dal Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato Paser, nell'ambito degli agglomerati industriali e delle aree di sviluppo industriale attrezzate, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese ed esercita le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree in esse comprese, le espropriazioni dei suoli e le eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, nonché gli atti di assegnazione degli impianti e di servizi consortili.

Il CONSORZIO attiva le consulenze ed i servizi reali alle imprese.

A tale scopo, il CONSORZIO adotta piani di assetto delle aree industriali, nonché programmi di sviluppo finalizzati alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale.

In particolare, il CONSORZIO:

- a) progetta, realizza e gestisce gli spazi, gli immobili ed i servizi essenziali all'insediamento ed al lavoro delle imprese, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni destinati alle attività collettive, al verde pubblico ed ai parcheggi, ai rustici industriali, ai centri commerciali e di servizi, in conformità alla vigente disciplina urbanistica;
- b) progetta, realizza e gestisce all'interno degli agglomerati industriali gli impianti di depurazione degli scarichi, di trattamento delle acque, le reti idriche di acqua potabile e riciclata, le reti fognanti, i pozzi di attingimento di acqua di falda;
- c) progetta, realizza e gestisce, salvo diverse disposizioni di legge, gli impianti di produzione e di approvvigionamento di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale, di fonti energetiche rinnovabili, a servizio delle aree industriali e delle aziende insediate;
- d) gestisce, anche in accordo con gli enti competenti, le opere di urbanizzazione, i beni, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascun agglomerato industriale, con particolare riferimento alla rete stradale, ai sistemi di trasporto ed alla mobilità sostenibile, alla manutenzione del verde, alla vigilanza ed alla sicurezza interna, alla raccolta dei rifiuti, ai servizi antincendio, alle reti di monitoraggio per inquinanti, alla raccolta e divulgazione di dati meteorologici, alla cartellonistica, agli impianti sportivi;
- e) promuove le attività in favore della qualità del lavoro in ciascun agglomerato, quali a titolo esemplificativo i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga, i servizi postali, di lavanderia e di farmacia, gli asili nido e le scuole, le attività centralizzate di formazione, di conciliazione dei tempi casa-lavoro, gli sportelli



bancari, i servizi di ristorazione, la realizzazione e la gestione di strutture di ospitalità e dei centri - congressi;

f) cura le attività indirette utili per la competitività territoriale;

g) incentiva lo sviluppo di risorse immateriali;

h) favorisce i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità, nell'assegnazione delle aree, agli stabilimenti contigui già insediati nell'area interessata.

La gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato potrà essere affidata in concessione come previsto dall'art.2 comma 2 lettara c punto 3 della legge regionale n. 19/2013.

Il CONSORZIO cura la realizzazione di progetti e di programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente, anche attraverso reti di imprese e promuove comportamenti di sviluppo sostenibile e la diffusione di indicazioni delle migliori tecniche disponibili per favorire la prevenzione dell'inquinamento ed il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali delle zone industriali.

A tal fine il CONSORZIO:

a) definisce con i comuni nei cui territori ricadono gli agglomerati industriali gli accordi per attivare lo sportello unico delle imprese, come unica struttura responsabile dell'intero procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi;

b) persegue le riduzioni delle emissioni climalternanti e dei rifiuti, la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, il riciclo di acque reflue ed il loro riuso ai fini industriali e di antincendio, il risparmio di acqua potabile;

c) favorisce l'applicazione di strumenti di monitoraggio per la conoscenza sistematica delle caratteristiche qualitative del territorio e per la verifica dell'andamento di indicatori di prestazioni definite;

d) ricerca le forme di finanziamento, gli strumenti di incentivazione o la semplificazione burocratica che premiano le organizzazioni in linea con gli orientamenti della strategia ambientale;

e) concorre al miglioramento della raccolta, della separazione e del recupero dei rifiuti e, altresì, sostiene lo sviluppo e l'organizzazione dei mercati locali, del lavoro e la creazione di filiere locali;

f) provvede all'adeguamento della dotazione infrastrutturale e alle specifiche esigenze delle attività economico-imprenditoriali dei consorziati;

g) attua le azioni per il sostegno dei livelli occupazionali e per la formazione delle risorse umane locali, anche mediante accordi con le università e con gli istituti di ricerca; intraprende iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori;

h) progetta e realizza i rustici industriali da assegnare a condizioni agevolate ai giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive, anche mediante agevolazioni relative alle spese correnti dovute per la gestione e la manutenzione delle aree consortili;

i) progetta, realizza e gestisce, salvo diversa disposizione di legge, gli impianti di produzione e di distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, a servizio delle aziende insediate nelle aree industriali di competenza.

Il CONSORZIO gestisce altresì le aree industriali realizzate nella provincia di Avellino ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981 n° 219 ed esercita le funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi nelle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma quinto, della legge 7 agosto 1997 n° 266 e delle norme regionali previste dalla suddetta normativa.

Il CONSORZIO assume qualsiasi iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi consortili, anche promuovendo e partecipando a organismi societari a capitale misto pubblico-privato.

Inoltre il CONSORZIO unitamente alla Regione cura:

a) la promozione della cultura dell'aggregazione, intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di educazione e di formazione;

b) la promozione dell'immagine dell'agglomerato-distretto, intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all'interno l'identità della comunità distrettuale ed all'esterno il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;

c) l'aumento della capacità di innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della filiera produttiva;

e) l'aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguono lo stesso obiettivo;

f) la creazione e lo sviluppo di strutture e di risorse, come i centri di servizi alle imprese ed i marchi collettivi di qualità, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;

g) lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso l'attività di istruzione e di formazione mirata;

h) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;

i) l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando è connessa con l'aumento della capacità di regia degli insediamenti nell'agglomerato;

l) lo stimolo e lo sviluppo di opere o di sistemi infrastrutturali ed impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;

m) il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali;

n) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;

o) il miglioramento della qualità della vita nei contesti imprenditoriali.

Il CONSORZIO in armonia e in coerenza con le linee di politica industriale della Regione, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) l'attività di animazione territoriale, ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali ed a supporto dei progetti imprenditoriali;

b) verifica la compatibilità dei progetti di iniziativa pubblica e privata con le finalità della Legge Regionale n ° 19 del 6 dicembre 2013 e con le linee strategiche del programma per ammetterli alle risorse regionali;

c) l'attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per i distretti produttivi ed, in particolare, di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;

d) adotta il programma di sviluppo e cura il controllo dello stato di attuazione;

e) è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità;

f) può erogare servizi, anche non rivolti alle imprese.

Il CONSORZIO predispone, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, i progetti finalizzati all'aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali nella forma dei centri di servizi alle imprese e con l'ideazione del marchio distrettuale di qualità, oppure con altre iniziative che perseguono lo stesso obiettivo.

Il CONSORZIO incentiva, anche mediante accordi con le scuole, le università e gli istituti di formazione, progetti per la formazione delle figure professionali

maggiormente coinvolte nella realizzazione degli obiettivi dei programmi di sviluppo, previsti nell'articolo 19 del presente STATUTO.

Il CONSORZIO promuove, in particolare, l'iscrizione dei giovani alle facoltà universitarie, la cui offerta è rivolta alla formazione di tali figure professionali ed adotta ed incentiva le iniziative di ogni genere per la formazione di manodopera specializzata.

#### **Articolo 4** **(Soggetti partecipanti)**

Alla data di adozione del presente Statuto fanno parte del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino i seguenti soggetti:

- 1 Amministrazione Provinciale di Avellino;
- 2 Comuni di : Avellino, Atripalda, Solofra, Cervinara, Nusco, S. Angelo dei Lombardi, S. Martino Valle Caudina, Pratola Serra, Flumeri, Calabritto, Lacedonia, Prata Principato Ultra, Montefredane, Morra de Sanctis, Grottolella, Conza della Campania, S. Mango sul Calore, Luogosano, Mercogliano, Ariano Irpino, Serino, Lioni, Altavilla Irpina, Frigento, Montefalcione, Contrada, Pietradefusi, Venticano, Melito Irpino, Calitri, Capriglia Irpina, Manocalzati, Aiello Del Sabato;
- 3 Istituto Autonomo per le Case Popolari di Avellino;

Sulla base del presente STATUTO potranno far parte del Consorzio:

A) qualsiasi soggetto che ne ha già fatto parte, a condizione che:

abbia manifestato la volontà di tornarne a far parte, accettando integralmente ed incondizionatamente il presente STATUTO, con la conseguente assunzione degli obblighi di sottoscrivere e versare i conferimenti in danaro al fondo consortile e di corrispondere il contributo annuale alle spese di funzionamento del Consorzio, negli importi e con le modalità di versamento stabiliti dal Consiglio Generale del Consorzio stesso;

- abbia sanato eventuali situazioni pregresse di inadempimento o morosità derivanti dalle norme statutarie già in vigore.

B) nuovi soggetti, purché ricompresi tra quelli individuati all'art. I, 2° e 3° comma, della legge regionale n° 19 del 6 dicembre 2013.

Le domande di ammissione a far parte del Consorzio avanzate dai soggetti di cui alla lettera B che precede, dovranno essere accompagnate dai provvedimenti formali dei competenti organi dei soggetti istanti di accettazione integrale ed incondizionata del presente STATUTO, con la conseguente assunzione degli obblighi di sottoscrivere e versare i conferimenti in danaro al fondo consortile e di corrispondere il contributo di dotazione, negli importi e con le modalità di versamento stabiliti dal Consiglio Generale.

#### **Articolo 5 (Mezzi finanziari)**

I mezzi finanziari del CONSORZIO sono quelli contemplati dall' art. 5 della legge della Regione Campania n. 19 del 6 dicembre 2013.

a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione ed annualmente;

b) dagli interessi sugli investimenti finanziari;

c) dai corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell'articolo 3 del presente STATUTO svolte dal Consorzio;

d) dai contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea e da qualsiasi altro ente;

e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;

f) dai fondi straordinari statali, degli enti locali, dell'Unione europea e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali;

g) da donazioni e lasciti di qualsiasi genere.

Il contributo di dotazione annuale è ripartito tra i consorziati, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, nella misura stabilita dal Consiglio Generale all'atto dell'approvazione del Piano Economico e Finanziario.

Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare il contributo annuale di dotazione in un'unica soluzione, entro il primo semestre dell'anno di riferimento del bilancio; in alternativa, versano anticipatamente, per ciascun trimestre, un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio di previsione approvato.

Dopo le scadenze dei termini per il pagamento dei contributi finanziari annuali, sulle somme dovute sono corrisposti gli interessi in misura legale.

Il soggetto consorziato che non intenda accettare di versare il contributo annuale recede dal CONSORZIO.

La relativa determinazione di recesso dovrà essere adottata dai competenti organi del soggetto consorziato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Consorzio dell'importo del contributo di dotazione.

## **Articolo 6** **(Fondo consortile e rappresentanze)**

Il fondo consortile è costituito dai conferimenti in danaro effettuati dai soggetti consorziati e dai beni acquistati con i conferimenti medesimi.

Per la durata del Consorzio i soggetti consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile e i creditori particolari dei soggetti consorziati medesimi non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile stesso.

I conferimenti vengono prima sottoscritti e poi versati in unica soluzione.

Il conferimento minimo al fondo consortile è pari alla somma di e 7.747,00 (Euro settemilasettecentoquarantasette/00).

La Provincia di Avellino ed il Comune capoluogo di Avellino sottoscrivono e versano quattro conferimenti ciascuno, con due rappresentanti nel Consorzio per ognuno. Gli altri consorziati conferiscono la somma di € 7.747,00 (Euro settemilasettecentoquarantasette/00), ciascuno, con un rappresentante per ognuno nel Consorzio.

La partecipazione al Consiglio Generale da parte di un rappresentante di un soggetto consorziato, con pienezza di diritti, e, in particolare con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, presuppone che il soggetto consorziato stesso abbia versato i conferimenti in danaro al fondo consortile ed i contributi annuali alle spese di funzionamento.

## **Articolo 7** **(Organi del Consorzio)**

Gli organi del CONSORZIO sono:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'Organismo Indipendente di Valutazione, organismo unico per tutti i consorzi ASI della Regione.

## **Articolo 8** **(Consiglio Generale – composizione - compiti)**

Il Consiglio Generale è composto da tanti membri quanti sono i rappresentanti dei soggetti consorziati, oltre il Presidente se eletto al di fuori dei Consiglieri Generali. Nel Consiglio Generale i rappresentanti della Provincia di Avellino e del Comune capoluogo di Avellino esprimono due voti ciascuno.

Il Consiglio Generale scade ogni cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati alla scadenza solo per un ulteriore quinquennio.



Se i soggetti consorziati, tempestivamente e formalmente invitati dal Consorzio a provvedere, non abbiano nominato alla scadenza i propri rappresentanti o non abbiano confermato i precedenti, questi ultimi si intendono a tutti gli effetti confermati, fatta salva la prescrizione di cui al comma precedente.

In caso di impedimento, dimissioni, revoca o decadenza di un membro del Consiglio Generale, il soggetto consorziato che lo ha nominato dovrà provvedere alla surroga o alla sostituzione con un altro rappresentante la cui durata in carica cessa, comunque, alla scadenza del Consiglio Generale.

SI SOPPRIME: Se la designazione da parte del soggetto consorziato non abbia luogo entro due mesi dal verificarsi della vacanza, provvederà, previa diffida, l'organo, ove esistente, al quale compete la vigilanza sul soggetto consorziato stesso.

Il Consiglio Generale:

a) in ogni sua riunione preventivamente riscontra e dichiara la sua regolare costituzione e composizione;

b) prende atto della nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale di un membro del Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 3, 2° comma, lettera c), della legge della Regione Campania n° 19 del 6 dicembre 2013 ;

c) elegge il Presidente del Consorzio anche al di fuori dei suoi componenti e nel suo seno, gli altri componenti del Comitato ai sensi della sopra citata norma regionale;

d) determina il numero dei componenti del Comitato Direttivo; si cancella

d) elegge, ai sensi del ripetuto art. 3, 2° comma, lettera e), della legge regionale i membri del Collegio dei Revisori dei Conti di sua spettanza;

e) ) adotta in via preliminare lo schema di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali del Consorzio, a norma del primo comma dell'art. 8 della detta legge della Regione Campania;

f) adotta nella forma definitiva il detto piano regolatore a norma del quinto comma dell'art. 8 della legge della Regione Campania n ° 19 del 6 dicembre 2013;

g) adotta, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio in corso;

h) approva il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, eccezionalmente entro sei mesi quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura del Consorzio: 1) ristrutturazione del reparto amministrativo, 2) necessità dei dati delle controllate nel caso di partecipazioni rilevanti, 3) cause di forza maggiore, per esempio furti, incendi, alluvioni, terremoti, 4) motivi di rilevante ripercussione in ordine al funzionamento della struttura interna, 5) variazione del sistema informatico, 6) partecipazione ad operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale;

i) delibera l'ammissione di nuovi consorziati;

l) delibera la morosità dei soggetti consorziati inadempienti all'obbligo del conferimento al fondo consortile e dei contributi annuali e la loro conseguente esclusione dal Consorzio;

m) delibera ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f), della legge Regionale n ° 19 del 6 dicembre 2013, le indennità di presenza per i componenti dello stesso Consiglio, nonché le indennità di carica per il Presidente, i componenti del Comitato Direttivo e per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con riferimento analogo all'indennità stabilita da Enti Pubblici similari, demanda ad apposito regolamento la disciplina relativa all'eventuale rinuncia alle stesse e/o alla misura del quantum spettante;

n) delibera l'adozione dello STATUTO e le sue eventuali modifiche;

o) determina eventualmente gli altri casi di incompatibilità e di decadenza di cui al 6° comma all'art 15 del presente STATUTO;

p) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati ad esso Consiglio stesso aventi diritto di voto l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina del liquidatore;

q) propone e dichiara la decadenza dei membri di esso Consiglio Generale e del Comitato Direttivo ai sensi dell'art.14 del presente STATUTO.

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno e cioè entro il mese di gennaio ed entro il mese di aprile/giugno.

Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame di problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri aventi diritto di voto o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Generale è convocato mediante fax o PEC o lettera raccomandata ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, spediti almeno 5 giorni liberi prima di quello della convocazione.

In caso di urgenza, la convocazione avverrà a mezzo fax o PEC o telegramma ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, spediti almeno 3 giorni liberi prima di quello della convocazione.

Per un'approfondita e spedita trattazione degli argomenti e degli atti di propria competenza, il Consiglio Generale può avvalersi dell'opera preparatoria, istruttoria, predecisoria, referente e consultiva di commissioni consiliari.

Il Consiglio Generale delibera sulla costituzione, nel suo seno, delle eventuali commissioni di cui sopra, successivamente alla elezione del Presidente e del Comitato Direttivo, provvedendo ad approvare il relativo regolamento di funzionamento.

Le commissioni si riuniranno nei giorni e nelle ore di ufficio.

Le convocazioni delle riunioni delle commissioni da parte dei rispettivi presidenti dovranno essere tempestivamente comunicate al Presidente del Consorzio ed ai

membri del Comitato Direttivo per consentire agli stessi, che non potranno far parte delle commissioni medesime, di poter partecipare ai loro lavori.

Le commissioni non potranno riunirsi nei giorni nei quali sono convocati il Consiglio Generale ed il Comitato Direttivo.

Le commissioni potranno richiedere l'intervento dei dirigenti consortili per fornire chiarimenti ed elementi di approfondimento sugli argomenti in discussione.

Ai componenti le commissioni non è riconosciuta l'indennità di presenza e/o rimborso spese.

### **Articolo 9 (Presidente)**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale nella sua prima riunione, anche al di fuori dei componenti dello stesso tra persone di comprovate capacità manageriali.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale, anche processuale, del Consorzio;
- convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale;
- vigila sull'attività del Consorzio;
- esercita le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Generale e dal Comitato Direttivo;
- prende, con l'assistenza del Direttore Generale, i provvedimenti di estrema urgenza di competenza del Comitato Direttivo che dovranno essere sottoposti per la ratifica a detto organo, entro 30 giorni e, comunque, alla sua prima seduta utile;
- è membro, con facoltà di delega, della "Consulta Regionale ASI";
- formula al Presidente della Giunta Regionale della Campania richiesta motivata di nomina di un Commissario "ad acta" per provvedere, in caso di inerzia,

all'assunzione degli atti di competenza degli Organi di cui all'art. 7 del presente statuto, ed agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di assetto delle aree di sviluppo industriale;

- rappresenta il Consorzio nelle Assemblee delle società alle quali il Consorzio partecipa e fa parte degli organi di amministrazione di dette società, salva diversa determinazione del Comitato Direttivo e del Consiglio Generale;

- esercita ogni altra funzione e potere derivanti dalle norme del presente STATUTO e dalla sopra detta legge della Regione Campania.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, o dal membro più anziano del Comitato Direttivo.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato solo per un ulteriore quinquennio.

## **Articolo 10**

### **(Comitato Direttivo – composizione - compiti)**

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente del CONSORZIO e da altri quattro membri dei quali tre eletti dal Consiglio Generale nel suo seno ed uno nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, su proposta dell'Assessore regionale competente.

Al Comitato Direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa.

In particolare il Comitato:

a) predispone entro il 10 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredandolo di apposita relazione illustrativa;

b) predispone entro il 10 gennaio di ciascun anno il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio in corso;

c) delibera in merito agli atti intesi a promuovere le espropriazioni ed in merito agli atti di acquisto degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, di urbanizzazione e dei servizi collettivi;

d) delibera sulla conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del Piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali del Consorzio;

e) delibera in materia di assegnazione e vendita degli immobili consortili per la realizzazione di iniziative produttive nel settore industria e servizi;

f) propone la decadenza dei membri del Consiglio Generale nonché dei membri del Comitato Direttivo medesimo ai sensi dell'art 14 del presente STATUTO;

g) provvede per la nomina del Direttore Generale;

h) delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica e tassativa competenza del Consiglio Generale, assicurando in ogni caso il regolare funzionamento del Consorzio negli intervalli fra le sedute del Consiglio stesso emanando tutti quei provvedimenti che, sotto la sua responsabilità, ritiene necessari ed urgenti, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale;

i) su proposta del Presidente può delegare particolari materie di trattazione, per argomento o per territorio, a suoi singoli membri, definendone i relativi poteri.

Le modalità e i termini di convocazione del Comitato Direttivo sono stabilite dal medesimo.

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio.

## **Articolo 11**

### **(Organismo indipendente di valutazione)**

L'organismo indipendente di valutazione è composto da tre membri di elevata professionalità ed esperienza, nominati con decreto dal Presidente della Giunta

regionale e dura in carica cinque anni, ha sede presso l'assessorato regionale competente.

L'organismo indipendente di valutazione riferisce direttamente al Consiglio Generale ed al Comitato Direttivo del CONSORZIO, in ragione delle loro competenze ed esprime parere di conformità sugli atti di indizione delle gare ad evidenza pubblica.

Le spese dell'organismo indipendente di valutazione, previste nei limiti della normativa vigente, gravano annualmente in quota parte sui rispettivi bilanci dei consorzi ASI.

## **Articolo 12**

### **(Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, nominato dal Consiglio Regionale, e da due membri, iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti e due supplenti, eletti dal Consiglio Generale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il riscontro amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di enti pubblici.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica il rispetto del pareggio di bilancio, delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, nonché della pianificazione territoriale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il controllo interno sull'attività del CONSORZIO, provvedendo:

- ad esaminare e controfirmare il bilancio di esercizio, nonché redigere sul medesimo apposita relazione;
- a verificare la regolarità della contabilità consortile;
- a controfirmare le dichiarazioni fiscali e tributarie facenti carico al CONSORZIO;

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale ed alle riunioni del Comitato Direttivo.

Ai fini di cui innanzi i componenti del Collegio sono informati delle convocazione del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.

Il Revisore il quale, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio consortile a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio.

La decadenza, previa comunicazione del Presidente del Collegio al Presidente del CONSORZIO, é pronunciata dal Consiglio Generale per i membri di sua nomina.

Qualora la decadenza si verifichi a carico del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del CONSORZIO ne informa il Presidente del Consiglio Regionale della Campania per i provvedimenti di competenza.

I Revisori dei Conti che non assistono senza giustificato motivo a due sedute consecutive del Consiglio Generale o, durante un esercizio consortile, a quattro riunioni del Comitato Direttivo, decadono dall'Ufficio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Generale su proposta del Presidente del CONSORZIO.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Revisore dei Conti trovano applicazione, ad eccezione che per il Presidente del Collegio, le norme del Codice Civile in materia di sostituzione dei sindaci delle società per azioni, per quanto possibile.

### **Articolo 13**

**(Sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo)**

Il Consiglio Generale è validamente riunito:

- in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei membri del Consiglio stesso aventi diritto di voto;



- in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei detti membri.

Il Comitato Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri assegnati al Comitato stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale, salvo il caso di cui alla lettera p) dell'art. 8, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti aventi diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, prevale il voto del Vice Presidente, se nominato, o del membro più anziano.

In seno al Consiglio Generale ed in seno al Comitato Direttivo il voto non può essere espresso per rappresentanza.

#### **Articolo 14**

##### **(Assenze alle sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo - Sanzioni)**

I componenti del Consiglio Generale i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a due sedute consecutive, ordinarie o straordinarie, decadono dalla carica. Decadono altresì dalla carica i componenti del Comitato Direttivo i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive dello stesso.

In ambedue i casi la decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza avanzata dal Consiglio stesso, dal Comitato Direttivo, valutate le eventuali giustificazioni dell'interessato.

Il Consiglio Generale che dichiara la decadenza di cui al secondo comma del presente articolo provvede contestualmente alle nomine sostitutive per quanto di sua competenza.

Il Presidente, subito dopo la dichiarazione da parte del Consiglio Generale della decadenza di cui al primo comma del presente articolo, richiede al soggetto consorziato di provvedere per la sostituzione.

## **Articolo 15** **(Ineleggibilità e decadenze)**

Non può essere eletto Presidente del Consorzio o componente del Comitato Direttivo del medesimo né nominato componente del Consiglio Generale dello stesso, e se nominato o eletto decade dal suo ufficio, colui per il quale ricorre anche una sola delle condizioni di cui all'art. 2382 Codice Civile.

Non può essere nominato o eletto componente del collegio dei revisori dei Conti, o se nominato o eletto decade dal suo ufficio, colui che si trova anche in una sola delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini dei componenti del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo del Consorzio entro il quarto grado e coloro i quali sono legati al Consorzio - o alle società da questo controllate - da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'Albo dei Dottori Commercialisti, è causa di decadenza dalla carica di Revisori dei Conti del Consorzio.

La carica di Presidente del Consorzio è incompatibile con quella di Amministratore di aziende operanti nelle aree e nei nuclei industriali consortili.

Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio Generale o di membro del Comitato Direttivo non possono essere ricoperte da coloro i quali sono legati al Consorzio da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato retribuito.

Altre cause di ineleggibilità, di decadenza o di incompatibilità potranno essere stabilite dal Consiglio Generale.

## **Articolo 16** **(Direttore Generale)**

Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Direttivo mediante concorso pubblico. Per quanto non diversamente stabilito nel presente articolo, si rinvia al Contratto collettivo nazionale per i dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale.

La persona nominata deve essere in possesso di diploma di laurea quinquennale e/o equiparate in discipline tecniche o giuridico o economiche.

Il Direttore Generale o chi ne fa le veci partecipa alle sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo con diritto di intervento, proposta e parere.

Le funzioni di segretario in dette sedute sono svolte dal Direttore Generale o da chi ne fa le veci.

Il Direttore Generale sovrintende a tutti gli uffici del Consorzio e provvede alla disciplina del personale,

Egli, congiuntamente ai dirigenti delle strutture consortili, assicura il buon andamento dei servizi.

A tal fine propone al Comitato Direttivo le necessarie dotazioni di uomini e di mezzi.

Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione delle direttive e delle deliberazioni degli organi consortili e garantisce l'efficiente funzionamento del Consorzio.

Propone ai competenti organi consortili le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili ed opportuni per il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio.

E' responsabile, congiuntamente ai dirigenti delle strutture, dell'attuazione degli atti del Consorzio.

Il Direttore Generale infine svolge le attività e le funzioni che, in ordine a singoli atti o a categorie di atti, gli vengono delegate dal Presidente, dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Generale.

## **Articolo 17**

### **(Assegnazione e vendita immobili consortili – riacquisizione)**

L'assegnazione e la vendita degli immobili consortili necessari per la realizzazione di iniziative produttive nei settori dell'industria e dei servizi, sono disposte dal Comitato Direttivo sulla base di condizioni generali preventivamente fissate dallo stesso Comitato Direttivo per le singole aree e nuclei industriali.

Il contratto di trasferimento di proprietà degli immobili non potrà essere stipulato se l'acquirente non si sarà impegnato, contestualmente, ad aderire al CONSORZIO o alla Società Consortile eventualmente costituiti o costituendi per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascuna area o nucleo industriale.

Il possesso dell'immobile assegnato potrà essere trasferito anticipatamente alla vendita.

Il CONSORZIO rientra in possesso o in proprietà degli immobili, senza maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari o degli acquirenti, qualora, trascorsi cinque anni dalla data di assegnazione, questi non abbiano adempiuto agli obblighi di assegnazione e/o in generale realizzato, come accertato dal Consorzio, i lavori di costruzione dello stabilimento a fronte della cui esecuzione era stata disposta l'assegnazione o la vendita. Se i suoli sono stati edificati, l'indennità da corrispondere è determinata con i criteri e le modalità previste nell'art. 63, comma 3, della legge n. 448/1998.

Il CONSORZIO ha la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati, se la cessazione dell'attività industriale o artigianale è avvenuta da oltre tre anni.

In caso di cessazione dell'attività produttiva, alle aziende che hanno beneficiato per un insediamento industriale della concessione da parte del CONSORZIO di suoli acquisiti attraverso procedure espropriative, è consentita la cessione ad un soggetto terzo dell'immobile e delle sue pertinenze, previo parere positivo espresso dal CONSORZIO su un piano industriale di insediamento di attività sostitutiva.

La cessione è vincolata alla realizzazione dell'iniziativa sostitutiva nei tempi previsti dal piano industriale validato dal CONSORZIO.

Il CONSORZIO, decorsi ventiquattro mesi dalla data di cessazione dell'attività produttiva senza che la medesima attività sia stata ripresa, oppure senza che sia in atto un progetto di ristrutturazione o di riconversione documentato, oppure che sia stata attivata una diversa iniziativa da parte dello stesso soggetto imprenditoriale, comunque subordinato al parere positivo espresso dal CONSORZIO sulla base del piano industriale, oppure non sia intervenuta alcuna richiesta di autorizzazione di cessione per altra iniziativa produttiva, ha la facoltà di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati attraverso la procedura espropriativa.

### **Articolo 18**

#### **(Adeguamento strumento urbanistico )**

Il CONSORZIO attesta la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del relativo piano urbanistico.

Il piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali opera immediatamente anche nei confronti dei proprietari delle aree interessate.

L'indennità di espropriazione è determinata in base ai criteri della legislazione statale vigente per le espropriazioni per opere di pubblica utilità.

### **Articolo 19**

#### **(Programma di sviluppo )**

Il CONSORZIO sentite le associazioni industriali più rappresentative, elabora la proposta di programmi di sviluppo di durata triennale.

La proposta è trasmessa entro il 31 ottobre dell'anno precedente e comunque non oltre l'approvazione del piano economico e finanziario, alla Giunta Regionale Campania che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine al parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-

economica e territoriale. Alla scadenza del termine, senza che sia stato espresso parere, il parere si intende implicitamente espresso in senso favorevole.

È facoltà del CONSORZIO proporre all'approvazione della Giunta regionale ulteriori progetti, anteriormente alla scadenza del programma di sviluppo, secondo le modalità disciplinate dall'art. 13 della legge Regione Campania n° 19 del 6 dicembre 2013.

Il programma di sviluppo prevede la promozione delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale, per l'implementazione del benessere della comunità residente nei territori di competenza consortile, coerentemente con la diffusione delle attività imprenditoriali già presenti e radicate negli agglomerati industriali.

Il programma di sviluppo deve contenere:

- a) l'analisi della situazione di fatto e in particolare l'individuazione delle criticità e delle opportunità nell'ambiente competitivo di riferimento, dei punti di forza e di debolezza a livello di imprese del sistema locale;
- b) le linee strategiche della politica industriale, finalizzate allo sviluppo e all'evoluzione competitiva del territorio, con l'individuazione degli interventi prioritari e degli obiettivi che si prevede di raggiungere nel campo dell'infrastrutture e dei servizi avanzati alle imprese;
- c) i progetti di iniziativa pubblica, privata o mista, anche non richiedenti l'accesso al finanziamento della Regione, che costituiscono la parte realizzativa del programma e devono risultare definiti negli obiettivi, nei contenuti e nelle risorse. Il CONSORZIO può proporre progetti di propria iniziativa, eventualmente in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
- d) il piano annuale delle opere infrastrutturali cantierabili che il CONSORZIO intende realizzare nell'arco temporale del piano finanziario;
- e) il piano triennale delle opere infrastrutturali che il CONSORZIO intende realizzare nell'arco di validità del programma di sviluppo;

f) la relazione di accompagnamento del piano annuale e triennale, dove sono indicate la copertura finanziaria per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere, nonché la priorità e l'efficacia degli interventi da realizzare in funzione di un miglior utilizzo delle risorse, privilegiando le opere di completamento di aree già parzialmente attrezzate o di aree da riqualificare;

g) le azioni previste per l'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi erogati alle imprese, indicando le aree di miglioramento previste ed i conseguenti risultati da raggiungere;

h) le azioni per garantire un'evoluzione del modello di gestione del CONSORZIO verso criteri di eco-sostenibilità, di riqualificazione ambientale e di efficienza energetica, in linea con i contenuti della programmazione regionale e comunitaria.

## **Articolo 20**

### **(Soggetti consorziati – esclusione e recesso)**

Nei casi di esclusione e di recesso contemplati nel presente STATUTO, il soggetto consorziato escluso o receduto non ha diritto alla restituzione del conferimento in danaro al fondo consortile che si accrescerà in favore degli altri consorziati proporzionalmente ai conferimenti in danaro al fondo consortile da ciascuno degli stessi già effettuati.

L'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del presente STATUTO, lascia salvo ed impregiudicato il diritto del Consorzio di agire nelle forme di legge a carico del soggetto consorziato per ottenere il pagamento dei contributi alle spese di funzionamento maturati e non versati.

## **Articolo 21**

### **(Inadempimenti e morosità dei soggetti consorziati)**

Il Direttore Generale, al compiersi di tre mesi dal termine di ciascun esercizio finanziario, certifica la posizione di ciascun soggetto consorziato per quanto concerne l'inadempimento — totale o parziale — degli obblighi di versamento delle quote di partecipazione al fondo consortile e dei contributi annuali alle spese di funzionamento.

Lo stesso Direttore Generale immediatamente — a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — contesta ai soggetti consorziati le rispettive situazioni di inadempimento così come accertate e certificate, assegnando per la regolarizzazione un termine di tre mesi.

Scaduto infruttuosamente tale termine, i rappresentanti del soggetto consorziato inadempiente decadono dalle cariche di consigliere generale, di membro del Comitato Direttivo e di Presidente nel caso in cui quest'ultimo sia stato eletto tra i consiglieri generali.

Il Consiglio Generale, convocato senza indugio e preso atto della decadenza intervenuta ai sensi del comma che precede, provvede alle elezioni per la sostituzione dei membri del Comitato Direttivo e del Presidente, nell'ambito, ovviamente, dei consiglieri generali che rappresentano soggetti consorziati risultanti in regola con l'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Trascorsi tre mesi dalla scadenza del termine assegnato dal Direttore Generale per la regolarizzazione, il Consiglio Generale alla sua prima seduta utile, dichiara morosi i soggetti consorziati inadempienti e contestualmente ne delibera l'esclusione dal Consorzio.

A decorrere dalla contestazione delle situazioni di inadempimento di cui al 2° comma, è sospesa la corresponsione di ogni e qualsiasi indennità in favore del rappresentante del soggetto consorziato inadempiente.

## **Articolo 22**

### **(Esercizio finanziario)**

L'esercizio finanziario del CONSORZIO coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il primo gennaio e terminerà il trentuno dicembre di ogni anno.

## **Articolo 23**

### **(Rapporti con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali)**

Il Comitato Direttivo costituisce, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni in epigrafe maggiormente rappresentative, una Commissione consultiva composta di



10 membri, dei quali 6 di parte imprenditoriale e 4 di parte sindacale, quale luogo di concertazione con le parti sociali.

La Commissione esprime parere sugli argomenti programmatici attribuiti dal presente STATUTO alla competenza del Consiglio Generale.

La Commissione è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio, o da un suo delegato, e si riunisce almeno due volte all'anno.

Si prevede altresì la costituzione di un organismo consultivo tra il Consorzio ASI e Confindustria Avellino (associazione imprenditoriale più rappresentativa) ai sensi dell'art.2, comma 2, lettera c, punto 2) della Legge Regionale n. 19/2013 con la funzione di avviare le più adeguate forme di confronto per la promozione dello sviluppo produttivo nelle zone di intervento, l'elaborazione di programmi di sviluppo di iniziativa pubblico e privata, compresa la presentazione di progetti che possono usufruire di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

#### **Articolo 24** **(Vigilanza e controllo)**

La vigilanza sul CONSORZIO è esercitata dalla Giunta regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal collegio dei revisori dei conti che verifica il rispetto del pareggio di bilancio, delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, nonché della pianificazione territoriale.

La Giunta regionale controlla e vigila sulle attività del CONSORZIO ed attua gli indirizzi di promozione delle attività produttive, economiche e territoriali, sentito il parere della Consulta Regionale Asi, che ha sede presso l'assessorato regionale competente.

Presso l'assessorato regionale alle attività produttive è istituito il comitato di coordinamento delle attività del Consorzi ASI. I componenti del comitato sono scelti tra i dipendenti o gli organi consortili, su designazione del Presidente del CONSORZIO, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente.

## **Articolo 25**

### **(Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente STATUTO si fa riferimento alle leggi nazionali e della Regione Campania in materia di Consorzi Industriali.

## **Articolo 26**

### **(Norma transitoria e finale)**

Il Presidente, non appena il presente STATUTO sarà stato approvato dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge Regione Campania n° 19 del 6 dicembre 2013, provvederà a trasmetterlo agli attuali soggetti consorziati per la relativa presa d'atto e per i correlativi eventuali provvedimenti sia costitutivi sia economici.

Sulla base delle determinazioni che gli attuali soggetti consorziati intenderanno adottare, il Consiglio Generale provvederà a costituire e dichiarare la propria composizione, anche tenendo conto delle eventuali domande di partecipazione di nuovi soggetti.

# **STATUTO – Variazioni**

## **Articolo 3 (Scopo consortile)**

3° cpv: A tale scopo, il CONSORZIO adotta piani di assetto delle aree industriali, elabora programmi di sviluppo finalizzati alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale.

5° cpv: La gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato è affidata in concessione dal CONSORZIO ASI ad una società consortile o consorzio costituito dalle imprese insediate, cui può partecipare lo stesso CONSORZIO ASI.

## **Articolo 5 (Mezzi finanziari)**

5° cpv: Il soggetto consorziato che non intenda accettare di versare il contributo annuale può recedere dal CONSORZIO.

## **Articolo 8 (Consiglio Generale – composizione - compiti)**

3° cpv: Se i soggetti consorziati, tempestivamente e formalmente invitati dal Consorzio a provvedere, non abbiano nominato alla scadenza i propri rappresentanti o non abbiano confermato i precedenti, questi ultimi si intendono a tutti gli effetti confermati.

5° cpv: Se la designazione da parte del soggetto consorziato non abbia luogo entro due mesi dal verificarsi della vacanza, provvederà, previa diffida, l'organo, ove esistente, al quale compete la vigilanza sul soggetto consorziato stesso.

6° cpv lettera d): determina il numero dei componenti del Comitato Direttivo;

6° cpv lettera e già f): adotta in via preliminare lo schema di piano regolatore territoriale del Consorzio, a norma del primo comma dell'art. 8 della detta legge della Regione Campania;

6° cpv lettera h già i): ) approva il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, eccezionalmente entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, osservando le norme di cui al comma 4° dell'art. 5 della legge della Regione Campania n° 19 del 6 dicembre 2013;

## **Articolo 9 (Presidente)**

2° cpv 5° punto: Il Presidente ..... prende, con l'assistenza del

## **Articolo 3 (Scopo consortile)**

3° cpv: A tale scopo, il CONSORZIO adotta piani di assetto delle aree industriali, nonché programmi di sviluppo finalizzati alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale.

5° cpv: La gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato potrà essere affidata in concessione come previsto dall'art.2 comma 2 lettera c punto 3 della legge regionale n. 19/2013.

## **Articolo 5 (Mezzi finanziari)**

5° cpv: Il soggetto consorziato che non intenda accettare di versare il contributo annuale recede dal CONSORZIO.

## **Articolo 8 (Consiglio Generale – composizione - compiti)**

3° cpv: Se i soggetti consorziati, tempestivamente e formalmente invitati dal Consorzio a provvedere, non abbiano nominato alla scadenza i propri rappresentanti o non abbiano confermato i precedenti, questi ultimi si intendono a tutti gli effetti confermati, fatta salva la prescrizione di cui al comma precedente.

5° cpv: soppresso

6° cpv lettera d):soppresso (variate tutte le lettere successive)

6° cpv lettera e già f): adotta in via preliminare lo schema di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali del Consorzio, a norma del primo comma dell'art. 8 della detta legge della Regione Campania;

6° cpv lettera h già i): approva il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, eccezionalmente entro sei mesi quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura del Consorzio: 1) ristrutturazione del reparto amministrativo, 2) necessità dei dati delle controllate nel caso di partecipazioni rilevanti, 3) cause di forza maggiore, per esempio furti, incendi, alluvioni, terremoti, 4) motivi di rilevante ripercussione in ordine al funzionamento della struttura interna, 5) variazione del sistema informatico, 6) partecipazione ad operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale;

## **Articolo 9 (Presidente)**

2° cpv: Il Presidente ..... prende, con l'assistenza del



Prot. Gen. 2015.0001151/A

Del 05/02/2015 09 42 46

Da CR A SERDA

Consiglio Regionale della Campania

**III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio,  
Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.5/2/15 *Gavio*  
*Al*

**Al Presidente della Giunta Regionale**  
**Al Presidente del Consiglio Regionale**  
**All'Assessore Reg.le al Attività Produttive**  
**Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari**  
**Al Capo Dipartimento della Segreteria**  
**Legislativa**

**Loro Sedi****Prot. n. 45 del 03/02/2015**

**Oggetto:** Delibera Giunta Regionale n. 557 del 01/12/2014 - Proposta al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 19/2003, di approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Salerno, adottato con Delibera del Consiglio Generale n. 14 del 24/09/2014".  
 Reg. Gen. n. 1226/II - Esame.

**Relazione della Commissione di Merito**

La III Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 03 febbraio 2015, ha deciso all'unanimità dei presenti di proporre l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 11 dello Statuto in oggetto.

La Commissione ha deciso a maggioranza dei presenti, con l'astensione del gruppo del PD di riferire favorevolmente all'Aula sul provvedimento in oggetto, che si allega, tenendo conto dell'osservazione formulata.

Relatore in Aula è stato designato il Presidente Baldi ai sensi del comma 7 dell'Art. 40, del Regolamento Interno.

Napoli 03/02/2015

AA/Fg/Gs



Il Presidente  
 Dr. Giovanni Baldi

04/02/15  
 S/A



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

5/12/14

Cayile  
H

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1226/II

Dipartimento:

Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
557	01/12/2014	51	2	0

Oggetto:

Proposta al Consiglio Regionale ai sensi dell'art.2, comma 4, della L.R. 19/2013 di approvazione del nuovo statuto del Consorzio Asi Salerno adottato con delibera del Consiglio Generale n. 14 del 24/09/2014

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : C70F8DF2A059365AD422A1387F8E60FA1C57C029

Allegato nr. 1 : 0DBB57BA02025CD50EBDEB6C785712E5694CC363

Allegato nr. 2 : BBE5813B6CD4F9EC79AC415DF4BC77846576887A


Frontespizio Allegato : E302B34BEE7363F4489A088122D2272C3D278205

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0022620/A

Del 05/12/2014 08 43 59

Da CR A SERDA



Data, 03/12/2014 - 11:40

Pagina 1 di 1



# Regione Campania

## GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

01/12/2014

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 1226...../II

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Proposta al Consiglio Regionale ai sensi dell'art.2, comma 4, della L.R. 19/2013 di approvazione del nuovo statuto del Consorzio Asi Salerno adottato con delibera del Consiglio Generale n. 14 del 24/09/2014*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<u>PRESIDENTE</u>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI	
6)	"	Gaetano	GIANCANE	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	<u>ASSENTE</u>
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0022620/A

Del 05/12/2014 08 43 59

Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### **Premesso che**

- a) il Consiglio regionale ha approvato la Legge Regionale n. 19 del 6 dicembre 2013, pubblicata sul BURC n. 70 del 09/12/2013, avente ad oggetto "Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale;
- b) l'art. 18, comma 1, L.R. 19/2013 prevede, in particolare che *"i consorzi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano entro 60 giorni dalla medesima data alle disposizioni della presente legge ed alla conseguente modifica dei rispettivi statuti"*;
- c) l'art.2, comma 4, della citata L.R. prevede che lo statuto e le successive modifiche, adottati dal consiglio generale, *"sono approvati dal Consiglio regionale, previa verifica da parte della Giunta regionale della conformità alla presente legge e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione"*;

#### **Rilevato che**

- a) con nota prot. 158081 del 05/03/2014, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha invitato i Consorzi ASI a trasmettere i rispettivi statuti, adeguati alla nuova normativa regionale in materia, da sottoporre preliminarmente alla Giunta regionale per la verifica di conformità, per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale;
- b) con nota prot. n. 566 del 07/02/2014, assunta al prot. Regione Campania n. 210080 del 25/03/2014, il Consorzio Asi Salerno ha trasmesso lo statuto, adottato con deliberazione del Consiglio Generale n.2 del 30/01/2014;
- c) a seguito dell'istruttoria effettuata, con nota prot.n.274821 del 17/04/2014, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha inviato al Consorzio Asi Salerno i rilievi e le osservazioni scaturenti dall'analisi dello statuto approvato;
- d) in riscontro alle citate osservazioni, il Consorzio ASI Salerno ha inviato la nota prot. n. 2076 del 26/05/2014, con la quale ha trasmesso la delibera di Consiglio Generale n. 7 del 21/05/2014 recante ad oggetto "Legge Regione Campania 19 del 6 dicembre 2013 "Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale" – Adozione Statuto – Osservazioni: Provvedimenti", adottando il testo modificato per il prosieguo dell'iter approvativo;
- e) con nota prot.n.428380 del 23/06/2014, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha rilevato che per un mero errore materiale, l'art.11, comma 10 dello Statuto approvato dal Consorzio non era stato sottoposto a verifica;
- f) con nota prot. n. 4007 del 07/10/2014, assunta al prot. Regione Campania n. 641939 del 30/09/2014, il Consorzio Asi Salerno ha ritrasmesso lo statuto con i necessari adeguamenti, adottato con deliberazione del Consiglio Generale n.14 del 24/09/2014;

#### **Verificato che**

- a) lo statuto, così come riapprovato con delibera di Consiglio Generale n. 14 del 24/09/2014, ha preso atto dei rilievi espressi dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico;
- b) sono state dettagliate le competenze, le funzioni, nonché i principi dell'organizzazione dell'ente, ai sensi L.R. 19/2013;
- c) sono stati conformemente individuati gli strumenti di pianificazione e qualificazione delle aree, nonché i piani di sviluppo previsti nella legge *de qua*;

#### **Ritenuto**

pertanto, di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione del nuovo statuto del Consorzio Asi Salerno, come riportato nell'allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. proporre al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 4, della L.R 19/2014 l'approvazione del nuovo statuto del Consorzio ASI Salerno, adottato con delibera del Consiglio Generale n. 14 del 24/09/2014 come riportato nell'allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di notificare il presente atto al Consorzio Asi Salerno;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale Sviluppo Economico e alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.





## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	557	del	01/12/2014	DIPART.	51	DIR.GEN./DIR. STAFF DIP.	2	UOD/STAFF DIR.GEN.	0
------------------	-----	-----	------------	---------	----	--------------------------	---	--------------------	---

**OGGETTO :**

***Proposta al Consiglio Regionale ai sensi dell'art.2, comma 4, della L.R. 19/2013 di approvazione del nuovo statuto del Consorzio Asi Salerno adottato con delibera del Consiglio Generale n. 14 del 24/09/2014***



QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Presidente Caldoro Stefano</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dott. Iannuzzi Francesco Paolo</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Avv. Carannante Giuseppe (vicario)</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>01/12/2014</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA <i>02/12/2014</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma   




**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO**


Allegato alla deliberazione del Consiglio Generale

n. 1h del 2h-9-2014

## **STATUTO**

(LEGGE REGIONE CAMPANIA N. 19 DEL 6 DICEMBRE 2013 )  
"ASSETTO DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE."

**(Approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 14 del 24 Settembre 2014)**



## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **(Dichiarazione preliminare)**

1. Il presente statuto costituisce, in attuazione della legge della Regione Campania n. 19 del 6 dicembre 2013, adeguamento e modifica di quello vigente alla data di entrata in vigore della detta legge regionale.

2. La disciplina statutaria vigente è contenuta esclusivamente nel presente atto.

#### **Articolo 2**

##### **(Denominazione e sede)**

1. Il Consorzio mantiene la denominazione di Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno, in forma abbreviata "Consorzio A.S.I. di Salerno".

2. La sede legale del Consorzio è nel territorio del Comune di Salerno.

3. Con deliberazione del consiglio generale possono essere costituite sede operative e secondarie nel territorio della Provincia di Salerno.

#### **Articolo 3**

##### **(Natura giuridica)**

1. Il Consorzio è un ente pubblico economico, ha personalità giuridica propria, agisce mediante atti di diritto privato, ad esclusione di quelli relativi ai piani urbanistici, alle opere pubbliche, alle procedure espropriative, alle assunzioni del personale ed alla locazione ed alienazione di terreni e fabbricati.

2. Ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il Consorzio si configura quale organismo di diritto pubblico.

3. Il Consorzio è dotato, nei limiti fissati dalla legge, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nonché di autonomia imprenditoriale.

#### **Articolo 4**

##### **(Principi dell'attività)**

1. Il Consorzio, anche quando agisce mediante atti di diritto privato, garantisce il rispetto dei principi di legalità, imparzialità, pubblicità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

## **Articolo 5**

### **(Durata)**

1. Il Consorzio ha durata illimitata.
2. Può essere sciolto con motivata deliberazione del consiglio generale, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

## **Articolo 6**

### **(Conсорziati)**

1. Possono far parte del Consorzio tutti i soggetti previsti dall'art. 1, comma 2 e 3, della legge regionale n.19 del 6 dicembre 2013.
2. Le domande di ammissione al Consorzio dovranno essere accompagnate dai provvedimenti formali dei competenti organi dei soggetti istanti, contenenti l'espressa, incondizionata e integrale accettazione dello statuto vigente, con l'esplicita assunzione degli obblighi di sottoscrivere e versare le quote del fondo consortile e di corrispondere il contributo annuale alle spese di funzionamento del Consorzio, negli importi e con le modalità di versamento stabiliti dal consiglio generale del Consorzio stesso.
3. Se l'istante è un soggetto privato dovrà anche indicare le attività svolte e/o che si propone di svolgere ai fini della realizzazione degli obiettivi strategici del Consorzio.
4. Il comitato direttivo, esaminata e valutata la domanda di ammissione, la rimette al consiglio generale proponendo l'importo della quota di partecipazione al fondo consortile e delle modalità e termini dei relativi versamenti. Il consiglio generale, a maggioranza dei consiglieri assegnati, ammette il soggetto richiedente nella compagine consortile, determinando la quota di partecipazione al fondo, eventualmente e motivatamente anche in misura diversa da quella proposta dal comitato direttivo.
5. Le quote e gli oneri di partecipazione al Consorzio dei soggetti consorziati aventi ambiti di competenza e di interventi sovracomunali potranno essere di importo maggiore rispetto a quelle dei soggetti consorziati aventi competenze ed ambiti di intervento di livello comunale.
6. Le quote e gli oneri di partecipazione al Consorzio dei Comuni consorziati aventi nel proprio territorio, in tutto o in parte, un'area o un nucleo industriale, potranno essere di importo maggiore rispetto a quelle degli altri Comuni consorziati.

## **Articolo 7**

### **(Recesso e decadenza)**

1. La volontà di recedere, per giustificato motivo, manifestata al Consorzio con raccomandata a/r previa deliberazione da parte dell'organo competente, ha effetto decorsi almeno sei mesi dalla sua ricezione e sempre che ricorrano le condizioni di cui alle disposizioni statutarie che seguono, da accertarsi con deliberazione del consiglio generale.
2. Sull'istanza di recesso il consiglio generale delibera con la maggioranza dei consiglieri assegnati, determinandosi nel contempo sulle nuove quote di partecipazione degli altri consorziati, calcolate o in termini di accrescimento proporzionale oppure con sostituzione totale o parziale da parte di nuovi soggetti contestualmente ammessi.

3. Il recesso di un Comune avente nel proprio territorio, in tutto o in parte, un'area o un nucleo industriale si perfeziona con l'approvazione della relativa variante al piano consortile di assetto delle aree e di nuclei industriali ed una volta che l'area medesima sia stata definitivamente riclassificata dal punto di vista urbanistica dal Comune che sia receduto.

4. Frattanto, la gestione dell'area rimane di competenza del Consorzio, che continua ad esercitare le competenze previste dalla legge e dal presente statuto.

5. Il soggetto recedente non potrà vantare crediti nei confronti del Consorzio per le quote versate oppure indennizzi o rimborsi per eventuali contributi conferiti e resta obbligato al pagamento delle quote e contributi già deliberati e non versati.

6. Il soggetto recedente non ha diritto alla liquidazione della propria quota del fondo di dotazione che dovrà essere mantenuto integro per il raggiungimento degli scopi consortili.

7. Il consiglio generale, con deliberazione assunta con la maggioranza dei consiglieri assegnati, dichiara l'esclusione del soggetto consorziato che abbia mancato di versare i contributi per tre annualità consecutive.

8. A tal fine il presidente, entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, effettua una ricognizione delle posizioni di ciascun consorziato in ordine all'adempimento degli obblighi di versamento delle quote di partecipazione al fondo consortile e dei contributi annuali alle spese di funzionamento.

9. Il consiglio generale dichiara morosi i soggetti consorziati dopo due anni di inadempimento così come risultante dalle verifiche effettuate dal presidente, dandone loro formale comunicazione.

10. La morosità anche per il terzo anno comporta l'esclusione dal Consorzio, da accertarsi con delibera del consiglio direttivo.

11. L'esclusione produce i medesimi effetti economici e finanziari del recesso.

## **Articolo 8**

### **(Finalità)**

1. Il Consorzio, nel quadro delle previsioni di programmazione socio-economica della Regione Campania, ha la finalità di promuovere, nel territorio della Provincia di Salerno, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi alle imprese.

2. Il Consorzio è competente a realizzare le infrastrutture ed a gestire le aree produttive individuate nel vigente piano territoriale provinciale della provincia di Salerno, comprese quelle che ricadono nel territorio di Comuni non consorziati, con i quali potranno essere stipulati appositi accordi ex art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

## **TITOLO II**

### **ORGANI**

#### **Articolo 9**

##### **(Organi del Consorzio)**

1. Gli organi del Consorzio sono:

- a) il consiglio generale;
- b) il presidente;
- c) il comitato direttivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) l'organismo indipendente di valutazione, organismo unico per tutti i consorzi Asi della Regione.

#### **Articolo 10**

##### **(Durata)**

1. Gli organi consortili di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo che precede, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

### **CAPO I**

#### **IL CONSIGLIO GENERALE**

##### **Articolo 11**

##### **(Composizione)**

1. Il consiglio generale è composto da non più di 30 membri, compreso il presidente del Consorzio, nominati dai soggetti consorziati in ragione della loro partecipazione al fondo consortile.

2. I nuovi soggetti consorziati ammessi, se costituiti da Comuni, hanno diritto ad avere la propria rappresentanza proporzionale nel consiglio generale, sempre però nel rispetto del numero massimo di trenta componenti.

3. Ove, tuttavia, il numero dei soggetti consorziati per effetto di nuove domande di adesione e/o la composizione del fondo consortile non consentisse la rappresentanza diretta in consiglio generale di ciascun soggetto consorziato, si potrà procedere alla modifica del numero dei componenti mediante la procedura di revisione del presente statuto, fermo restando nelle more il diritto dei rappresentanti dei consorziati privi di rappresentanti in consiglio generale di poter partecipare alle relative riunioni con facoltà di formulare proposte, senza però diritto di voto e senza concorrere a formare le maggioranze strutturali e funzionali.

4. Il presidente in carica attiva la procedura di rinnovo dell'organo invitando, quarantacinque giorni prima della scadenza del consiglio generale, ciascun soggetto consorziato a nominare i membri di propria competenza.

5. In ogni caso, trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza del mandato, il consiglio generale si intenderà integralmente rinnovato se risultano nominati almeno la metà più uno dei componenti previsti dal precedente comma. Le successive nomine effettuate dai soggetti consorziati andranno ad integrare il consiglio generale.

6. Il presidente uscente provvederà, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, alla formale convocazione del consiglio generale, regolarmente composto anche ai sensi del precedente comma, per gli adempimenti previsti dal presente statuto nella prima riunione.

7. In tutti casi di subentro, sostituzione o di ritardata nomina, la durata in carica di un membro del consiglio generale è comunque temporalmente delimitata dalla naturale scadenza del consiglio generale.

8. Decade automaticamente dal consiglio generale, senza che per questo sia inficiata la regolare composizione del consiglio stesso, il membro o i membri nominati da soggetto consorziato che abbia receduto con effetti definitivi o sia stato dichiarato decaduto.

9. Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente del Consorzio.

10. Il Consiglio Generale può istituire organismi a carattere permanente o temporaneo, formati anche da qualificati soggetti esterni, per la redazione degli atti pianificatori e di programmazione di competenza del Consorzio. Le modalità di funzionamento di detti organismi sono disciplinate con lo stesso atto di istituzione.

## **Articolo 12**

### **(Compiti)**

1. Nella prima seduta ma con votazione separata il consiglio elegge, a scrutinio palese, il presidente ed i componenti del comitato direttivo di sua competenza.

2. Al Consiglio Generale spettano le funzioni di indirizzo e di verifica delle attività degli Organi e degli Uffici.

3. Al Consiglio Generale compete in particolare:

a) l'adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;

b) la presa d'atto della nomina da parte del presidente della giunta regionale di un membro del comitato direttivo;

c) l'elezione dei membri del collegio dei revisori dei conti di sua spettanza;

d) l'approvazione dei regolamenti che disciplinano le attività del Consorzio, con l'eccezione del regolamento che disciplina l'ordinamento degli uffici e del personale;

e) l'ammissione e l'esclusione dei consorziati, con le conseguenti variazioni del fondo consortile;

f) di deliberare sul recesso di un soggetto consorziato;

- g) l'adozione del piano economico finanziario;
  - h) la morosità dei soggetti consorziati, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
  - i) la determinazione dei compensi agli organi, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge;
  - l) l'adozione, preliminare e definitiva, del piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali; di deliberare la proposta del programma triennale di sviluppo;
  - m) l'approvazione degli atti di partecipazione a società o Enti;
  - n) l'approvazione delle variazioni del fondo consortile;
  - o) la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
  - p) la deliberazione di contrazione di mutui;
  - q) l'approvazione dei bilanci di esercizio e la determinazione delle misure da adottare per ripianare eventuali disavanzi;
  - r) l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con i Comuni;
  - s) l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina del liquidatore, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei membri assegnati;
  - t) dichiara, secondo la procedura del successivo art. 22 del presente statuto, la decadenza dei suoi componenti, del presidente del Consorzio e dei membri del comitato direttivo, per impedimento permanente, ineleggibilità originaria o sopravvenuta, incompatibilità, per assenze ingiustificate nei casi previsti dal presente statuto.
4. Esercita tutte le altre competenze conferitegli dalla legge e dal presente statuto.

### **Articolo 13**

#### **(Funzionamento)**

1. Il consiglio generale si riunisce in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria, di iniziativa del presidente o su richiesta del collegio dei revisori dei conti, del comitato direttivo o da almeno un quinto dei componenti assegnati del consiglio medesimo, per deliberare e provvedere sugli argomenti indicati.
2. La convocazione del consiglio è fatta dal presidente mediante lettera raccomandata o posta certificata contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nella convocazione potrà essere indicata la data della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. La convocazione dovrà pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 giorni.
3. Il consiglio generale è legalmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.
4. In seconda convocazione il consiglio è legalmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri in carica.



5. Le sedute del consiglio generale sono, di norma, pubbliche.
6. Il consiglio delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che si tratti delle delibere concernenti argomenti per i quali la legge o il presente statuto prevedono una maggioranza assoluta o qualificata.
7. A parità di voti prevale comunque il voto del presidente.
8. Il voto non può essere espresso per rappresentanza.
9. Nella determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi non si deve tener conto dei componenti per i quali i consorziati non abbiano comunicato i loro rappresentanti, sempre che siano in carica almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati.
10. Il consiglio generale è presieduto dal presidente del consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.
11. Il verbale del consiglio è redatto dal direttore generale che funge da segretario. Su iniziativa del Presidente del Consorzio, il verbale del consiglio può essere redatto da un dipendente dell'Ente che funge anche da segretario.
12. Le delibere del consiglio sono pubblicate per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo pretorio consortile e sul sito internet dell'ente ad ogni effetto di legge.
13. Le delibere del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
14. Per quanto non espressamente previsto per il funzionamento del consiglio generale si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il funzionamento dell'organo assembleare delle società per azioni.

## **CAPO II**

### **IL PRESIDENTE**

#### **Articolo 14**

##### **(Nomina)**

1. Il presidente è eletto dal consiglio generale nella sua prima riunione, anche al di fuori dei componenti dello stesso, tra persone con comprovate capacità manageriali.
2. L'elezione avviene con voto palese ed a maggioranza dei presenti.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo o di dimissioni del presidente, le funzioni allo stesso spettanti sono svolte dal vice presidente nominato, nel suo seno e tra i membri eletti dal consiglio generale, dal comitato direttivo.

#### **Articolo 15**

##### **(Compiti)**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.
2. Egli convoca e presiede il consiglio generale ed il comitato direttivo e formula il rispettivo ordine del giorno.

3. Il presidente cura che venga data attuazione alle deliberazioni del consiglio generale e del comitato direttivo, impartendo le necessarie disposizioni al direttore generale.

4. Il presidente ha altresì la facoltà di delegare specifici poteri inerenti la rappresentanza del Consorzio ad uno o più componenti del comitato direttivo.

5. Esercita tutte le altre competenze conferitegli dalla legge e dal presente statuto nonché le attività eventualmente delegategli dal consiglio generale e dal comitato direttivo. Nelle materie di competenza del Comitato Direttivo il Presidente, in via d'urgenza, può emanare decreti presidenziali che dovranno essere ratificati dall'Organo esecutivo entro e non oltre 15 giorni, in difetto si intenderanno decaduti con efficacia ex nunc.

### **CAPO III**

## **IL COMITATO DIRETTIVO**

### **Articolo 16**

#### **(Composizione)**

1. Il comitato direttivo è composto da cinque membri, compreso il presidente del Consorzio.

2. E' composto:

a) dal presidente del Consorzio, eletto nella stessa seduta ma con votazione separata dal consiglio generale;

b) da tre membri eletti dal consiglio generale nella sua prima riunione, con il sistema del voto limitato, di modo che ciascun componente non può esprimere più di un voto. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età;

c) un membro nominato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Nella sua prima riunione, il comitato direttivo elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal consiglio generale, su proposta conforme del presidente.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, il presidente attiverà senza indugio la procedura per la relativa sostituzione. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro elezione.

### **Articolo 17**

#### **(Compiti)**

1. Al Comitato Direttivo spettano i compiti di attuazione degli indirizzi generali del consiglio, quelli di determinazione dell'indirizzo gestionale del Consorzio e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa.

## 2. In particolare, il Comitato:

- a) predispone il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredandolo di apposita relazione illustrativa;
- b) predispone il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo;
- c) delibera in merito agli atti intesi a promuovere le espropriazioni ed in merito agli atti di acquisto degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, di urbanizzazione e dei servizi collettivi;
- d) delibera sulla conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del piano consortile;
- e) delibera in materia di assegnazione e vendita degli immobili consortili per la realizzazione di iniziative produttive nel settore industria e servizi;
- f) delibera il riacquisto di aree assegnate compresi gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati nonché la riacquisizione degli immobili e relative pertinenze di aziende la cui attività produttiva sia cessata;
- g) propone la decadenza dei membri del consiglio generale e di esso stesso comitato direttivo;
- h) propone l'esclusione dal Consorzio di un soggetto consorziato;
- i) nomina il direttore generale e ne determina il trattamento economico, come previsto al successivo art. 26;
- l) esamina le domande di ammissione di nuovi soggetti e le rimette al consiglio generale;
- m) approva i progetti di opere pubbliche ad iniziativa del Consorzio, i piani di esproprio generali o particolari, nonché i bandi ed i disciplinari di gara;
- n) su proposta del direttore generale, assume il personale, scelto a seguito di procedure ad evidenza pubblica, nomina i dirigenti e ne delibera la collocazione;
- o) approva le varianti urbanistiche non sostanziali all'interno delle tipizzazioni del piano Asi vigente, compresa la viabilità secondaria di piano ed i piani di utilizzo;
- p) approva l'assegnazione e l'alienazione dei suoli, unitamente allo schema dei relativi contratti;
- q) determina le tariffe ed i prezzi per i servizi resi dal Consorzio, perseguendo il pareggio tra costi e ricavi;
- r) esamina ed approva almeno ogni tre mesi la relazione del direttore generale sull'andamento della gestione consortile;
- s) su proposta del Presidente può delegare particolari materie di trattazione, per argomento o per territorio, a suoi singoli membri, definendone i relativi poteri.
- t) delibera in ordine alla predisposizione e approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e del personale, e, in via residuale, adotta ogni provvedimento riguardante il personale.

## 3. Esercita tutte le altre competenze conferitegli dalla legge e dal presente statuto.

## **Articolo 18**

### **(Funzionamento)**

1. Il comitato direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, con voto palese. In caso di parità prevale il voto del presidente del Consorzio.
3. Il comitato direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima o in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima della riunione, dal presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno, di norma presso la sede o gli uffici operativi del Consorzio, mediante fax o posta elettronica certificata, che ciascun componente è tenuto a comunicare all'atto del suo insediamento. In mancanza, la convocazione s'intende legalmente effettuata presso la sede del Consorzio.
4. Partecipano alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto il direttore generale. Il verbale del comitato è redatto dal direttore generale che funge da segretario. Su iniziativa del presidente del Consorzio, il verbale del comitato può essere redatto da un dipendente dell'Ente che funge anche da segretario.
5. Può assistere alle riunioni del comitato direttivo il presidente del collegio dei revisori dei conti.
6. I verbali del comitato direttivo sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
7. Le proposte di deliberazioni, sottoposte all'esame del comitato direttivo, dovranno essere munite dei pareri di legittimità amministrativa, di regolarità finanziaria e di regolarità tecnica.
8. Le delibere del comitato sono pubblicate per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo pretorio consortile e sul sito internet dell'ente ad ogni effetto di legge.
9. Per quanto non espressamente previsto per il funzionamento del comitato direttivo si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il funzionamento degli organi esecutivi delle società per azioni.

## **CAPO IV**

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

## **Articolo 19**

### **(Composizione)**

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, nominato dal consiglio regionale, e da due membri effettivi, iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, eletti dal consiglio generale del Consorzio.
2. Con lo stesso atto il consiglio generale elegge due membri supplenti, aventi i medesimi requisiti dei membri effettivi, che subentreranno, seguendo il criterio dell'anzianità anagrafica, in caso di morte, rinuncia, decadenza o dimissioni dei membri effettivi.

## **Articolo 20**

### **(Funzioni)**

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalle norme in materia di enti pubblici.
2. Il collegio dei revisori dei conti controlla e controfirma il bilancio di esercizio ed il piano economico e finanziario, redigendo all'uopo un'apposita relazione, e fornisce agli organi di vigilanza le informazioni richieste sull'attività del Consorzio.
3. Il collegio dei revisori dei conti esercita, inoltre, ogni altra competenza o facoltà previsti dal codice civile.
4. I componenti del collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.
5. Il presidente del collegio dei revisori dei conti può assistere alle riunioni del comitato direttivo.

## **CAPO V**

### **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

#### **Art. 21**

##### **(Composizione, attribuzioni, durata)**

1. La composizione, le attribuzioni e la durata in carica dell'organismo indipendente di valutazione sono disciplinati dalla legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2013.

## **CAPO VI**

### **DECADENZA**

#### **Articolo 22**

##### **(Decadenza)**

1. I componenti del consiglio generale i quali, senza giustificato motivo, non partecipano a due sedute consecutive, ordinarie o straordinarie, decadono dalla carica.
2. Decadono altresì dalla carica i componenti del comitato direttivo i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive dello stesso.
3. In ambedue i casi la decadenza è dichiarata dal consiglio generale su proposta motivata avanzata dal collegio dei revisori dei conti, dal comitato direttivo o da un terzo dei componenti del consiglio generale, valutate le eventuali giustificazioni scritte dell'interessato, che questi è facultato a presentare entro dieci giorni dalla notifica della proposta di decadenza.

**TITOLO III**  
**ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**

**Articolo 23**

**(Organizzazione degli uffici e del personale)**

1. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici, nonché il reclutamento e la gestione del personale, è disciplinato da un apposito regolamento approvato dal comitato direttivo, nel rispetto della contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro pubblico e privato, secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione, professionalità, responsabilità ed amministrazione per obiettivi.

**Articolo 24**

**(Attività gestionale)**

1. L'attività gestionale spetta al direttore generale, coadiuvato dai dirigenti dell'ente.

**Articolo 25**

**(Il Direttore Generale)**

1. Il direttore generale è assunto con contratto a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, oppure può essere nominato direttamente e per chiamata diretta dal comitato direttivo su proposta del Presidente.

2. In tale ultima ipotesi il contratto di diritto privato, da stipularsi unicamente con soggetti in possesso del titolo di laurea magistrale in discipline economiche, tecniche o giuridiche, che siano titolari delle necessarie competenze, acquisite anche mediante titoli post universitari, e che abbiano maturato significative esperienze nell'attività di direzione comportanti assunzione di autonome responsabilità gestionali presso enti o società pubbliche e private, ha durata massima di cinque anni ed è rinnovabile.

3. Il direttore generale resta comunque in carica sino alla nomina del successore.

4. E' in facoltà del comitato direttivo, in caso di vacanza del posto di direttore generale ovvero di sua assenza o impedimento, nominare tra i dirigenti in servizio un vice direttore che ne svolga le funzioni, mantenendo lo stesso inquadramento e trattamento economico.

5. Al direttore generale compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati dagli organi del Consorzio.

6. Il direttore generale svolge tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate ad altri soggetti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

7. Il direttore generale, in particolare:

- a) garantisce l'efficiente funzionamento del Consorzio;
- b) partecipa alle riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo con funzioni di segretario;
- c) è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio e del comitato, secondo le disposizioni impartitegli dal presidente;
- d) propone ai competenti organi consortili le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili ed opportuni per il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio;
- e) esprime parere di regolarità tecnica, obbligatorio ma non vincolante, sulle proposte di deliberazione del consiglio generale e del comitato direttivo;
- f) sovrintende a tutti gli uffici;
- g) vigila sulla corretta tenuta dei documenti e dei libri del Consorzio;
- h) presiede le Commissioni di gara e di concorso, con facoltà di delega al dirigente competente;
- i) pone in essere gli atti di gestione finanziaria, ivi comprese le assunzioni degli impegni di spesa e le relative liquidazioni secondo le poste previste dal piano economico finanziario approvato ed in applicazione delle deliberazioni assunte dagli organi consortili;
- j) sovrintende alla gestione del personale, ottimizzando le risorse in funzione delle necessità del Consorzio, anche attraverso la predisposizione e l'attuazione del piano organizzativo del Consorzio;
- k) coordina l'attività dei dirigenti del Consorzio;
- l) irroga i provvedimenti disciplinari ai dirigenti ed agli altri dipendenti;
- m) svolge comunque tutte le attività e le funzioni che, in ordine a singoli atti o a categorie di atti, gli vengono delegate dal presidente, dal comitato direttivo e dal consiglio generale.

8. Il direttore generale, per l'efficiente esercizio delle sue attribuzioni e nell'ambito delle sue competenze, può attribuire deleghe a dirigenti o funzionari, dandone comunicazione al presidente.

9. In assenza del direttore generale e del vice direttore, tutte le relative funzioni sono esercitate in via provvisoria dal comitato direttivo.

## **Art. 26**

### **(I dirigenti)**

1. Ai dirigenti spetta l'organizzazione del lavoro della struttura organizzativa di cui hanno la responsabilità, ivi compresa la verifica della qualità, delle prestazioni e dei risultati del personale assegnato.

2. Essi curano l'istruttoria e la predisposizione degli atti di competenza del direttore generale.

## **Articolo 27**

### **(Incompatibilità e responsabilità)**

1. Al direttore, ai dirigenti ed al personale dipendente è vietato l'esercizio di ogni altro impiego, professione o attività imprenditoriale, nonchè, in assenza di specifica autorizzazione da parte del comitato direttivo, di ogni altro incarico presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa e della contrattazione collettiva.

2. Non può essere nominato direttore generale chi riveste la carica di amministratore negli enti consorziati.

## **TITOLO IV**

### **ATTIVITA'**

## **Articolo 28**

### **(Funzioni ed attività)**

1. Le funzioni e le attività del Consorzio sono quelle previste e disciplinate dalla legge regionale n. 19/2013 e dalle altre leggi, statali e regionali, in materia di Consorzi Asi.
2. Il Consorzio provvede altresì ad attuare, per quanto di competenza, i programmi regionali di reindustrializzazione di siti dismessi.
3. Il Consorzio provvede, per le aree industriali ricadenti nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali o di piani di insediamenti produttivi di Comuni anche non consorziati, alla loro gestione ovvero alla progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla loro infrastrutturazione destinatari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, sulla base di accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con i Comuni competenti.
4. Il Consorzio, inoltre:
  - a) promuove forme di collaborazione e di confronto con le Associazioni imprenditoriali e con la C.C.I.A.A. in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 5° dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, anche mediante la convocazione di conferenze periodiche e la predisposizione di sportelli unici consortili, in accordo con gli sportelli dei Comuni e della Regione, per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, compresa la presentazione di progetti che possono usufruire di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea.
  - b) effettua qualunque tipo di studio, ricerca e indagine e cura la realizzazione di progetti in favore delle imprese dei settori industria e servizi, in materia di qualità e di precertificazione e certificazione per il "sistema di qualità totale".
  - c) gestisce le aree industriali realizzate nella provincia di Salerno ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219 ed esercita le funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi nelle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma quinto, della legge 7 agosto 1997 n. 266 e delle norme regionali previste dalla suddetta normativa.
  - d) assume qualsiasi iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi consortili, anche promovendo e partecipando a organismi societari a capitale misto pubblico-privato.
  - e) può procedere al recupero di siti industriali dismessi a fini sociali e/o produttivi.

## **Articolo 29**

### **(Programmazione dell'attività)**

1. L'attività pianificatoria e programmatica si articola nella predisposizione e approvazione del piano economico e finanziario, del piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, del programma triennale e annuale di sviluppo, secondo le procedure, i contenuti e gli effetti disciplinati dalla legge regionale n. 19/2013 e dal presente statuto.
2. I documenti pianificatori e programmatici di cui al precedente comma si conformano alle direttive ed agli indirizzi formulati dalla Regione in base alle disposizioni contenute nella legislazione regionale.



## **Articolo 30**

### **(Assegnazione e vendita dei suoli e degli immobili consortili)**

1. L'assegnazione e la vendita dei suoli e degli immobili consortili, nonché il riacquisto di aree assegnate compresi gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati e la riacquisizione degli immobili e relative pertinenze di aziende la cui attività produttiva sia cessata, per la realizzazione di iniziative imprenditoriali sono disciplinate da un apposito regolamento, nel rispetto della legge regionale n. 19/2013 e del presente statuto.

## **TITOLO V**

### **FORME DI PARTECIPAZIONE**

## **Articolo 31**

### **(Il Comitato consultivo)**

1. Il comitato consultivo è composto:

- dal presidente dell'amministrazione provinciale di Salerno o da un suo delegato;
- dai sindaci dei Comuni dove sono ubicate le aree industriali o da loro delegati;
- dal presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Salerno o da un suo delegato;
- da sette rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative su base provinciale del comparto industriale e produttivo, che provvedono a designarne in numero doppio a quello richiesto allegando i relativi curricula.

2. Il comitato direttivo provvede alla nomina, osservando un principio di proporzionalità per i rappresentanti di cui alla lettera d) del comma che precede.

3. Il comitato consultivo è presieduto dal presidente del Consorzio.

4. Per il funzionamento del comitato si osservano le disposizioni statutarie previste per il comitato direttivo.

5. Il comitato esprime un parere obbligatorio ma non vincolante su tutti gli atti pianificatori e di programmazione di competenza del Consorzio, sui regolamenti di disciplina delle attività consortili nonché su qualunque altro argomento per il quale il comitato direttivo ritenga opportuno di doverlo acquisire.

## **TITOLO VI**

### **GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

## **Articolo 32**

### **(Patrimonio e fondo consortile)**

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, comunque acquisiti, oltre che dalle quote consortili, delle quali è vietata la cessione, e dai conferimenti in danaro provenienti dai soggetti consorziati e non.

2. Il fondo consortile assomma ad € 24.015,25 (lire 46.500.000), quale importo risultante dalla somma dei conferimenti in danaro facenti carico a ciascun soggetto consorziato e determinati in funzione della natura, degli ambiti comunali o ultracomunali di competenza e di intervento, e della circostanza, nel caso di Comuni, che il loro territorio comprenda, in tutto o in parte, un'area o un agglomerato industriale.

3. Pertanto, tenuto anche conto della situazione consolidata al momento dell'adozione del presente statuto, il riparto in quote del fondo consortile, ed i membri che rappresentano i soggetti consorziati nel consiglio generale, sono stabiliti come segue:

alla Provincia di Salerno, al Comune di Salerno e di Cava de' Tirreni ed alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Salerno, Enti promotori del Consorzio, è attribuita una quota del fondo consortile pari al venti per cento ciascuno, e ciascuno di essi può nominare sei membri del consiglio generale;

ai Comuni di Battipaglia, Mercato San Severino e Fisciano è attribuita una quota del fondo consortile pari al cinque per cento ciascuno, e ciascuno di essi può nominare un membro del consiglio generale.

4. Il valore del fondo consortile potrà variare in conseguenza dell'ammissione di nuovi soggetti consorziati, senza che ciò comporti modifiche del presente statuto.

5. E' vietata la cessione delle quote consortili a qualsiasi titolo.

6. I Comuni, nelle cui aree di sviluppo sorgono iniziative imprenditoriali, hanno l'obbligo, in aggiunta a quello di versare le quote consortili, di concorrere alle spese che il Consorzio deve sostenere per la esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture consortili, nella misura stabilita dal consiglio generale.

7. I consorziati non possono fare valere i loro diritti sul patrimonio del Consorzio.

8. Le quote del fondo ed i contributi a qualsiasi titolo versati dai consorziati sono definitivamente acquisiti al patrimonio consortile e non danno alcun diritto alla restituzione in caso di recesso, di esclusione o di liquidazione del Consorzio.

9. I consorziati non rispondono dei debiti, delle passività e di ogni altro esborso dovuto dal Consorzio, se non nei limiti delle quote di partecipazione al fondo consortile.

### **Articolo 33**

#### **(Mezzi finanziari)**

1. I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti:

dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati consorziati al momento della loro ammissione ed annualmente;

dagli interessi sugli investimenti finanziari;

dai corrispettivi delle attività svolte;

dai contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea o da qualsiasi altro ente;

da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;

dal fondi straordinari statali, degli enti locali, dell'Unione europea e della regione Campania, destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali;

da donazioni e lasciti di qualsiasi genere;

dalle rendite del proprio patrimonio.

2. L'ammontare del contributo annuale posto a carico dei soggetti consorziati è determinato dal consiglio generale in sede di approvazione del piano economico e finanziario, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi regionali.

#### **Articolo 34**

##### **(Esercizio Finanziario)**

1. L'esercizio del Consorzio inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo, redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice civile ed in modo da consentirne la lettura per programmi ed interventi, è approvato dal consiglio generale entro il 30 aprile dell'anno successivo, su predisposizione del comitato direttivo e previo controllo da parte del Collegio dei revisori dei Conti della sua conformità alle leggi, allo statuto, ai regolamenti ed alle risultanze contabili, ed è trasmesso alla Giunta regionale.

3. Eventuali interventi economico-finanziari per il ripianamento dei disavanzi di bilancio saranno ripartiti tra i diversi soggetti consorziati, in proporzione alla partecipazione al fondo consortile.

#### **TITOLO VI**

##### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 35**

##### **(Norme applicabili)**

1. Oltre che dal presente statuto l'attività, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio sono disciplinati:

- a) per le funzioni e per i servizi soggetti a specifiche norme di diritto pubblico, dalle pertinenti disposizioni di fonte comunitaria, statale e regionale, ivi comprese quelle relative al diritto di accesso;
- b) per quanto non disciplinato dalle norme di cui alla lettera a), dal codice civile e da altre disposizioni riguardanti le persone giuridiche private, per quanto compatibili.

2. L'attività del Consorzio è altresì disciplinata dai regolamenti consortili.

#### **Articolo 36**

##### **(Norme transitorie)**

1. Gli attuali organi consortili restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

2. Il presidente del Consorzio ed i componenti del consiglio generale e del comitato direttivo non possono essere dichiarati decaduti per cause di ineleggibilità o incompatibilità introdotte con il presente statuto.

**ERRATA CORRIGE (ai sensi dell'art. 10 del comma 3 Regolamento Giunta)**

Si precisa che al punto 1 del deliberato ed alla lettera b) del "Verificato che", l'anno di riferimento alla L.R. 9 è 2013 invece che 2014.

